

CIRCOLARE N. 02 DEL 06.02.2014

Ai Produttori interessati

Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

All' Assessorato Agricoltura della
Regione Calabria

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Reg. (CE) 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 - Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento – Campagna 2014

1. PREMESSA

Il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 638/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Per la campagna 2014 si applicano, intanto, il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, i regolamenti applicativi della Commissione nn. 1120/09, 1121/09 e 1122/09, entrati in vigore a partire dal 1 gennaio 2010, il DM 9 dicembre 2009 e il DM 29 luglio 2009 e s.m.i.

Nelle presenti istruzioni operative vengono evidenziate talune situazioni di incompatibilità con altri regimi di aiuto, al fine di evitare possibili errori dichiarativi ed eventuali, conseguenti, recuperi di aiuto.

2. NOVITA' PER LA DOMANDA UNICA 2014

AGGIUSTAMENTO

Viene applicata una riduzione su tutti i pagamenti diretti; tale riduzione è progressiva in funzione della soglia di aiuti percepiti, secondo quanto esposto nella tabella seguente (articolo 10 bis reg. CE 73/09).



Soglie (in Euro)	Riduzione da applicare
1 – 5 000	0
5 000 – 300.000	10%
Oltre 300 000	14%

Viene mantenuta una franchigia per i primi 5000 Euro di pagamenti diretti percepiti.

PASCOLAMENTO DA PARTE DI TERZI

La circolare AGEA n. ACIU.2013.979 dell'11 ottobre 2013 stabilisce l'impossibilità di considerare il pascolamento da parte di terzi ai fini dell'ammissibilità delle superfici occupate da pascoli magri per l'attivazione dei titoli ordinari.

OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI TELEMATICI

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della posta elettronica certificata.

L'obbligo dell'utilizzo della PEC è previsto per i soggetti di seguito indicati:

- Pubbliche Amministrazioni;
- società di capitali e di persone;
- professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici;
- cittadini privati.

Per la campagna 2014 l'utilizzazione obbligatoria della PEC, per come disciplinato dalla circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014, è prevista in capo a tutte le aziende per cui sussiste obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, nonché per tutti coloro i quali, pur non obbligati, abbiano volontariamente optato per l'iscrizione.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;

- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata cui fare riferimento è la seguente: autorizzazione@pec.arcea.it

DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'USO DEL SUOLO

L'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 Convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo rese dai soggetti interessati alla presentazione delle domande di pagamento e sottoscritte (Quadro J allegato alla domanda) esonerano i soggetti obbligati dall'adempimento previsto dall'articolo 30 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

DOMANDA DI CONFERMA

L'articolo 20, par. 2 del reg. (CE) 1122/09 dispone che "[...] gli Stati membri possono introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto qualora le autorità competenti dispongano già di tutti i dati necessari e non siano intervenuti cambiamenti rispetto all'ultima domanda di aiuto presentata nell'ambito del regime di aiuto in questione. ”.

Le variazioni introdotte dalla normativa nazionale riguardo all'obbligatorietà dell'utilizzo della PEC e alle dichiarazioni relative all'uso del suolo rendono inapplicabile, per la campagna 2014, l'utilizzo della domanda di conferma.

3 EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA DELL'ORGANISMO PAGATORE ARCEA

3.1 MODALITA' ORGANIZZATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO PER L'ANNO 2014 DELL'ORGANISMO PAGATORE ARCEA

L'art. 19 del Reg. (CE) 73/2009 stabilisce che “gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse e, se pertinente, il posizionamento degli ulivi. Uno Stato membro può disporre che le domande di aiuto indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alla domanda dell'anno precedente”.

A tal fine, l'ARCEA mette a disposizione dell'agricoltore **moduli precompilati** contenenti le informazioni derivanti dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC)



3.2 Modalità di presentazione della Domanda Unica 2014

La Domanda di aiuto 2014 deve essere presentata all'OP ARCEA dall'interessato.

Il produttore può inoltrare la domanda:

- in forma telematica:
 - sul portale <http://www.sian.it/portale-arcea/home.jsp> nel caso in cui abbia conferito apposito mandato ad un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (di seguito CAA).

- con modulo cartaceo:
 - da presentare direttamente in ARCEA a mezzo raccomandata o PEC, solo nel caso in cui il fascicolo aziendale del produttore sia stato costituito presso L'OP.
in caso contrario la domanda sarà ritenuta IRRICEVIBILE.

SEZIONE I:

DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO

4 COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO: MODALITÀ OPERATIVE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda agricola (di seguito chiamato l'interessato) deve costituire il "fascicolo aziendale elettronico" nella Banca Dati Centralizzata dell'OP ARCEA presso uno dei seguenti soggetti:

- un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), previa sottoscrizione di un mandato;
- l'Organismo pagatore ARCEA – Via E. Molè – Trav. L. Di Bona – 88100 – Catanzaro.

La costituzione/aggiornamento/chiusura del "fascicolo aziendale elettronico" nella Banca Dati Centralizzata dell'OP ARCEA deve essere effettuato presso la sede prescelta, che deve avere in custodia anche la documentazione cartacea (contenente la documentazione probatoria) nei casi in cui le informazioni dichiarate non possano essere reperite presso banche dati di altre pubbliche amministrazioni.

Nel passaggio di un produttore da un CAA di rappresentanza ad un altro, revoca del mandato e sottoscrizione di nuovo mandato, è necessario che il CAA di provenienza conservi copia cartacea del fascicolo che ha utilizzato per la presentazione di domande e/o dichiarazioni. Il produttore deve consegnare il fascicolo in originale al CAA cui ha conferito un nuovo mandato, ovvero allo sportello ARCEA.


Gli agricoltori che non abbiano perfezionato tale adempimento, sono tenuti alla consegna della documentazione mancante, così come prevista dalla Circolare di armonizzazione di AGEA Coordinamento n. ACIU.2005.210 del 20/4/2005 e s.m.i., al fine del completamento del proprio fascicolo aziendale presso l'Ente/Organizzazione dove intendono presentare la domanda unica 2014.

4.1 Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della Domanda per l'anno 2014 devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio 2014 e comunque prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito la Domanda è irricevibile.

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'Organismo pagatore ARCEA presentano le domande uniche di pagamento 2014 secondo le modalità in appresso indicate.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 5.3.



L'art. 11 del reg. CE 1122/2009 prevede che l'agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal reg. CE 73/2009.

5 FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2014

E' indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. *'Domanda iniziale'*;
2. *'Domanda di modifica ai sensi degli art. 14 e 25 del Reg. CE 1122/2009'*, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dai summenzionati articoli, come modifica (art. 14) e/o quale revoca parziale (art. 25) della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
3. *'Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. CE 1122/2009'*, nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
4. *'Domanda di modifica ai sensi dell'art. 73 del Reg. CE 1122/2009'*, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo, come comunicazione che la domanda è inesatta o lo è divenuta successivamente alla presentazione. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
5. *'Comunicazione ai sensi dell'art. 75 del Reg. CE 1122/2009'*, se la comunicazione viene presentata nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 31 del reg. CE 73/2009. In tal caso occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione.
6. *'Comunicazione ai sensi dell'art. 82 del Reg. CE 1122/2009'*, se la comunicazione viene presentata nei casi di cessione di azienda previsti dall'art. 31 del reg. CE 73/2009. In tal caso occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione.

Attenzione: qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, "una domanda di aiuto può essere revocata, in tutto o in parte, per iscritto in qualsiasi momento [...]. Se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità. Le revoche [...] comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima".

Ai sensi dell'articolo 73 del Reg. (CE) n. 1122/2009, "le riduzioni e le esclusioni di cui ai capi I e II non si applicano alle parti della domanda di aiuto in ordine alle quali l'agricoltore abbia comunicato per iscritto all'autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla presentazione, a condizione che l'agricoltore non sia venuto a conoscenza dell'intenzione dell'autorità competente di effettuare un controllo in loco e che l'autorità competente non abbia già segnalato all'agricoltore irregolarità riscontrate nella domanda".

A tale scopo, l'ARCEA provvede a comunicare il completamento dei controlli amministrativi. Conseguentemente, non saranno autorizzate revocche successive alla predetta comunicazione, né potranno essere prese in considerazione eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 73 del reg. CE 1122/09.

I Servizi della Commissione hanno chiarito, nei diversi documenti interpretativi della normativa comunitaria vigente (esempio la nota n. 2011 – 09 in merito all'Errore Palese), che un produttore non può comunicare all'Organismo pagatore "lo stesso errore o un errore simile a più riprese".

Pertanto, nel caso di presentazione, da parte di uno stesso produttore, di più domande di modifica ai sensi dell'art. 25 ovvero ai sensi dell'art. 73 del reg. CE 1122/09, l'OP ARCEA considererà ricevibile solo la prima tra quelle registrate sul sistema.

5.1.1 Domanda iniziale

5.1.1.1 Agricoltori che hanno conferito mandato a un soggetto accreditato dall'OP ARCEA

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA, troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso lo stesso. Il soggetto accreditato provvederà a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (<http://www.sian.it/portale-arcea/home.jsp>) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

5.1.1.2 Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA

Gli agricoltori che non presentano direttamente la domanda in via telematica perché non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato possono presentare la domanda direttamente presso L'ARCEA, Via E. Molè – Trav. L. Di Bona, solo ed unicamente nel caso in cui abbiano precedentemente costituito il fascicolo aziendale presso di essa. In caso contrario la domanda sarà irricevibile.

La domanda sottoscritta deve pervenire all'ARCEA, Via E. Molè – Trav. L. Di Bona – 88100 - Catanzaro consegnandola direttamente all'Ufficio protocollo, con rilascio della ricevuta di avvenuta presentazione o mediante raccomandata senza avviso di ricevimento secondo le modalità sottoindicate.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

ARCEA
Domanda unica di pagamento 2014 (Reg. CE 73/2009)
Via E. Molè – Trav. L. Di Bona - 88100 –Catanzaro

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP – COMUNE (PROV)
Domanda unica di pagamento 2014 (Reg. CE 73/2009)



La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

L'invio può anche avvenire tramite pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.arcea.it .

5.1.2 Modifica della domanda iniziale ai sensi del Reg. (CE) n. 1122/2009

5.1.2.1 Domande di modifica ai sensi degli art. 14 e 25

È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del Reg. (CE) 1122/09 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, di revocare parte della domanda di aiuto. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti il regime di aiuto richiesto in relazione agli appezzamenti già dichiarati nella domanda iniziale;
- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica dei titoli, anche in aumento, rispetto alla domanda iniziale;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati ai sensi dell'art 68 Reg. 73/2009, come applicato dal DM 29 luglio 2009;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 6.1.

5.1.2.2 Agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare domanda di modifica presso il CAA stesso.

Il CAA provvederà a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (<http://www.sian.it/portale-arcea/home.jsp>) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

5.1.2.3 Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA

La domanda di modifica, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'ARCEA Via E. Molè -Trav. L. Di Bona -88100 Catanzaro, - direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'ARCEA reperibile presso gli uffici siti in via Molè Trav. L Di Bona 88100 Catanzaro.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

ARCEA
 VIA E. Molè – Trav. L Di Bona -
 88100 - Catanzaro
Domanda di modifica art. 14 – Domanda unica di pagamento 2014 (Reg. CE 73/2009)

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME
 COGNOME/RAGIONE SOCIALE
 INDIRIZZO
 CAP – COMUNE (PROV)
Domanda di modifica art. 14– Domanda Unica di Pagamento 2014 (Reg. CE 73/2009)

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

L'invio può anche avvenire tramite pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.arcea.it

5.1.2.4 Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25

È possibile presentare una domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'ARCEA dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale. Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

Ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, si evidenzia che:

- Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto con indicazione della superficie, anche associate ai corrispondenti titoli all'aiuto;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- rinuncia alla richiesta di accesso alla Riserva Nazionale;
- cancellazione dei codici allevamento dichiarati ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari.



Attenzione:

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 6.1.

5.1.2.5 Agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare domanda di revoca parziale presso il CAA stesso.

Il CAA provvederà a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (<http://www.sian.it/portale-arcea/home.jsp>) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

5.1.2.6. Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA

La domanda di revoca parziale, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'ARCEA VIA E. MOLE' TRAV. L. DI BONA – 88100 CATANZATO- direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'ARCEA reperibile presso gli uffici siti in Via E Molè Trav. L. Di Bona – 88100 Catanzaro.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

ARCEA VIA E. Molè – Trav. L. Di Bona -88100 - Catanzaro Domanda di revoca parziale art. 25 –Domanda unica di pagamento 2014 (Reg. CE 73/2009)

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) Domanda di revoca parziale art. 25 –Domanda Unica di Pagamento 2014 (Reg. CE 73/2009)
--

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

L'invio può anche avvenire tramite pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.arcea.it.

5.1.2.7 Comunicazione ai sensi dell'art. 75 del Reg. CE 1122/2009 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita comunicazione. I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 6.1.

L'art. 75 dispone che: "Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 sono comunicate per iscritto all'autorità competente entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l'agricoltore è in grado di procedere in tal senso, unitamente alla relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente".

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 75, viene di seguito riportata:

Causa di forza maggiore	Circostanze eccezionali	Causa di forza maggiore	Circostanze eccezionali
-	-	-	-



Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati	Quadri da compilare
a) decesso del titolare	1. copia del certificato di morte del richiedente; 2. scrittura notarile indicante linea ereditaria o, in alternativa: - dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente; <i>nel caso di coeredi:</i> - delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti; 3. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario oppure: - dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente al documento di identità in corso di validità.	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z – Sez. I K
b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore o Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole	1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale 2. atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z – Sez. I K

c) calamità naturale	1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa: - certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale qualora gli atti non contengano sufficienti riferimenti rispetto a quanto sotto riportato. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z – Sez. I Z1 N K
d) Epizozia sul patrimonio zootecnico (ovino)	1. provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e individui gli animali interessati all'evento	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z – Sez. I Z2 K
e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento	1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z – Sez. I Z3 K
f) Furto di animali (ovini)	1. dichiarazione sostitutiva contenente la descrizione dell'evento, il periodo e il numero di capi coinvolti 2. denuncia dell'evento all'autorità competente	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z – Sez. I Z2 K

Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali riguardano il patrimonio zootecnico bovino dell'azienda, le comunicazioni relative alle fattispecie d) ed e) si intendono già effettuate alla BDN di

Teramo e verranno prese opportunamente in considerazione dall'Organismo Pagatore ARCEA ai fini della corresponsione degli aiuti richiesti nella Domanda Unica di Pagamento.

5.1.2.8 Agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare la comunicazione presso il CAA stesso.

Il CAA provvederà a trasmettere telematicamente i dati della comunicazione, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (<http://www.sian.it/portale-arcea/home.jsp>) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della comunicazione, rilasciata dal SIAN.

5.1.2.9 Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA

La comunicazione, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'ARCEA in **Via E. Molè Trav. L. Di Bona – 88100 Catanzaro** direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'ARCEA reperibile presso i propri uffici.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

ARCEA
 VIA E. Molè – Trav. L. Di Bona -88100 - Catanzaro
 Comunicazione ai sensi dell'art. 75 del Reg. CE 1122/2009 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) – Domanda unica di pagamento 2014 (Reg. CE 73/2009)

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME COGNOME/ RAGIONE SOCIALE
 INDIRIZZO
 CAP – COMUNE (PROV)
 Comunicazione ai sensi dell'art. 75 del Reg. CE 1122/2009 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) – Domanda unica di pagamento 2014 (Reg. CE 73/2009)

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di una comunicazione.

L'invio può anche avvenire tramite pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.arcea.it

5.1.2.10 Comunicazione ai sensi dell'art. 82 del Reg. CE 1122/2009 (cessione di aziende)

Nei casi previsti dal Reg. (CE) 1122/2009 all'art. 82, in deroga ai termini temporali già elencati, è consentito all'agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro agricoltore (cedente),

successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica domanda unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 6.1.

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute viene di seguito riportata:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati	Quadri da compilare
g) Cessione di azienda	1. copia dell'atto di vendita, di donazione, di affitto e qualsiasi altro atto attestante la cessione dell'azienda intervenuta a qualsiasi titolo del cedente al rilevataro, debitamente registrati, contenenti il dettaglio delle particelle catastali. 2. copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente o, in alternativa: - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. 445/2000 sul possesso della P. IVA unitamente a - documento di identità in corso di validità. In caso di esenzione dalla partita IVA, produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal produttore in merito all'esenzione dalla partita IVA.	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z - Sez. II Y W

5.1.2.11 Agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare la comunicazione presso il CAA stesso.

Il CAA provvederà a trasmettere telematicamente i dati della comunicazione, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (<http://www.sian.it/portale-arcea/home.jsp>) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della comunicazione, rilasciata dal SIAN.

5.1.2.12 Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA

La comunicazione, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'ARCEA Via E. Molè – Trav. L. Di Bona Catanzaro 88100- direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

La comunicazione deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'ARCEA reperibile secondo le indicazioni già fornite al paragrafo 6.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

ARCEA VIA E. Molè – Trav. L. Di Bona -88100 - Catanzaro Comunicazione ai sensi dell'art. 82 del Reg. CE 1122/2009 (cessione di aziende) – Domanda unica di pagamento 2014 (Reg. 73/2009)

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) Comunicazione ai sensi dell'art. 82 del Reg. CE 1122/2009 (cessione di aziende) – Domanda unica di pagamento 2014 (Reg. 73/2009)

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di una comunicazione.

L'invio può anche avvenire tramite pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.arcea.it.

6 TERMINI DI PRESENTAZIONE

6.1 Date di presentazione

Secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 73/2009, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto MiPAAF del 9 dicembre 2009, la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata entro il 15 maggio.

Pertanto le date di presentazione delle domande all'ARCEA previste per la campagna 2014 sono:

a) domande iniziali: **15 maggio 2014.**

- Per il tabacco, l'Organismo pagatore ARCEA dispone che i produttori che presentano Domanda unica 2014 per richiedere il sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco, possono comunicare gli estremi del contratto allo scrivente Organismo

- pagatore successivamente alla data ultima fissata dall'Organismo di Coordinamento per la stipula dei contratti di coltivazione del tabacco;
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/09: **3 giugno 2014**;
 - c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/09: **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte di ARCEA.**
 - d) domande di modifica ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) n. 1122/09: **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte di ARCEA.**
 - e) comunicazioni ai sensi dell'art. 75 del Reg. CE 1122/2009 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **12 giugno 2015**.
Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui ARCEA ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili
 - f) Le comunicazioni ai sensi dell'art. 82 del Reg. CE 1122/2009 (cessione di aziende) devono essere presentate non oltre il **12 giugno 2015**.
Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui ARCEA ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

La data di presentazione della domanda all'ARCEA è attestata come di seguito indicato:

- con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, la data di trasmissione tramite il portale SIAN (<http://www.sian.it/portale-arcea/home.jsp>), trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione, certifica la data di presentazione della domanda;
- senza l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola:
 - con l'invio tramite raccomandata, la data di arrivo, all'OP ARCEA, certifica la data di presentazione della domanda stessa.
 - con l'invio tramite PEC, la data di invio certifica la data di presentazione della domanda.

6.2 Presentazione tardiva della domanda unica iniziale

Ai sensi dell'art. 23, par. 1 del reg. (CE) 1122/2009, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio e, quindi, fino al **9 giugno 2014**. In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda è considerata **irricevibile** e all'agricoltore non viene assegnato alcun diritto all'aiuto.

Le domande iniziali pervenute oltre il **9 giugno 2014** sono **irricevibili**.

Ai sensi dell'art. 23, par. 1, comma 2 del reg. (CE) 1122/2009, nel caso in cui documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto (cfr. art. 12 e 13 del reg. (CE) 1122/2009) e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda, si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.



La documentazione di cui sopra presentata oltre il **9 giugno 2014** rende **irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.**

6.3 Presentazione tardiva delle domande di modifica ai sensi dell'art. 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/09

Ai sensi dell'art. 23, par. 2 del reg. (CE) 1122/2009, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 14 e 25" oltre il termine del 31 maggio 2014 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2014.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **9 giugno 2014**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili.**

6.4 Presentazione tardiva delle domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/09

Le domande di revoca parziale pervenute **dopo la comunicazione delle irregolarità da parte di ARCEA sono irricevibili.**

6.5 Revoca totale della domanda unica di pagamento ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/09

La revoca totale della domanda unica di pagamento effettuata dall'agricoltore dopo la comunicazione delle irregolarità da parte di ARCEA è irricevibile.

6.6 Presentazione tardiva delle domande di modifica ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) n. 1122/09

La domanda di modifica ai sensi dell'art. 73 effettuata dall'agricoltore **dopo la comunicazione delle irregolarità da parte di ARCEA è irricevibile.**

7 REGIMI DI SOSTEGNO

La domanda unica 2014 consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

- **Regime di pagamento unico, previsto dal Titolo III del Reg. CE 73/2009:**
 - Accesso alla riserva nazionale
 - Richiesta di pagamento dei titoli posseduti
- **Sostegno specifico previsto dall'art. 68 del Reg. CE 73/2009 e istituito dal DM 20 luglio 2009 per misure quali:**
 - **MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ**
 - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine (art. 3);
 - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine (art. 4);
 - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva (art. 5);
 - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte (art. 6);
 - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco (art. 7);

- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero (art. 8);
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della *Danaee racemosa* (art. 9);
- **AGROAMBIENTE** - Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi
 - avvicendamento biennale delle colture (art. 10);
- **ASSICURAZIONI**
 - Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante (art. 11).

L'art. 11, par. 1, comma 3 stabilisce che *"l'agricoltore tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 presenta un modulo di domanda unica per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi."*

Ai sensi dell'art. 70, par. 2 del reg. CE 1122/09, gli agricoltori che hanno ottenuto pagamenti per l'estirpazione dei vigneti, la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti negli anni 2011, 2012, 2013 o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde nel 2013 sono tenuti alla presentazione di una domanda unica di pagamento, anche qualora non venisse richiesto alcuno tra i regimi di sostegno sopra elencati.

Nei paragrafi seguenti si evidenziano le dichiarazioni da rendere per la presentazione della domanda unica 2014.

7.1 Regime Unico di Pagamento ai sensi del titolo III del Reg. (CE) 73/2009

7.1.1 Richiesta Aiuti Disaccoppiati ai sensi del titolo III del Reg. (CE) 73/2009

Ai sensi dell'art. 8 del reg. CE 1120/09, i titoli possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime pagamento unico.

I titoli oggetto di trasferimento, per poter essere richiesti e pagati nella domanda unica 2014, devono essere oggetto di una richiesta di trasferimento titoli perfezionata tra le parti e inoltrata entro la data di presentazione della domanda unica di pagamento 2014 (15 maggio o, se presentata tardivamente, al più tardi il 9 giugno 2014).

L'agricoltore dichiara gli appezzamenti corrispondenti agli ettari ammissibili pertinenti a ciascun diritto all'aiuto.

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare attività agricole nel rispetto del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1120/09 e n. 1122/09 della Commissione e di quanto stabilito nel decreto MIPAAF del 9 dicembre 2009, salvo quanto disposto all'articolo 44, comma 2 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e salvi i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.



7.1.2 Titoli all'aiuto basati sulla superficie

L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto è fissata a 0,05 ettari (art. 3 D.M. 9 dicembre 2009).

7.1.2.1 Condizioni di ammissibilità

Ciascun titolo basato sulla superficie, fissato dall'agricoltore, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dagli artt. 34 e 38 del reg. (CE) 73/2009 e dal D.M. n. 1535 del 22/10/2007, contenente Disposizioni riguardanti il regime di pagamento unico.

Sono ammissibili le superfici seguenti:

1. Ai sensi dell'art. 34, lettera a) del Reg. CE 73/09:

qualsiasi superficie agricola dell'azienda, nonché qualsiasi superficie investita a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole. Ai sensi dell'art. 2, lett. n) del reg. CE 1120/09, tali superfici sono costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel terreno dopo la ceduazione con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva, figuranti nell'elenco previsto all'allegato A del DM 9 dicembre 2009, riportante le specie idonee all'uso come bosco ceduo a rotazione rapida e il turno massimo di taglio, previsto in 8 anni:

- pioppi;
- salici;
- eucalipti;
- robinie;
- paulownie;
- ontani;
- olmi;
- platani;
- acacia saligna;

2. Ai sensi dell'art. 34, lettera b) del reg. CE 73/09:

qualsiasi superficie che abbia dato un diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico nel 2008 e che:

i) non risponde più alle condizioni di ammissibilità in seguito all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; oppure

ii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno

allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) , o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3 di detto regolamento; oppure

iii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Sono escluse le superfici destinate a:

1. colture forestali;
2. usi non agricoli.

A partire dal 2011 sono ritenute ammissibili al regime unico di pagamento tutte le superfici destinate a frutteti. Tali superfici (con particolare riferimento al macrouso 120-frutta a guscio), sono ammissibili ai sensi dell'art. 34, lett. a) del reg. CE 73/2009 **se sono coltivate e non naturali** e se sono destinate alla produzione di frutti e non di legname. Tali destinazioni produttive sono ammissibili solo a condizione che siano rilevati nel GIS come segue:

- Arboreto consociabile (con coltivazioni erbacee) – 655;
- Coltivazioni arboree promiscue (più specie arboree) – 685;
- Coltivazioni arboree specializzate – 651.

A partire dal 2011 sono ritenute ammissibili al regime unico di pagamento tutte le superfici destinate a vivaio. Si sottolinea che i vivai forestali (codice 555) sono ammissibili solo in quanto si tratti di un vivaio commerciale.

Sono ritenute altresì ammissibili le coltivazioni permanenti destinate alla produzione di fronde fiorite e fronde verdi se sono coltivate e non naturali e se sono destinate alla floricoltura.

Ai sensi dell'art. 34.3 del Reg. (CE) n. 1122/2009, sono ammissibili al RPU gli elementi caratteristici del paesaggio se compresi nella parcella agricola, quali siepi, alberi in filari, fasce tampone, muretti a secco, terrazzamenti, piccoli stagni, nonché alberi identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali. Non rientrano in questa tipologia le siepi e gli alberi di parchi e giardini, di pertinenza delle ferrovie e delle strade di grande comunicazione.

Sono considerate "superfici messe a riposo" le superfici agricole non seminate.

Per la coltivazione della canapa (codice intervento 037) ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009 (associazione delle superfici ai titoli basati sulle superfici) si applicano le disposizioni dell'art. 10 del Reg. Ce 1120/2009 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 40 Reg. Ce 1122/2009 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

La coltivazione di canapa è dunque consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:



si utilizzino le varietà elencate nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.arcea.it;

- si utilizzino varietà ammissibili di cui al punto precedente con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;

la coltivazione deve rimanere in campo almeno fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Ai sensi dell'art. 13 del reg. CE 1122/2009, qualora l'agricoltore coltivi canapa in conformità con l'art. 39 del reg. CE 73/2009 la domanda unica deve recare:

- tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
- i quantitativi di sementi utilizzati (kg./ha);
- le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE.

Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette devono essere trasmesse all'OP ARCEA entro il 30 giugno.

7.1.2.1.1 Applicazione dell'art. 34 del Reg. CE 73/09

7.1.2.1.1.1 Articolo 34, lettera a)

Per «ettaro ammissibile» ai sensi dell'art. 34, lett. a) si intende qualsiasi superficie agricola dell'azienda, nonché qualsiasi superficie investita a bosco ceduo a rotazione rapida.

La superficie a bosco ceduo a rotazione rapida, in particolare, è ammissibile ai sensi dell'art. 34, lett. a) del reg. CE 73/2009 se:

1. è coltivata e non naturale;
2. le specie corrispondono a quelle elencate nell'allegato A al DM 9 dicembre 2009;
3. il turno di taglio è al massimo di 8 anni.

Per quanto riguarda la definizione di superficie agricola utilizzata, il Reg. (CE) n. 1200/2009, che sostituisce la decisione 2000/115/CE della Commissione, definisce come superficie agricola i seminativi, le colture permanenti ed i pascoli.

In particolare:

2.03.01 Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

Pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità. Di norma queste superfici si possono utilizzare per il pascolo intensivo.

2.03.02 Pascoli magri

Pascoli permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato.

Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e in genere non sono falciate o falciate in modo estensivo; non possono alimentare un numero elevato di animali.

I boschi sono esclusi dalla definizione comunitaria di SAU, sia ai fini dei pagamenti diretti che dello SR.

L'art. 34, lett. a) del reg. CE 73/09 prevede una deroga specifica a questa regola stabilendo che "qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole" essa sia "utilizzata prevalentemente per attività agricole".

Conseguentemente, sono ritenuti ammissibili le superfici sottobosco inerbite a condizione che siano effettivamente pascolate.

7.1.2.1.1.2 Articolo 34, lettera b)

Per «ettaro ammissibile» ai sensi dell'art. 34, lett. b) si intende qualsiasi superficie che abbia dato un diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico 2008 e che sia oggetto di uno specifico piano di sviluppo rurale, per la durata del pertinente impegno:

- ❖ Programmazione PSR 2000-2006:
 - imboschita a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
 - ritirata dalla produzione ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- ❖ Programmazione PSR 2007-2013:
 - Imboschita a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3 di detto regolamento;
 - ritirata dalla produzione ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005.


Tali superfici devono essere dichiarate in una tra le seguenti misure:

2.1.3 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE

2.1.4 - Pagamenti agroambientali

2.2.1 - Primo imboschimento di terreni agricoli

2.2.4 - Indennità Natura 2000



Riferimenti normativi			PSR		Regime Unico di Pagamento	
Reg. CE 1698/2005		Reg. CE 1975/06	Misura	Descrizione Misura	art. 34.b Reg. (CE) 73/2009	
Art. 36	TITOLO IV Sostegno allo sviluppo rurale Capo I Asse 2 Sostegno Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	Applicazione condizionalità (Art. 21)			SUPERFICIE AMMISSIBILE AL RUP NEL 2008	SUPERFICIE AMMISSIBILE AL RUP NEL 2008
a) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, in particolare:	Sottosezione 1 Condizioni per le misure finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli					
iii) indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;	Articolo 38 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE	si	2.1.3	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE	SI, per la durata del pertinente impegno	SI, per la durata del pertinente impegno ai sensi del Reg. 1257/99
iv) pagamenti agroambientali;	Articolo 39 Pagamenti agroambientali.	si	2.1.4	Pagamenti agroambientali	SI, per la durata del pertinente impegno	SI, per la durata del pertinente impegno
b) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali, in particolare:	Sottosezione 2 Condizioni per le misure intese a promuovere l'utilizzazione sostenibile dei terreni forestali					
i) imboschimento di terreni agricoli;	Articolo 43 Imboschimento di terreni agricoli	n.a. ai costi di impianto	2.2.1	Primo imboschimento di terreni agricoli	SI, per la durata del pertinente impegno	SI, se è un PSR ai sensi dell'art. 31 Reg. 1257/1999 o misure nazionali analoghe, per la durata del pertinente impegno
iv) Indennità Natura 2000;	Articolo 46 Indennità Natura 2000.	si	2.2.4	Indennità Natura 2000	SI, per la durata del pertinente impegno	SI, per la durata del pertinente impegno

7.1.3 Titoli in deroga

L'art. 64, par. 2, del Reg. CE. n. 73/2009, come modificato dal Reg. CE n. 1250/2009, stabilisce che:

«In deroga al terzo comma, quando un agricoltore del settore interessato non detiene alcun diritto all'aiuto ma dichiara un numero di diritti all'aiuto in affitto nel primo anno di integrazione del sostegno accoppiato, gli viene assegnato un numero di diritti all'aiuto corrispondente alla differenza tra il numero di ettari ammissibili da esso dichiarati e il numero di diritti all'aiuto in affitto da esso dichiarati. Il valore dei diritti assegnati è stabilito dividendo l'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 1 per il numero di diritti da assegnare. Tuttavia, il valore di ciascun diritto assegnato non deve superare i 5 000 EUR.

Al fine di assicurare la totale assegnazione dell'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 1 dopo l'applicazione del quarto comma del presente paragrafo, all'agricoltore del settore interessato sono assegnati diritti all'aiuto per un valore massimo per diritto di 5 000 EUR. In deroga all'articolo 35, tali diritti all'aiuto danno diritto a un sostegno annuo nell'ambito del regime di pagamento unico senza alcuna dichiarazione degli ettari corrispondenti. Tuttavia, il numero di diritti all'aiuto attivati mediante il ricorso a tale deroga in un determinato anno non supera il numero di diritti all'aiuto attivati dall'agricoltore ai sensi dell'articolo 35. Detta deroga cessa di applicarsi dal primo anno in cui e nella misura in cui l'agricoltore del settore interessato dichiara ettari ammissibili sufficienti per l'attivazione dei diritti all'aiuto o di parte di essi ai sensi dell'articolo 35. Tali diritti all'aiuto sono attivati sugli ettari ammissibili disponibili prima di qualsiasi trasferimento di diritti all'aiuto all'agricoltore, dopo l'assegnazione dei diritti all'aiuto conformemente alla prima frase del presente comma.

Nel caso del trasferimento dei diritti all'aiuto risultante dal quinto comma del presente paragrafo, diverso dalla successione o dall'anticipo di successione o come conseguenza di una modifica dello status giuridico, si applica l'articolo 35 se il cessionario attiva quei diritti all'aiuto.»

Ai fini del pagamento i diritti in deroga non devono superare quelli ordinari attivati; il principio è dato dall'art. 15 del reg. CE n. 1120/2009.

I titoli in deroga non sono legati a un gruppo di coltura. Le riduzioni si calcolano solo sull'importo dei titoli ordinari, non su quelli in deroga, che vanno considerati separatamente.

I titoli in deroga non utilizzati dopo 2 mancati utilizzi tornano alla riserva nazionale, come i titoli ordinari, ai sensi del reg. (CE) n. 1120/09, art. 15, comma 1.

7.1.4 Titoli speciali

I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono quelli calcolati a norma dell'art. 48 del regolamento (CE) n. 1782/2003 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti per premi zootecnici e lattiero-caseari (ex art. 47 del reg. (CE) n. 1782/2003) nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 Euro.

Gli agricoltori possessori di tali titoli, ai sensi dell'art. 44 del reg. CE 73/09 possono derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Gli agricoltori devono esprimere la volontà di fruire di tale deroga.



Gli agricoltori che intendono utilizzare titoli speciali sono vincolati a mantenere almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Il numero di UBA che devono essere mantenuti per poter richiedere il premio unico disaccoppiato è già stato calcolato, secondo le modalità stabilite nell'allegato 2 della Circolare AGEA n. 9 del 24 marzo 2005, ed è riportato su ogni titolo all'aiuto.

Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 73/2009, in caso di trasferimento di diritti speciali, a partire dal 2012, il cessionario può beneficiare della deroga all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli solo in caso di successione o successione anticipata.

Il rispetto dell'obbligo di mantenere almeno il 50% della attività agricola espressa in UBA, si concretizza con il mantenimento degli UBA relativi ai titoli speciali utilizzati nella domanda unica.

7.1.5 Richiesta di accesso alla riserva nazionale

Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 41 del Reg. (CE) 73/2009, intende richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve compilare il Quadro D, sezione IV del modello di domanda unica, impegnandosi a fornire all'ARCEA le informazioni necessarie e la documentazione richiesta nelle modalità e nei tempi stabiliti da ulteriori disposizioni emesse da AGEA Coordinamento o dell'ARCEA stessa.

La compilazione del suddetto quadro del modello di domanda unica è una condizione necessaria per poter accedere alla riserva nazionale.

Le disposizioni applicative nazionali sulla riserva e le condizioni tecniche per l'accesso alle specifiche fattispecie, sono contenute nel decreto MiPAAF del 24 marzo 2005 n. D/118 "Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale". Ulteriori disposizioni specifiche, applicabili dal 2010, sono contenute nel DM N. 3478 del 23 marzo 2010.

Qualora venga presentata una domanda iniziale nella quale la richiesta di accesso alla Riserva Nazionale non è effettuata (Quadro D, sezione IV), il produttore interessato dovrà presentare una domanda di modifica ai sensi degli artt. 14 e 25 del reg. (CE) 1122/09.

L'accesso alla riserva nazionale è consentito, a decorrere dal 2010, nei seguenti casi:

- agricoltori che iniziano l'attività agricola;
- agricoltori in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento;
- agricoltori che abbiano ricevuto terre date in affitto;
- agricoltori che abbiano acquistato terreni dati in locazione;
- agricoltori che abbiano risolto un contenzioso amministrativo o giudiziario.

Nell'ambito di ogni fattispecie descritta non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

7.2 Altri regimi di aiuto

Gli aiuti richiedibili nella domanda unica di pagamento sono disciplinati:

- dall'art. 68 del Reg. CE 73/2009, applicato in Italia nel modo seguente:
 - o Sostegno specifico istituito dal DM 20 luglio 2009 per misure quali:
 - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
 - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine (art. 3);
 - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine (art. 4);
 - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva (art. 5);
 - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte (art. 6);
 - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco (art. 7);
 - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero (art. 8);
 - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della *Danaee racemosa* (art. 9);
 - AGROAMBIENTE - Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi
 - avvicendamento biennale delle colture (art. 10);
 - ASSICURAZIONI
 - Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante (art. 11);

Qualunque agricoltore, anche non detentore di titoli all'aiuto, può presentare domanda per la corresponsione degli aiuti sopra riportati.

7.2.1 Sostegno specifico ai sensi dell'art. 68 del reg. CE 73/09

I regimi di sostegno adottati dall'Italia con il DM 29 luglio 2009 possono subire modifiche nella richiesta dei requisiti da parte delle Autorità Comunitarie; con conseguenti provvedimenti si darà esecuzione alle dette richieste comunitarie.

7.2.1.1 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli

Il produttore è obbligato a comunicare gli aggiornamenti della consistenza zootecnica alla Banca Dati Nazionale (BDN) dell'Anagrafe zootecnica e a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'Anagrafe Bovina e Ovicaprina.

7.2.1.1.1 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine

7.2.1.1.1.1 Sostegno per le vacche nutrici da carne e a duplice attitudine

Possono accedere al pagamento del sostegno i detentori di vacche nutrici da carne iscritte ai libri genealogici e a duplice attitudine iscritte ai registri anagrafici, delle razze riportate nell'allegato 1 del D.M. 29 luglio 2009, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (Quadro C1, sez. I) e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate:

Il sostegno, disciplinato all'art. 3(2) del DM 29 luglio 2009, è articolato in 3 tipologie:



1. Oggetto del sostegno è ciascun vitello nato da vacche nutrici da carne pluripare. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 150€/capo.
2. Oggetto del sostegno è ciascun vitello nato da vacche nutrici da carne primipare. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 200€/capo.
3. Oggetto del sostegno è ciascun vitello nato da vacche nutrici a duplice attitudine. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 60€/capo.

Il sostegno di cui al punto 3. è concesso a un agricoltore:

- a) che nell'anno della domanda non consegni né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda. La consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dall'azienda al consumatore non costituisce tuttavia un impedimento alla corresponsione del premio;
- b) che consegni latte o prodotti lattiero-caseari, se la quota individuale complessiva di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1234/2007 è inferiore o pari a 120 000 kg.

Al fine di determinare il numero di capi che possono beneficiare del premio nel rispetto delle precedenti lettere a) e b), l'appartenenza delle vacche a una mandria nutrice oppure a una mandria lattiera è stabilita in base alla quota latte individuale del beneficiario disponibile nell'azienda il 31 marzo dell'anno civile considerato, espressa in tonnellate, e alla resa lattiera media di kg 5150 di cui all'allegato XVI del Reg. (CE) n. 1973/2004.

Pertanto, il numero di vitelli ammissibili è determinato sulla base del numero di vacche nutrici presenti in azienda che, nel caso di cui alla precedente lettera b), non concorrano alla produzione della quota.

Qualora i capi appartengano ad una razza mista compatibile sia con la produzione di latte che con quella di carne (es. modicana), il numero di vitelli ammissibili sarà determinato in modo proporzionale sulla base dei capi desunti dalla BDN nel periodo di interesse e in funzione della quota latte posseduta e della resa media lattiera.

(Es. Quota latte 100.000KG - Vacche da BDN presenti in stalla dal 01/01/2010 al 31/12/2010 :

27 di cui 7 frisone italiane (solo mandria lattiera) e 20 modicane (duplice attitudine)

$$100.000/5150 = 19$$

La mandria da latte è composta da 7 frisone e 12 modicane (totale 19)

$$12/20 * 100 = 60\%$$

Vitelli nati dalle 20 modicane dal 01/01/2010 al 31/12/2010 => 14

Vitelli premiabili $14 * (100-60)\% = 5,6 \Rightarrow 5$ capi

7.2.1.1.2 Sostegno per i bovini macellati

Possono accedere al pagamento del sostegno i detentori di capi bovini, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (Quadro C1, sez. II) e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

Qualora l'allevamento sia oggetto di soccida, il contratto tra soccidante e soccidario (da esibire all'Organismo Pagatore ARCEA) regolerà i rapporti tra i soggetti.

Il sostegno, disciplinato all'art. 3(3) del DM 29 luglio 2009, è articolato in 2 tipologie alternative:

1. Oggetto del sostegno è ciascun bovino macellato, allevato in conformità ad un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000, a condizione che il disciplinare rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 12 del decreto ministeriale 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento o metodo di ingrasso, alimentazione degli animali nonché a razza o tipo genetico. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 50€/capo.
2. Oggetto del sostegno è ciascun bovino macellato, certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 o in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ritenuti eleggibili ai fini dell'applicazione del presente paragrafo con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro il 31 gennaio dell'anno pertinente. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 90€/capo.

In particolare, sono ammessi a premio i bovini, maschi e femmine, allevati nel rispetto delle prescrizioni anzidette per almeno 7 mesi consecutivi nelle aziende di allevamento del richiedente, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, vengono macellati in età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi.

Possono essere ammessi al premio solo bovini macellati entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

Nel caso in cui il detentore non abbia richiesto l'aiuto di cui al precedente punto 1, questo può essere erogato al proprietario dell'allevamento che ne abbia fatto richiesta.

7.2.1.1.2 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine

L'art. 100 del reg. CE 73/09 fornisce le seguenti definizioni:

- a. "pecora", la femmina della specie ovina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età;
- b. "capra", la femmina della specie caprina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età;
- c. "superficie foraggera", la superficie di cui all'art. 2, lett. k), del Reg. (CE) n. 1120/2009.

Possono accedere al pagamento del sostegno gli allevatori di ovicaprini, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (Quadro C1, sez. III) e che, al 31 dicembre dell'anno di



campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati dell'Anagrafe Nazionale Zootecnica di Teramo, risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

Il sostegno, disciplinato all'art. 4 del DM 29 luglio 2009, è articolato in 4 tipologie:

1. Oggetto del sostegno è ciascun montone di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritto al libro genealogico o al registro anagrafico, acquistato direttamente da allevamenti iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico (art. 4, comma 1 a) DM 29 luglio 2009). L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 300€/capo, ed è subordinato ad un rapporto montoni/pecore nel gregge non inferiore a 1/30. L'allevatore è tenuto a fornire la documentazione giustificativa relativa alle caratteristiche del montone.

Nel caso in cui il detentore non abbia richiesto l'aiuto, questo può essere erogato al proprietario dell'allevamento che ne abbia fatto richiesta.

Qualora l'allevamento sia oggetto di soccida, il contratto tra soccidante e soccidario (da esibire all'Organismo Pagatore ARCEA) regolerà i rapporti tra i soggetti.

2. Oggetto del sostegno (art. 4, comma 1 b) DM 29 luglio 2009) è ciascun montone di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, di età inferiore a 5 anni, iscritto al libro genealogico o al registro anagrafico, detenuto in azienda per almeno 7 mesi consecutivi nell'anno di campagna. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 70€/capo, ed è subordinato ad un rapporto montoni/pecore nel gregge non inferiore a 1/30. L'allevatore è tenuto a fornire la documentazione giustificativa relativa alle caratteristiche del montone.

Nel caso in cui il detentore non abbia richiesto l'aiuto, questo può essere erogato al proprietario dell'allevamento che ne abbia fatto richiesta.

Qualora l'allevamento sia oggetto di soccida, il contratto tra soccidante e soccidario (da esibire all'Organismo Pagatore ARCEA) regolerà i rapporti tra i soggetti.

3. Oggetto del sostegno è ciascun ovicaprino macellato, certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, ovvero certificato ai sensi di sistemi di qualità riconosciuti (art. 4, comma 1, lett. c) del DM 29 luglio 2009). Detti sistemi di qualità devono essere conformi a quanto specificato dall'art. 22, par. 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006. L'allevatore al quale viene riconosciuto il diritto all'aiuto è colui che ha detenuto il capo fino alla macellazione. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 15€/capo.
4. Oggetto del sostegno è ciascuna pecora e/o capra allevata nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1 UBA per ettaro di superficie foraggera (art. 4, comma 1, lett. c), del DM 29 luglio 2009). L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 10€/capo. Ai fini del pagamento dell'aiuto è necessario che nella domanda siano specificamente indicate le superfici foraggere aziendali. Qualora l'allevatore abbia dichiarato, nella domanda di aiuto, il pascolamento di tutte le specie zootecniche aziendali, queste ultime sono prese in considerazione ai fini del calcolo del carico UBA/ha, da effettuarsi secondo quanto previsto dall'allegato V del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Nel caso in cui il detentore non abbia richiesto l'aiuto, questo può essere erogato al proprietario dell'allevamento che ne abbia fatto richiesta.

Qualora l'allevamento sia oggetto di soccida, il contratto tra soccidante e soccidario (da esibire all'Organismo Pagatore ARCEA) regolerà i rapporti tra i soggetti.

L'agricoltore che richiede il premio deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro 5 del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.arcea.it e relativi al codice intervento 178.

7.2.1.1.3 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio d'oliva

Possono accedere al pagamento del sostegno i conduttori di aziende olivicole iscritte al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 e succ mei e i produttori olivicoli che hanno ottenuto la certificazione di prodotto biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo all'agricoltura biologica.

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 1 euro per chilogrammo di olio extravergine di oliva certificato.

L'agricoltore, le cui superfici olivetate sono individuate nel fascicolo aziendale, è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento (Quadro C, sez. II, riquadro 3) e a produrre la documentazione comprovante il quantitativo di olio certificato.

A questo fine, è necessario che questi presenti una attestazione rilasciata dall'Ente competente alla certificazione, anche della quantità, in capo all'azienda richiedente l'aiuto, dalla quale siano rilevabili:

- l'Ente competente alla certificazione, anche della quantità;
- il quantitativo di olio certificato proveniente dalle olive prodotte in azienda;
- la campagna di produzione cui il quantitativo certificato fa riferimento.

Qualora l'agricoltore abbia conferito mandato ad un CAA, dovrà consegnare presso il CAA stesso l'attestazione sopra descritta e il CAA dovrà inserire nel SiAN le informazioni in essa riportate.

Qualora l'agricoltore non abbia conferito mandato ad un CAA, dovrà far pervenire all'OP ARCEA l'attestazione richiesta, inviandola tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.arcea.it

Il periodo di riferimento annuale inizia il 1° luglio dell'anno che precede l'anno di presentazione della domanda e si conclude il 30 giugno dell'anno successivo. La campagna di produzione ammissibile al sostegno è la campagna 2013-2014.

7.2.1.1.4 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità latte

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori che producono latte crudo di vacca, che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (Quadro C, sez. II, riquadro 4) e che risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 6 del D.M. 29 luglio 2009.



L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 15 euro per tonnellata di prodotto.

Le analisi richieste dal DM 29 luglio 2009 dovranno essere eseguite presso laboratori che già operano ai sensi della normativa di settore. Le procedure per le determinazioni analitiche dovranno essere quelle già effettuate nell'ambito dell'applicazione del Reg. CE 853/2004 e indicate, in particolare, nell'ALLEGATO II del Reg. (CE) N. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, dispone nella SEZIONE IX: LATTE CRUDO E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI TRASFORMATI/CAPITOLO I: LATTE CRUDO – PRODUZIONE PRIMARIA/III. CRITERI PER IL LATTE CRUDO, al punto 3. a) i).

I quantitativi ammissibili al pagamento sono determinati sulla base della media di tutte le analisi mensili (e, in ogni caso, almeno due) relative ad ogni parametro qualitativo previsto dal DM 29 luglio 2009, eseguite per tutti i mesi dove risulta una produzione di latte crudo.

La media deve essere espressa come media geometrica¹ delle analisi relative alla carica batterica ed alle cellule somatiche e come media aritmetica² per le proteine, nel periodo di produzione considerato.

Nell'ambito del periodo di produzione sono ammessi due mesi di produzione dichiarata al SIAN per le consegne o autocertificata per le vendite dirette con una sola analisi.

Per i produttori ubicati in montagna (art. 2 DM 31 luglio 2003) o con una quota di riferimento non superiore a 60.000 kg, è ammessa una sola analisi al mese.

Per i mesi in cui non risultano consegne o non viene dichiarata la produzione di latte, la determinazione dei quantitativi ammissibili è effettuata senza tenere conto, nel calcolo della media, di tali mesi.

In presenza di produzioni commercializzate/vendute direttamente senza le corrispondenti analisi il premio non sarà erogato per l'intero quantitativo richiesto a premio.

Per i produttori che operano sia in consegne che in vendite dirette, se le due produzioni sono contemporanee, **le analisi effettuate per i quantitativi in consegne sono valide anche per i quantitativi in vendite dirette.**

Per i produttori che siano titolari di più aziende detentrici di quota, la determinazione delle quantità prodotte, le verifiche qualitative e la conseguente determinazione dei quantitativi ammissibili sono effettuate **separatamente** per ciascuna azienda.

Per i produttori che, ai sensi del regime delle quote latte, commercializzano latte vaccino attraverso consegne ai primi acquirenti riconosciuti, i dati produttivi devono essere quelli relativi ai quantitativi consegnati mensilmente non rettificati e desumibili dalle dichiarazioni mensili rilevabili nel SIAN, inserite a cura dei primi acquirenti.

Per i produttori che commercializzano latte vaccino attraverso vendite dirette, essi dovranno provvedere a trasmettere all'OP ARCEA le informazioni relative al quantitativo prodotto al netto dell'autoconsumo,

¹ E' la radice ennesima del prodotto di n termini

² Si ottiene sommando i dati e dividendo la somma ottenuta per il numero di osservazioni

mensilmente nell'anno della domanda, utilizzando il Quadro LV del modello riportato in allegato alle presenti istruzioni operative.

I risultati delle analisi qualitative ed igienico sanitarie riferiti a ciascun mese di rilevazione per ciascuna azienda detentrica di quota e, per i soli produttori in vendite dirette, le informazioni di cui al paragrafo precedente, sono immessi nel SIAN ad opera del CAA che ha trasmesso la domanda unica o, nel caso di presentazione diretta all'OP ARCEA, dall'OP stesso I produttori dovranno provvedere a trasmettere all'OP ARCEA le informazioni relative utilizzando il Quadro LA del modello riportato in allegato alle presenti istruzioni operative.

7.2.1.1.5 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco

Le disposizioni applicative del sostegno in questione sono riportate nella circolare ACIU.2010.160 del 3 marzo 2010 e smi.

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori che, sulla base di un contratto di coltivazione:

- consegnano ad una impresa di prima trasformazione tabacco dei gruppi varietali 01, 02, 04 e 03 con esclusione della varietà Nostrano del Brenta, che risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste. L'importo massimo unitario del pagamento supplementare non può superare 2 euro/kg.
- consegnano tabacco della varietà Kentucky destinato alla produzione di fascia ad una impresa di prima trasformazione (produzione di sigari di qualità). L'importo massimo unitario del pagamento supplementare non può superare 4 euro/kg.
- consegnano tabacco della varietà Kentucky Nostrano del Brenta ad una impresa di prima trasformazione (produzione di sigari di qualità). L'importo massimo unitario del pagamento supplementare non può superare 2,5 euro/kg.

Il sostegno è destinato alle consegne effettuate dal 1° settembre 2014 al 15 marzo dell'anno successivo.

L'agricoltore che ha stipulato un contratto di trasformazione è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento (Quadro C, sez. I), ad indicare gli estremi del contratto stipulato e a fornire la documentazione giustificativa dell'avvenuta consegna, con l'indicazione dei quantitativi ammissibili all'aiuto.

7.2.1.1.6 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori che coltivano barbabietola da zucchero secondo le ordinarie pratiche agronomiche ed utilizzano sementi certificate, **confettate e caratterizzate** per l'areale e le condizioni di coltivazione nelle quali vengono impiegate (art. 8 del DM 29 luglio 2009, come modificato dal DM 8139 del 10 agosto 2011).

Il quantitativo di semente da utilizzare non deve essere inferiore a 1,2 unità di seme confettato per ettaro (equivalente a 120.000 semi).

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento (Quadro C, sez. I, riq. 822), a indicare le superfici interessate dalla coltura e ad allegare copia

dei cartellini varietali. Qualora il cartellino non sia integro l'agricoltore è tenuto ad allegare copia della fattura di acquisto delle unità di seme utilizzate, in cui sia indicata la varietà certificata.

L'agricoltore che richiede il premio (codice intervento: 174) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro 5 del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.arcea.it.

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 400 euro per ettaro.

7.2.1.1.7 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della Danae racemosa

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori di Danae racemosa (Ruscus) per la produzione di fronde recise, a condizione che i produttori medesimi adottino un disciplinare di produzione volontario riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla Regione di produzione finalizzato al miglioramento della qualità del prodotto. Detti sistemi di qualità devono essere conformi a quanto specificato dall'art. 22, par. 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006.

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento (Quadro C, sez. I, riqu. B23), a indicare le superfici interessate dalla coltura e fornire indicazione del disciplinare di produzione adottato.

Ciascun appezzamento destinato alla coltivazione della danae racemosa al di fuori della Liguria deve avere la dimensione minima di 500 metri quadri, in coerenza con l'art. 1 comma 5 del DM 15 marzo 2005. Qualora il disciplinare di produzione cui l'agricoltore aderisce prevedesse dimensioni minime diverse (ma non inferiori ai 100 metri quadri), tale dimensione sarà ritenuta applicabile agli appezzamenti ricadenti nell'ambito territoriale del disciplinare medesimo. Ciascun appezzamento situato in Liguria deve avere la dimensione minima di 100 metri quadri, in coerenza con le disposizioni del disciplinare di produzione adottato dalla Regione Liguria.

L'agricoltore che richiede il premio (codice intervento: 175) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro 5 del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.arcea.it.

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 15.000 euro per ettaro, con un massimale di 10.000 euro per produttore.

7.2.1.2 Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi

7.2.1.2.1 Avvicendamento biennale

Possono accedere al pagamento del sostegno gli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento biennale, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

La misura dell'avvicendamento è consentita nelle regioni indicate nell'all. V al DM 29 luglio 2009.

La condizione è che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella medesima superficie, di:

- Cereali autunno-vernini: *Frumento duro, Frumento tenero, Orzo, Avena, Segale, Triticale, Farro.*
- Miglioratrici: *Pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla; Foraggere avvicendate ed erbai con presenza di essenze di leguminose; soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola; Maggese vestito.*

Con riferimento all'elenco ora riportato, si intende per "Maggese vestito" una superficie a seminativo mantenuta a riposo con presenza di una copertura vegetale durante tutto l'anno.

L'allegato 6 del DM 29 luglio 2009, sostituito dall'art. 2, comma 1, D.M. 25 febbraio 2010 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.M. 10 agosto 2011, stabilisce che:

"Per la coltivazione di frumento duro, a decorrere dalla domanda 2013, gli agricoltori hanno l'obbligo dell'utilizzo di semente certificata. Non sono soggetti a tale obbligo gli agricoltori che coltivano frumento duro ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alle produzioni biologiche."

Nel caso in cui coltivi grano, quindi, l'agricoltore è tenuto ad indicare, per ciascun appezzamento, la varietà certificata coltivata (Quadro 5, riquadro 4 del modulo di domanda). L'agricoltore che coltiva grano duro utilizzando sementi biologiche di varietà non certificate è tenuto a indicare specificamente le superfici interessate (Quadro 5, riquadro 5 del modulo di domanda).

I quantitativi minimi di semente certificata (pre-base, base, 1^a e 2^a riproduzione) da utilizzare ai fini del pagamento del premio supplementare, sono fissati per ettaro e devono essere almeno pari a 160 kg/ha, come disposto dalla circolare ACIU.2012.414 del 19 ottobre 2012.

I suddetti quantitativi (espressi in Kg.) devono essere indicati dal produttore negli appositi campi contenuti nel Quadro C2 – sezione VIII - del modulo di domanda.

In allegato alla domanda dovrà essere prodotta la seguente documentazione di seguito indicata.

a. copia delle fatture di acquisto delle sementi certificate recanti il quantitativo di semente utilizzata e l'indicazione dei riferimenti dei cartellini ufficiali INRAN-ENSE o omologo Organismo ufficiale di certificazione concernenti:

- identificazione della partita "INRAN-ENSE"
- Categoria
- Specie
- Varietà

La data di acquisto desumibile dalla fattura o dal documento di trasporto (d.d.t.), per le varietà autunno vernine, non potrà essere successiva al 28 febbraio 2014, mentre per le varietà primaverili non potrà essere successiva alla data di presentazione della domanda. Si fa presente che ai sensi dell'allegato VI del DPR 1065/1973, - regolamento legge sementiera - contenente disposizioni che regolano la durata della

dichiarazione di germinabilità delle sementi in commercio, in imballaggi non a tenuta di umidità, la durata di efficacia della germinabilità, di cui all'articolo 11 della legge 1096/71, è pari a mesi 9 per i cereali a paglia [ed a 12 mesi per il mais, le foraggere e le oleaginose] dall'acquisto della semente stessa.

Nel caso in cui la fattura non sia intestata al richiedente, è necessario indicare il codice fiscale dell'intestatario della fattura stessa.

b. Qualora la fattura non sia completa delle informazioni di cui al precedente punto, il produttore deve obbligatoriamente allegare copia dei cartellini ufficiali.

La seguente documentazione deve essere detenuta in azienda per almeno 5 anni ed esibita in caso di controllo:

- originali delle etichette ufficiali dei cartellini INRAN-ENSE³. Nel caso in cui la coltura sia destinata alla produzione di sementi ufficialmente certificate e pertanto soggetta ai prescritti controlli da parte dell'INRAN-ENSE, in sostituzione degli originali dei cartellini ufficiali il produttore è tenuto a esibire copia della "dichiarazione di ritiro dei cartellini" rilasciata dall'Ente stesso;
- copia fatture di acquisto.

L'agricoltore che coltiva grano duro ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alle produzioni biologiche, e non utilizza sementi di varietà certificate sulle superfici interessate da tali produzioni, è tenuto ad allegare una dichiarazione rilasciata dall'Organismo di Controllo riconosciuto dal MiPAAF contenente l'indicazione puntuale delle informazioni necessarie alla individuazione delle superfici interessate da tale coltivazione, per cui è stato richiesto il sostegno specifico per l'avvicendamento biennale, e a fornire l'indicazione del codice di identificazione dell'organismo di controllo.

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento (Quadro C, sez. I, riqu. B24) e a indicare le superfici interessate dall'avvicendamento.

L'agricoltore che richiede il premio (codice intervento: 176) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto e varietà riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.arcea.it.

Le particelle catastali che sono state avvicendate già nel 2013 e che sono state sottoposte a riordino catastale (accorpamento/frazionamento) devono essere specificamente elencate nel quadro S1 del modello di domanda unica. La documentazione relativa alla variazione catastale dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 100 euro per ettaro.

³ Sono da considerarsi equivalenti a quelli INRAN-ENSE i cartellini ufficiali rilasciati da analoghi organismi ufficiali di certificazione di altri paesi dell'Unione Europea, ovvero rilasciati secondo gli schemi OECD/OCSE". In quest'ultimo caso, i cartellini debbono riportare l'indicazione "Regole e norme CE" (in inglese: "EC rules and standards").

7.2.1.3 Sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

7.2.1.3.1 Assicurazioni

Possono accedere al pagamento del sostegno gli agricoltori che stipulano polizze assicurative o aderiscono a polizze assicurative collettive ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, agevolate con il contributo pubblico per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizootie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30% della produzione media annua.

Il contributo a favore di ogni agricoltore non deve superare il 65% della spesa per il pagamento dei premi di assicurazione. Le spese sostenute dagli Stati membri per l'erogazione dei contributi finanziari sono cofinanziate dalla Comunità nella misura del 75% del contributo finanziario.

Sono ammissibili al contributo i contratti che coprono, al massimo, la produzione di un anno. Se il contratto copre un periodo che si estende su due anni civili, la compensazione non può essere versata due volte per lo stesso contratto.

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento (Quadro C, sez. II, riqu. 5), a comunicare il numero della polizza assicurativa, a fornire una copia del contratto e la prova del pagamento del premio.

L'informatizzazione delle polizze, in applicazione delle disposizioni riportate nella circolare Agea n. ACIU.2013.806, non può superare il termine inderogabile del 30 novembre successivo alla presentazione della domanda unica. Il rispetto del termine perentorio dell'informatizzazione delle polizze costituisce condizione di ammissibilità all'aiuto.

I dati di polizza devono trovare rispondenza nei rispettivi dati del fascicolo aziendale concernenti le superfici e gli animali. Pertanto, ai fini di evitare disguidi e anomalie è opportuno che prima della stipula delle polizze agevolate, i produttori agricoli verifichino che gli allevamenti e le superfici su cui insistono le strutture e le colture da assicurare siano riportati nel fascicolo aziendale, e all'occorrenza dovranno provvedere alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo stesso.

Deve inoltre esserci rispondenza tra la resa unitaria riportata nella polizza e la resa unitaria massima definita a livello regionale/provinciale/comunale, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto 31 gennaio 2013 n. 1934 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, alla circolare esplicativa n. 4662 dell'11 marzo 2013 del medesimo Ministero e alla circolare di Agea n. ACIU.2013.806. In particolare, il comma 12, dell'art. 3 del Decreto 31 gennaio 2013 n. 1934, in materia di determinazione dei valori assicurabili delle produzioni vegetali, ed in particolare delle rese unitarie massime assicurabili da considerare per il calcolo dei valori assicurati, ha attribuito alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza a quantificare dette produzioni medie unitarie annuali per prodotto/tipologia colturale che rappresentano le quantità unitarie massime assicurabili per le polizze agevolate.



Ai fini della determinazione dei valori assicurabili, il singolo produttore può utilizzare la propria produzione media unitaria triennale per prodotto/tipologia culturale se è in grado di attestarla con opportuna documentazione fiscale e contabile aziendale. La documentazione fiscale, contabile ed in generale ogni altra documentazione idonea a dimostrare che la resa media aziendale dichiarata dal produttore sia reale ed effettiva deve essere resa disponibile su richiesta dell'Organismo Pagatore.

Qualora il produttore rientri in questa casistica, deve presentare agli Organismi collettivi di difesa nel caso di polizze collettive, al CAA o all'Organismo pagatore nel caso di polizze singole, apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, redatta secondo il modello allegato alla circolare ACIU.2013.806.

L'art. 2, comma 5, del D.lgs n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e l'art. 5, comma 1, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 8809 del 20 aprile 2011 stabiliscono che la sottoscrizione delle polizze assicurative può avvenire, alternativamente, in forma collettiva o individuale.

Conseguentemente, un produttore non può sottoscrivere nella stessa campagna assicurativa contemporaneamente polizze singole e collettive nel territorio di competenza dell'Organismo collettivo al quale aderisce.

Il principio dell'alternatività opera sia nel caso in cui le polizze siano sottoscritte per prodotti/cultura diversi, sia nel caso in cui le polizze siano sottoscritte per comuni diversi, qualora detti comuni rientrino nel territorio di competenza dell'Organismo collettivo al quale il produttore aderisce.

Il rimborso da parte dei produttori ai Consorzi di difesa del pagamento dei premi da questi effettuati in relazione alle polizze stesse, deve essere effettuato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

7.2.1.4 Demarcazione degli aiuti

L'articolo 12, comma 5, del DM 29 luglio 2009 stabilisce dispone che *"a decorrere dal 1° gennaio 2010 il fatto generatore che contempra l'erogazione di un aiuto in base agli articoli da 3 a 10 non può essere preso in considerazione per il calcolo degli aiuti contenuti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale. La disposizione si applica anche nei casi in cui le disposizioni relative ai programmi di sviluppo rurale siano adottate successivamente all'emanazione del presente decreto."*

In caso di aiuti per il I e il II pilastro per i quali il fatto generatore dell'aiuto sia il medesimo, l'aiuto stesso è ammissibile solo in relazione alle richieste presentate nella domanda unica.

Pertanto, nell'ambito dello Sviluppo Rurale si procederà al blocco del pagamento per i beneficiari che, avendo effettuato richiesta di ammissione al sostegno specifico di cui all'art. 68 del Reg. CE 73/09, risultassero aver presentato anche una domanda per una delle misure dello Sviluppo Rurale interessate dalla demarcazione.

La seguente tabella illustra le regole generali della demarcazione tra aiuti previsti nel I Pilastro ai sensi dell'art. 68 del reg. CE n. 73/2009 e programmi di sviluppo rurale ai sensi della normativa vigente.

Qualora vengano adottati nuovi piani di sviluppo rurale nell'anno 2014 ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 che possano comportare diverse regole di demarcazione, verranno emanate conseguenti disposizione operative.

Art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - D. M. 29/07/2009		Sovrapposizione con PSR	Demarcazione	Motivazione	Livello di demarcazione	Modalità di controllo
Settore Bovino (Art. 3)	Art. 3, c. 1 - Pagamenti ai detentori di vacche nutrici delle razze da carne ed a duplice attitudine iscritte ai LG ed ai registri anagrafici (All. 1 del DM):	per vitello nato da vacche nutrici pluripare (art. 3, c. 2)	NO		Non si riscontra sovrapposizione in quanto l'art. 68 prevede che l'animale ammissibile sia il vitello (cfr nota MIPAAF del 28.3.2011 n. 2340)	
		per vitello nato da vacche nutrici primipare (art. 3, c. 2)	NO			
		per vitello nato da vacche nutrici a duplice attitudine (art. 3, c. 2)	NO			
	Art. 3, c. 3 - Pagamenti a bovini di età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi al momento della macellazione, allevati presso le aziende per un periodo non inferiore a 7 mesi prima della macellazione e:	lett. a) allevati in conformità ad un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal Mipaaf ai sensi del reg. (CE) n. 1760/2000	NO		Non si riscontra sovrapposizione purché gli impegni contemplati nei disciplinari siano diversi. Il PSR deve prevedere il finanziamento di operazioni distinte da quelle dell'art. 68 in termini di impegni e costi oggetto di aiuto	
	lett. b) certificati ai sensi del reg. (CE) n. 510/2006 o in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal Mipaaf	SI <u>Misura 132</u>	La Misura 132 del PSR non potrà prevedere interventi a favore dei detentori dei bovini oggetto dell'aiuto di cui all'art. 68 sia per quanto riguarda le DOP/IGP che in relazione ai bovini biologici (ove per sistemi di qualità riconosciuti dal Mipaaf si intendano bovini biologici) o viceversa		Programma	Per operazione

Art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - D. M. 29/07/2009	Sovrapposizione con PSR	Demarcazione	Motivazione	Livello di demarcazione	Modalità di controllo	
Settore Ovicaprino (Art.4)	<p><u>Art. 4, lett. a)</u> Acquisto, direttamente da allevamenti iscritti al LG o al registro anagrafico, di montoni, di genotipo ARR/ARR o ARR/ARQ, iscritti al LG o al registro anagrafico</p>	NO		Non si riscontra sovrapposizione in quanto l'art. 68 prevede un premio per l'acquisto o la detenzione di montoni di genotipi specifici e iscritti a LG o registri anagrafici		
	<p><u>Art. 4, lett. b)</u> Detenzione montoni, iscritti al LG o al registro anagrafico, di genotipo ARR/ARR o ARR/ARQ, iscritti al LG o al registro anagrafico, di età inferiore o uguale a 5 anni</p>	NO		mentre la Misura 132 copre i costi fissi di partecipazione a sistemi di qualità alimentari		
	<p><u>Art. 4, lett. c)</u> Macellazione capi certificati ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 o ai sensi di sistemi di qualità riconosciuti</p>	SI <u>Misura 132</u>	La misura 132 del PSR non potrà prevedere interventi a favore dei detentori dei capi oggetto dell'aiuto di cui all'art. 68 sia per quanto riguarda le DOP/IGP che in relazione ai capi biologici (ove per sistemi di qualità riconosciuti dal Mipaaf si intendano ovini biologici) o viceversa		Programma	Per operazione
	<p><u>Art. 4, lett. d)</u> Allevamento capi nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1 UBA/ha di superficie foraggera</p>	SI <u>Misura 214</u> (Per eventuali azioni i cui impegni siano legati alla riduzione del carico di bestiame)	<p>Nel caso in cui il PSR preveda un impegno di riduzione con densità superiore a 1 UBA/ha vi è sovrapposizione parziale rispetto all'articolo che necessita in caso di cumulo che "l'entità del sostegno sia determinata tenendo conto del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione" (art. 26 § 5 (3) reg. CE n. 1974/2006)</p> <p>Nel caso in cui il PSR preveda un impegno di riduzione con densità inferiore o uguale a 1 UBA/ha, qualora trattasi della "stessa" operazione questa potrà essere prevista in un solo strumento (PSR o art. 68). Mentre qualora l'operazione non si possa considerare la stessa tale impegno non può essere remunerato o i beneficiari dell'aiuto a titolo dell'art. 68 non possono beneficiare della Misura 214 o viceversa</p>			Per operazione o non remunerato o beneficiario

Art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - D. M. 29/07/2009	Sovrapposizione con PSR	Demarcazione	Motivazione	Livello di demarcazione	Modalità di controllo	
Olio di oliva (Art. 5)	Pagamenti ai produttori che conducono aziende olivicole nel rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del reg. (CE) n. 510/2006 e ai produttori olivicoli che certificano prodotto biologico ai sensi del reg. (CE) n. 834/2007	SI <u>Misura 132 (o Misura 214 per biologico)</u>	Il PSR non potrà prevedere aiuti nell'ambito della misura 132 per lo stesso prodotto DOP/IGP o Biologico (o viceversa); (Se la certificazione del biologico è presa in conto nella 214, l'importo della certificazione deve essere detratto dal calcolo in caso di cumulo)	Poiché il Decreto nazionale Art. 68 non precisa "il fatto generatore dell'aiuto" si può ritenere a giusto titolo che sia lo stesso per entrambi gli strumenti (132 e art. 68) (salvo per biologico in caso di certificazione ripresa nella 214)	Programma	Per operazione
Latte (Art. 6)	Pagamenti ai produttori di latte crudo di vacca nel rispetto dei requisiti indicati dal DM	NO				
Tabacco (Art. 7)	Pagamenti ai produttori di tabacco destinato alla produzione di sigari di qualità che, sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano tabacco delle varietà Kentucky destinato alla produzione di fascia e Nostrano del Brenta ad un'impresa di prima trasformazione. I pagamenti sono concessi per i quantitativi che rispettano i requisiti di cui all'Al. 3 del DM. Per il Kentucky i pagamenti sono concessi per i quantitativi per i quali l'impresa di prima trasformazione ha corrisposto al produttore un prezzo non inferiore a 4,5 euro/kg.	NO				
	Pagamenti ai produttori che, sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano ad un'impresa di prima trasformazione tabacco dei gruppi varietali 01, 02, 04 e 03 (esclusa var. Nostrano del Brenta). I pagamenti sono subordinati al rispetto di requisiti (vedi Al. 2 del DM) che devono sussistere al momento della consegna del prodotto all'impresa	NO				
Zucchero (Art. 8)	Pagamenti ai produttori che utilizzano sementi certificate e confettate	NO				
Floricoltura (Art. 9)	Pagamenti ai produttori di fronde recise di <i>danae racemosa</i> a condizione che adottino un disciplinare di produzione volontario riconosciuto dal Mipaaf o dalla Regione finalizzato al miglioramento della qualità (vedi Al. 4 del DM)	NO				

Art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - D. M. 29/07/2009	Sovrapposizione con PSR	Demarcazione	Motivazione	Livello di demarcazione	Modalità di controllo
Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi (Art. 10)	Pagamenti in favore degli agricoltori delle Regioni elencate nell'Al. 5 del DM 29/07/2009 che attuano tecniche di avvicendamento	NO	Nel caso in cui nei PSR siano presenti azioni analoghe di sostegno alle rotazioni, le Regioni dovranno decidere se continuare con l'azione dei PSR o adottare la misura ex art. 68	Programma / Per operazione (la stessa operazione può essere inserita in un solo strumento)	
			Nel caso in cui nei PSR siano previste le misure agro-ambientali afferenti a " biologico" ed "integrato" nelle quali la rotazione sia stata conteggiata nel calcolo dell'importo dell'aiuto, si dovrà procedere alla relativa decurtazione dell'importo percepito ex art. 68 dall'aiuto afferente al PSR biologico od integrato. In questo caso occorre dare dimostrazione nei PSR dei calcoli applicati per stabilire l'entità della decurtazione	Programma	
			Nel caso in cui sia possibile il cumulo tra gli aiuti dei PSR afferenti alle predette misure "biologico" ed "integrato" ed il sostegno specifico ex art. 68, l'importo complessivamente percepito dal beneficiario non potrà superare quello fissato, per dette misure agro ambientali, dal relativo allegato del reg. (CE) n. 1698/2005. In questo caso, per evitare eventuali, anche parziali, sovracompensazioni, "l'entità del sostegno deve essere determinata tenendo conto del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione" (art. 26 § 5 (3) del reg. (CE) n. 1974/2006)	Programma	

8 COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E REGIMI DI INTERVENTO (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO)

L'agricoltore deve richiedere ciascun regime di aiuto nel rispetto delle compatibilità tra regimi di intervento.

L'agricoltore deve consultare la "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.arcea.it, contenente l'elenco delle singole destinazioni produttive (prodotti) ammissibili ai possibili interventi, nell'ambito dei diversi regimi d'aiuto.

Alcuni interventi non corrispondono al pagamento di un aiuto, ma costituiscono informazioni necessarie e obbligatorie ai sensi della normativa comunitaria (art. 13 e 14 del reg (CE) 1122/09 e disposizioni comunitarie in materia di condizionalità).

L'agricoltore, una volta identificata la destinazione produttiva da dichiarare nella domanda unica (sezione 1), verifica quali sono tutti i possibili interventi associabili ad essa (sezione 2) e per i quali è possibile richiedere un aiuto. L'ammissibilità della destinazione produttiva ad un intervento è rappresentata da una "X".

Alcuni interventi non sono tra loro compatibili, e la richiesta di pagamento dell'uno esclude automaticamente la possibilità di richiedere il premio per l'altro/altri.

L'agricoltore, prima di indicare i codici di intervento corrispondenti ai regimi di aiuto che intende richiedere, deve verificare le compatibilità secondo lo schema contenuto nell'Allegato 1 – Tabella delle "Compatibilità tra regimi di aiuto".

9 COMPATIBILITÀ TRA REGIMI DI AIUTO

Le compatibilità tra i diversi regimi di aiuto previsti dal reg. (CE) n. 73/2009 sono riportate nell'allegato 1 - Tabella delle "Compatibilità tra regimi di aiuto".

Di seguito vengono esaminate, per ciascun regime di aiuto, le possibili compatibilità con gli altri regimi.

I titoli basati sulla superficie (titolo III del reg. (CE) 73/2009)

Sono compatibili con:

- Gli aiuti a superficie e le foraggere pascolate ai sensi del DM 29 luglio 2009.

FORAGGERE (UTILIZZATE AI FINI DEL CALCOLO DEL CARICO DI UBA)(sostegno specifico DM 29 luglio 2009)

È compatibile con:



- i titoli basati sulle superfici
- avvicendamento biennale

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA CERTIFICATO (sostegno specifico DM 29 luglio 2009)

È compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici

TABACCO PER LA TRASFORMAZIONE (sostegno specifico DM 29 luglio 2009)

È compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici

ZUCCHERO (sostegno specifico DM 29 luglio 2009)

È compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici
- avvicendamento biennale

DANAEE RACEMOSA (sostegno specifico DM 29 luglio 2009)

È compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici

AVVICENDAMENTO BIENNALE (sostegno specifico DM 29 luglio 2009)

È compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici
- foraggiere per uba/ha (sostegno specifico)
- zucchero (sostegno specifico)

10 REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA UNICA

La domanda unica è predisposta in coerenza con gli articoli 12, 13 e 16 del reg. (CE) n. 1122/2009 e si basa sulle informazioni contenute nel fascicolo dell'azienda sulla quale esercita l'attività agricola.

10.1 Appezamenti

10.1.1 Tolleranza tecnica di misurazione delle superfici

È stata definita una tolleranza tecnica di misurazione, ai sensi dell'articolo 34, par. 1 del regolamento (CE) 1122/09.

Con tale definizione si intende la tolleranza ammessa in fase di accertamento e misurazione delle superfici dichiarate in domanda, dovute al sistema di controllo applicato, cioè il telerilevamento aereo.

In particolare, le modalità di calcolo della superficie ammissibile a seguito dell'applicazione della suddetta tolleranza sono le seguenti:

Se:

$(| \text{superficie dichiarata della parcella agricola} - \text{superficie misurata della parcella agricola} |) \leq (\text{perimetro della parcella agricola} * 1,5 \text{ m.})$

la superficie ammissibile di ogni parcella agricola è pari alla superficie dichiarata

altrimenti:

la superficie ammissibile di ogni parcella agricola è pari alla superficie misurata

Dunque, *la superficie dichiarata della parcella agricola* è un elemento di calcolo fondamentale.

La differenza tra la superficie dichiarata e la superficie misurata della parcella agricola, in valore assoluto, viene confrontata con il perimetro della parcella stessa, moltiplicato per il coefficiente di tolleranza 1,5 metri (zona cuscinetto). Se la differenza ottenuta è inferiore o uguale al prodotto tra perimetro e zona cuscinetto, la superficie ammissibile di ogni parcella agricola è ritenuta pari alla superficie dichiarata; altrimenti, a superficie ammissibile di ogni parcella agricola è ritenuta pari alla superficie misurata.

In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può essere superiore a 1,0 ha.

10.1.2 Superfici non agricole

L'ARCEA, a partire dal 2010, ha provveduto ad avviare il 2° ciclo triennale di aggiornamento del proprio GIS, attraverso una puntuale copertura territoriale.

L'aggiornamento del SIPA-GIS richiesto dai Servizi della Commissione UE ha il fine di riscontrare le eventuali modifiche di occupazione del suolo che siano intervenute rispetto al precedente triennio di riferimento (2010, 2011, 2012). Tale aggiornamento deve far emergere la variazione dell'occupazione del suolo da "agricola" a "non agricola" (c.d. "eclatanze").

La domanda unica 2014 deve tenere conto dell'eventuale identificazione di nuove superfici non agricole

10.2 Foraggiere permanenti

Le superfici investite a pascolo permanente sono ammissibili all'associazione con i titoli ordinari.

L'art. 34 del reg. CE 73/09 stabilisce che per "ettari ammissibili" si intenda qualsiasi superficie agricola dell'azienda, nonché qualsiasi superficie investita a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole.

L'OP ARCEA, pertanto, considera ammissibili le superfici a pascolo magro o superfici inerbite sottobosco solo nella parte in cui possono essere utilizzate per il pascolamento dell'erba o di altre piante erbacee da foraggio. Di conseguenza le superfici a pascolo magro con tara devono essere obbligatoriamente pascolate; vengono effettuati controlli al fine di verificare il rispetto di tale obbligo.

Inoltre, per le suddette superfici a pascolo magro o superfici inerbite sottobosco, ad esclusione della destinazione d'uso "PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI): PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI – PERMANENTE", il produttore deve indicare in domanda almeno una delle seguenti condizioni:

1. Pascolamento dei seguenti animali, registrati nella BDN: Bovini, Ovicaprini, Bufalini;
2. Pascolamento, per altri tipi di allevamenti diversi da bovini e ovini, non registrati in BDN (ad esempio equini, suini);
3. Cause di forza maggiore (esclusivamente legate agli allevamenti come, ad esempio, epizootia con i relativi documenti giustificativi).

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei terreni dichiarati a pascoli magri con tara/superfici inerbite sottobosco pascolati non coincida con il comune di ubicazione di stalla (reperibile dal codice ASL) e non sia ad esso limitrofo, è necessario dimostrare il pascolamento degli animali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici.

Sono perciò considerate ammissibili le superfici situate in comuni non limitrofi al comune di ubicazione della stalla, solo se il pascolamento è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo. Tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.

Qualora la superficie dichiarata a pascoli magri con tara/superfici inerbite sottobosco sia ubicata in comune diverso da quello ove ha sede l'allevamento e non ad esso limitrofo, l'effettiva utilizzazione del pascolo stesso deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo di un numero di bovini, ovini o caprini pari ad almeno:

· 0,5 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 50 giorni continuativi;

oppure

· 0,3 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 3 mesi continuativi;

oppure

· 0,2 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 5 mesi continuativi.

Si rammenta in ogni caso che, se pascolati, i pascoli magri con tara/superfici inerbite sottobosco rientrano nella categoria più generale dei pascoli permanenti; ai fini del rispetto dei vincoli di condizionalità il carico minimo di animali è pari ad almeno 0,2 UBA per ettaro di pascolo per anno, secondo quanto prescritto dal D.M. 22 dicembre 2009.

Nel caso di pascolamento in un comune diverso da quello in cui ha sede l'allevamento, è necessario dichiarare il codice pascolo che è stato indicato in BDN.

Si rinvia alla circolare ARCEA n. 3 del 30 marzo 2012.

Le destinazioni d'uso ammissibili sono elencate nella matrice prodotto/intervento. Tali destinazioni sono evidenziate con una "X".

10.2.1 Pascoli permanenti: costituzione e mantenimento

L'art. 3 del reg. (CE) 1122/2009 stabilisce per gli Stati membri l'obbligo di mantenimento della superficie investita a pascolo permanente.

Ai sensi dell'art. del reg. (CE) 1122/2009, ciascuno Stato membro provvede, infatti, affinché sia mantenuta la proporzione della superficie investita a pascolo permanente, dichiarata dagli agricoltori nel 2003 e maggiorata della superficie investita a pascolo permanente dichiarata nel 2005, rispetto alla superficie agricola totale. Gli Stati membri provvedono affinché la proporzione di cui sopra non diminuisca in relazione alla superficie investita a pascolo permanente, in misura superiore al 10%. L'obbligo si applica a livello nazionale.

La proporzione viene determinata in ciascun anno sulla base delle superfici dichiarate dagli agricoltori per l'anno in questione.

Si rammenta, inoltre, l'applicabilità dello *Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente, previsto dal DM 22 dicembre 2009.*

A questo fine, è necessario che gli agricoltori che conducono pascoli permanenti per una superficie pari ad almeno 75 are forniscano indicazioni relative ai capi che pascolano (Quadro P).

10.3 Localizzazione degli appezzamenti

Coloro che richiedono aiuti disaccoppiati non sono tenuti a descrivere gli appezzamenti aziendali.

È necessario individuare gli appezzamenti nel caso di richiesta di aiuti accoppiati e negli altri casi per i quali esistono specifici vincoli posti dalla normativa, e descriverli nel quadro 5.

Gli appezzamenti devono essere localizzabili e misurabili.



Di seguito sono esposte le modalità di localizzazione degli appezzamenti stessi.

Regime di aiuto	Riferimento normativo	Descrizione intervento		Dichiarazione delle superfici	dichiarazioni obbligatorie per l'agricoltore	Cod. intervento
USI DEL SUOLO AMMISSIBILI ALL'ATTIVAZIONE DEI TITOLI BASATI SULLA SUPERFICIE	TITOLO III, CAPITOLO 1, ART. 34 DEL REG. CE N. 73/2009	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	Ammissibili ex artt. 34 e 38 reg. (CE) 73/09	<u>Quadro D, B1</u>		026
			Disattivate	<u>Quadro D, B2 e Quadro S (tutte le particelle)</u>		
			Prati e pascoli naturali o seminati (superficie non avvicendata per almeno 5 anni)	<u>Quadro D, B3</u>	Allevamenti (Quadro P)	
			Occupate da pascoli magri con tara, pascolati	<u>Quadro D, B4 e Quadro S (tutte le particelle)</u>	dichiarazione di pascolamento (Quadro S)	
			Occupate da boschi, pascolati	<u>Quadro D, B5 e Quadro S (tutte le particelle)</u>	dichiarazione di pascolamento (Quadro S); nel caso in cui non ci siano % di tara provenienti da accertamento in campo, deve dichiarare la % di tara presumibile (20% o 50%), anche se si tratta di pascoli storici	
			bosco ceduo a rotazione rapida	<u>Quadro D, B6 e Quadro S (tutte le particelle)</u>	dichiarazione dell'ultimo anno di taglio o di impianto (Quadro S)	
			Ammissibili ex artt. 34, lett. b) reg. (CE) 73/09	<u>Quadro D, B8 e Quadro S (tutte le particelle)</u>		
	CANAPA (art. 39 REG. (CE) N. 73/2009)	CANAPA	<u>Quadro D, B7 e Quadro S (ciascuna particella)</u>	Superficie ricompresa nel Quadro D, B1	037	
USI DEL SUOLO NON AMMISSIBILI	ARTT. 34 e 38 del Reg. (CE) 73/09	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE non ammissibili	<u>Quadro D, B9</u>		031	

Regime di aiuto	Riferimento normativo		Descrizione intervento	Dichiarazione delle superfici	dichiarazioni obbligatorie per l'agricoltore	Cod. intervento
ALL'ATTIVAZIONE DEI TITOLI BASATI SULLA SUPERFICIE			DESTINAZIONI PRODUTTIVE non ammissibili e applicazione delle tare previste per i pascoli magri/boschi pascolati	Quadro D, B11		030
			DESTINAZIONI PRODUTTIVE ammissibili ma non utilizzabili o non richieste	Quadro D, B10 e Quadro S (tutte le particelle non richieste)		077
ART. 68 Reg.(CE) 73/09	TABACCO	ART. 7(1) DM 29/07/2009	TABACCO PER LA TRASFORMAZIONE	Quadro C, B18 e contratto	Quadro C2	171
		ART. 7(5) DM 29/07/2009	TABACCO PER SIGARI - NOSTRANO DEL BRENTA	Quadro C, B19 e contratto	Quadro C2	172
			TABACCO PER SIGARI - KENTUCKY	Quadro C, B20 e contratto	Quadro C2	173
	ZUCCHERO	ART. 8 DM 29/07/2009	ZUCCHERO	Quadro C, B21 e Quadro S (tutte le particelle)	Quadro C2	174
	FLORICOLTURA	ART. 9 DM 29/07/2009	DANAEE RACEMOSA	Quadro C, B22 e Quadro S (tutte le particelle)	Quadro C2	175
	AVVICENDAMENTO	ART. 10 DM 29/07/2009	AVVICENDAMENTO BIENNALE	Quadro C, B23 e Quadro S (ciascuna particella)	Quadro C2	176
	ZOOTECNIA OVINA E CAPRINA	ART. 4, lett. d) DM 29/07/2009	FORAGGERE (PER IL CALCOLO DEL CARICO DI UBA)	Quadro C, B24 e Quadro S (tutte le particelle)		178

10.4 Informazioni presenti nella domanda unica

La domanda unica 2014 contiene in sintesi le seguenti informazioni relative a:

Componenti della domanda	Contenuto	Dettaglio	Operazioni dal CAA	Quadro compilato da:
FRONTESPIZIO		Riporta l'indicazione della tipologia di domanda presentata, con l'eventuale riferimento alla domanda precedente	Indicare la finalità di presentazione	tutte le domande
QUADRO A	DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA E COORDINATE PER IL PAGAMENTO	La sez. 1 riporta tutti i dati di dettaglio dell'azienda richiedente il premio: titolare, rappresentante legale, ubicazione.	Precompilato.	tutte le domande
		La sez. 2 riporta le modalità di pagamento possibili.	indicare gli estremi del c/c	

Componenti della domanda	Contenuto	Dettaglio	Operazioni del CAA	Quadro compilato da:
<u>QUADRO B</u>	DATI DI RIEPILOGO AZIENDE CHE RICHIEDONO AIUTI ACCOPPIATI	Riporta i dati di riepilogo riguardanti superfici	Precompilato.	domande con richiesta di aiuti accoppiati disciplinati dal titolo IV del reg. (CE) 73/09 e canapa
<u>QUADRO C</u>	DATI DI RIEPILOGO AZIENDE CHE RICHIEDONO IL SOSTEGNO SPECIFICO	Riporta i dati di riepilogo riguardanti superfici E CAPI	Precompilato.	domande con richieste per il sostegno specifico relativo al miglioramento della qualità e dell'agroambiente
<u>QUADRO C1</u>	MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ - ZOOTECNIA		Barrare se di interesse	domande con richieste per il sostegno specifico relativo al miglioramento della qualità in zootecnia
<u>QUADRO C2</u>	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI di cui all'art. 68 del reg. CE 73/09, applicato dal DM 29 luglio 2009	Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti	Indicare gli allegati presenti e fornire informazioni da essi desumibili	domande con richiesta del sostegno specifico previsto dall'art. 68 del reg. (CE) 73/09
<u>QUADRO D</u>	RICHIESTA REGIME UNICO DI PAGAMENTO	Riporta la richiesta di partecipazione al RUP: richiesta di attivazione titoli, di accesso alla Riserva Nazionale da completare con la presentazione di una DAR	Indicare la quantità di titoli (tutti/parte) interessati dalla domanda e la superficie ammissibile ad essi associata.	domande con richiesta di aiuti disaccoppiati
<u>QUADRO D1</u>	ELENCO DEI TITOLI DI CUI SI RICHIEDE L'ATTIVAZIONE	Occorre indicare i titoli richiesti in pagamento	Barrare se di interesse	domande con richiesta di aiuti disaccoppiati, se non vengono richiesti tutti i titoli posseduti
<u>QUADRO D2</u>	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI RICHIESTI NEL REGIME UNICO DI PAGAMENTO (TITOLO III DEL REG. (CE) 73/09)	Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti	Indicare gli allegati presenti e fornire informazioni da essi desumibili	domande con richiesta di aiuti disaccoppiati relativi a pascoli magri
<u>QUADRO P</u>	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PASCOLI PERMANENTI	Occorre riportare informazioni relative al pascolamento delle superfici	Indicare gli allevamenti, per le verifiche di condizionalità	tutte le domande presentate da aziende con pascoli permanenti
<u>QUADRO S</u>	INDIVIDUAZIONE DEGLI APPEZZAMENTI	Riporta l'indicazione delle parcelle aziendali, con l'indicazione della superficie e della destinazione produttiva e la particella catastale di riferimento ovvero dell'elenco delle particelle che la compongono secondo le regole di localizzazione delle superfici	individuare gli appezzamenti e associarli al regime di intervento	tit. IV, art. 120: FAG art. 68: foraggiere per aiuti zootecnici - avvicendamento biennale - ruscus - barbabettoia RUP: superfici disattivate-pascoli magri con tara pascolati-boschi pascolati-cedui Canapa

Componenti della domanda	Contenuto	Dettaglio	Operazioni del CAA	Quadro compilato da:
<u>QUADRO S1</u>	INDIVIDUAZIONE DELLE PARTICELLE CATASTALI AVVICENDATE, OGGETTO DI ACCORPAMENTO/FRAZIONAMENTO CATASTALE	Riporta l'indicazione delle particelle catastali oggetto di avvicendamento (Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi ai sensi dell'art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 come applicato dall'art. 10 del D.M. 29/07/2009), sottoposte a frazionamento/accorpamento catastale	individuare gli appezzamenti già segnalati nell'ambito del fascicolo aziendale e verificarne la completezza, integrando eventualmente le segnalazioni nel particellario del fascicolo aziendale	art. 68: avvicendamento biennale-ESCLUSIVAMENTE per le particelle oggetto di accorpamento / frazionamento catastale
<u>QUADRO K</u>	DICHIARAZIONI E IMPEGNI	Dichiarazioni e impegni obbligatori per il richiedente		tutte le domande
<u>QUADRO J</u>	AGGIORNAMENTO DEL CATASTO	Quadro da presentare obbligatoriamente per il richiedente nella cui azienda siano presenti superfici		tutte le domande
<u>QUADRO Z</u>	COMUNICAZIONI	Comunicazioni ai sensi degli artt. 75 e 82 del reg. (CE) 1122/09	Indicare le fattispecie e gli allegati presenti	tutte le domande
<u>QUADRO Z1</u>	INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI INTERESSATI DA CALAMITA' NATURALI (fattispecie c)	Elenco degli appezzamenti/parcelle interessati da calamità naturali e dettaglio delle particelle	Indicare le informazioni di dettaglio	tutte le domande
<u>QUADRO Z2</u>	INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI/CAPI INTERESSATI DA CASO DI FORZA MAGGIORE OVVERO DA CIRCOSTANZA ECCEZIONALE (fattispecie d-f)	Elenco degli allevamenti/capi interessati da cause di forza maggiore ovvero da circostanze eccezionali	Indicare le informazioni di dettaglio	tutte le domande
<u>QUADRO Z3</u>	INDIVIDUAZIONE DEI FABBRICATI INTERESSATI DA CASO DI FORZA MAGGIORE OVVERO DA CIRCOSTANZA ECCEZIONALE (fattispecie e)	Elenco dei fabbricati interessati da cause di forza maggiore ovvero da circostanze eccezionali	Indicare le informazioni di dettaglio	tutte le domande
<u>QUADRO M</u>	ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE	Modello di riepilogo ad uso dell'operatore CAA, da inserire nel fascicolo cartaceo	Esaminare l'elenco per verificare l'adempimento di tutte le operazioni.	

10.4.1 Dichiarazioni relative all'uso del suolo

A partire dalla campagna 2007, le dichiarazioni presenti in domanda unica relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali vengono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per l'aggiornamento del catasto.



L'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 Convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui sopra, rese dai soggetti interessati alla presentazione delle domande di pagamento inoltrate all'organismo pagatore competente e sottoscritte con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Quadro J allegato alla domanda) esonerano i soggetti obbligati dall'adempimento previsto dall'articolo 30 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con la sottoscrizione i dichiaranti attestano, altresì, di essere a conoscenza dell'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006, qualora le informazioni richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo, non siano fornite ovvero siano rese in modo incompleto o non veritiero.

L'ARCEA, sulla base degli elementi indicati nelle dichiarazioni, predisponde, per ogni particella, una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record definiti dall'Agenzia del Territorio. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'ARCEA trasmette a detta Agenzia, per ogni particella, le proposte di aggiornamento predisposte in base agli elementi contenuti nelle dichiarazioni rese nell'annata agraria conclusa.

L'Agenzia del Territorio provvede ad inserire i nuovi redditi oggetto delle variazioni colturali negli atti catastali, sulla base delle proposte di aggiornamento trasmesse dall'ARCEA, nonché a notificarli con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'ARCEA fornisce all'Agenzia del Territorio anche le informazioni relative ai fabbricati.

SEZIONE II: CONDIZIONALITA'

11 CONDIZIONALITÀ

Dal 1 gennaio 2005 sono entrate in vigore le norme relative alla "condizionalità", previste dai regolamenti che disciplinano la riforma della PAC.

Il regolamento CE 73/2009 prevede che il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi, sia condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.


L'art. 70, par. 2 del reg. CE 1122/2009 dispone che gli agricoltori che hanno ottenuto pagamenti per l'estirpazione, la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti negli anni 2011, 2012, 2013 o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde nel 2013, sono tenuti alla presentazione di una domanda unica di pagamento, anche qualora non venisse richiesto alcuno tra i regimi di sostegno previsti dal Reg. CE 73/2009.

L'elenco degli obblighi introdotti dalle norme sulla condizionalità è contenuto nel Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 22 dicembre 2009 e smi.

Ai sensi dell'art 22 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 22 dicembre 2009 le Regioni e Province Autonome definiscono con propri provvedimenti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Dm stesso, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencati negli allegati 1 e 2 del suddetto decreto.

Ai sensi dell'art. 4, par. 2 del Reg. (CE) 73/2009, le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori, anche attraverso mezzi elettronici, l'elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare. Le informazioni necessarie vengono desunte dalla consistenza aziendale presente nel SIGC.

Gli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali si applicano a qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/05 e successive modifiche ed integrazioni, dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni.



In relazione alle disposizioni e agli impegni relativi alla condizionalità di cui al titolo II Capitolo I del Reg. (CE) n. 73/2009, nonché alle vigenti norme nazionali di attuazione si rimanda a specifiche disposizioni di armonizzazione di AGEA coordinamento e alle istruzioni operative di campagna dell'Organismo Pagatore ARCEA.

Si rammenta che, qualora si applichi all'azienda lo Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente, previsto dal DM 22 dicembre 2009, è necessario che gli agricoltori che conducono pascoli permanenti per una superficie pari ad almeno 75 are forniscano indicazioni relative ai capi che pascolano (Quadro P).

Si rammenta, inoltre, che l'art. 11, par. 1, comma 3 stabilisce che "l'agricoltore tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 presenta un modulo di domanda unica per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi."

11.1 Scheda di Condizionalità

Il Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità mette a disposizione tutte le informazioni sugli obblighi di condizionalità attribuiti ad ogni azienda presente su SIAN, in relazione alle informazioni conosciute.

Il documento che raccoglie tali informazioni è la "scheda di condizionalità", disponibile nel SIAN per ciascun anno civile.

Questo documento è organizzato in maniera omogenea agli altri documenti di consultazione aziendale ed evidenzia, nei suoi quadri, le seguenti informazioni:

- identificativi dell'azienda e informazioni generali, relative all'anno civile. È presentato il quadro generale della condizionalità, indicati i Reg. CE di riferimento, gli obblighi particolari dei richiedenti aiuti per la misura 214;
- impegni attivi a carico dell'azienda: criteri di gestione obbligatori CGO e buone condizioni agronomiche e ambientali BCAA, anche in relazione alle zone SIC, ZPS, ZVN che dovessero interessare la consistenza territoriale dell'azienda;
- dati aziendali sintetici sulla storia aziendale relativa ai controlli di condizionalità degli ultimi cinque anni (2009 – 2013);
- dati di dettaglio nel caso di esiti negativi (presenza di infrazioni e riduzioni).

11.1.1 Agricoltori che hanno conferito mandato a un soggetto accreditato dall'OP ARCEA

Il soggetto accreditato alla trasmissione telematica dei dati della domanda dovrà consegnare a ciascun richiedente la scheda di condizionalità presente sul SIAN. Il richiedente dovrà sottoscrivere la scheda.

Qualora l'interessato non sottoscriva la propria scheda di condizionalità secondo le modalità di cui sopra, l'obbligo di informazione da parte dell'OP ARCEA si ha comunque per assolto.

11.1.2 Agricoltori che non hanno conferito mandato a un soggetto accreditato dall'OP ARCEA

La scheda di condizionalità presente sul SIAN sarà inviata da ARCEA all'indirizzo PEC dell'agricoltore richiedente per la sottoscrizione; questi dovrà restituirla all'indirizzo PEC di ARCEA: protocollo@pec.arcea.it



SEZIONE III: REQUISITI PER IL PAGAMENTO

12 Requisiti

In applicazione dell'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1122/2009, non sono corrisposti pagamenti, per i regimi di aiuto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009, per le domande con aiuto richiesto di importo inferiore a 100 (cento) Euro.

12.1 Certificato antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal Dlgs 159/2011, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 150.000 Euro, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea informativa antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura). L'interessato deve compilare il modello di dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, il cui fac-simile è allegato alle presenti istruzioni operative (allegati 7,8 e 9), sottoscriverlo e consegnarlo all'Organismo Pagatore ARCEA. Qualora l'agricoltore abbia conferito mandato ad un CAA, la predetta dichiarazione sostitutiva dovrà essere consegnata al CAA stesso e conservata nel fascicolo della domanda. Il CAA dovrà inserire nel SIAN la dichiarazione sostitutiva in formato immagine.

Qualora l'agricoltore non abbia conferito mandato ad un CAA, dovrà far pervenire la dichiarazione sostitutiva all'Organismo Pagatore ARCEA.

La dichiarazione sottoscritta, scannerizzata e accompagnata dal documento di identità, deve essere inviata, tramite la propria PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica: autorizzazione@pec.arcea.it

In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

Per una più puntuale disciplina operativa si rinvia alla circolare ARCEA N.05 del 23 maggio 2013

12.2 MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'ARCEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati." Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento. La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del

Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l’aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l’istituto di credito e il beneficiario richiedente l’aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico (codice IBAN), l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico”.

La norma ha sancito, all’art. 24, il principio di non responsabilità dell’Istituto di credito, conseguentemente, l’interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall’Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

12.3 informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali, che L’Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA), istituita con legge Regionale n. 13 art. 28 del 2005 – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ol style="list-style-type: none"> finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.
--	--

Modalità del trattamento	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 e CE 259/2008, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura "sensibile" e "giudiziaria" ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.</p>
Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA).</p> <p>La sede di ARCEA è in Via E. Molè - Trav. L. Di Bona - 88100 CATANZARO.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha il seguente indirizzo: http://www.arcea.it</p>
Responsabili del trattamento	<p>I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".</p> <p>Presso la sede dell'ARCEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di ARCEA, la Soc. SIN S.r.l., la Regione Calabria, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.</p>

<p>Diritti dell'interessato</p>	<p>L'articolo 7 del Codice riconosce all'interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile; 2. ottenere l'indicazione: <ol style="list-style-type: none"> a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati; 3. ottenerne: <ol style="list-style-type: none"> a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4. opporsi: <ol style="list-style-type: none"> a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. <p>L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica e l'integrazione, rivolgendosi al Titolare del trattamento mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.arcea.it con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy. Titolare del trattamento dei dati è l'Arcea, con sede in Via E. Molè – Trav. L. Di Bona - 88100 CATANZARO; l'elenco dei responsabili è disponibile presso la sede dell'Agenzia. Per l'esercizio dei diritti degli interessati, attesa la procedura indicata al precedente punto e) l'indirizzo di posta elettronica è il seguente: protocollo@pec.arcea.it</p>
--	---

12.4 Pubblicazione dei pagamenti

L'art. 11 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

13 RINVIO

La disciplina delle seguenti fattispecie:

- accesso alla Riserva Nazionale;



- criteri di controllo degli aiuti e modalità di riesame, comunicazione esiti dell'istruttoria del procedimento amministrativo, consultazione stato avanzamento procedimento amministrativo, termine di conclusione del procedimento;

è demandata ad appositi, successivi provvedimenti generali che l'Organismo Pagatore ARCEA emanerà.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Commissario Straordinario

Dott. Maurizio Nicolai

14 QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo alla campagna 2014.

Alcuni riferimenti normativi, sia pur abrogati dai regolamenti della nuova programmazione della politica agricola comunitaria 2014-2020 continuano ad essere vigenti finché compatibili.

NORMATIVA COMUNITARIA

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30/16 del 31 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche.

REGOLAMENTO (UE) N. 1310/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014

REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modifiche

Regolamento (CE) N. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e successive modifiche.

Regolamento (CE) N. 1121/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 e successive modifiche e integrazioni recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento.

Regolamento (CE) N. 1122/2009 della Commissione del 30 ottobre 2009 e successive modifiche e integrazioni recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo.

NORMATIVA COMUNITARIA DI CARATTERE GENERALE

REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1311/2013 DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020


REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 (G.U.U.E. n. L.209/1 dell'11 agosto 2005) relativo al finanziamento della politica agricola comune

Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 (G.U.U.E. n. L.171/90 del 23 giugno 2006) recante "modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR"

Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2011 della Commissione del 27 aprile 2011 (G.U.U.E. n. L.108/24 del 28 aprile 2011) che modifica il regolamento (CE) n. 259/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e per gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009



Regolamento di esecuzione (UE) n. 937/2012 della Commissione del 12 ottobre 2012 (G.U.U.E. n. L.280/1 del 13 ottobre 2012) che modifica i regolamenti (CE) n.1122/2009 e (UE) n. 65/2011 per quanto riguarda il metodo per la determinazione degli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del sostegno allo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e del sostegno al settore vitivinicolo di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

NORMATIVA NAZIONALE

Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009)

D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"

D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57"

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) "Codice in materia di protezione dei dati personali" che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997)

Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) "Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari" convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006) "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277, del 28 novembre 2006) recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052

Legge 6 aprile 2007, n.46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007) "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali"

Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008) Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale

D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i. (G.U. n. 303 del 31 dicembre 2009) "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" (condizionalità)

D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) "Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE"

Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"

D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 226 del 28 settembre 2011) "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012), recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"

D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (G.U. n. 52 del 2 marzo 2012) Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44

PROVVEDIMENTO del direttore dell'Agenzia del Territorio del 16 ottobre 2012, Prot. n. 49783 "Definizione delle modalità operative per l'aggiornamento del catasto nell'ambito delle dichiarazioni per i contributi agricoli, ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44."

Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

D.lgs. 15 novembre 2012 n. 218 (G. U. n. 290 del 15 novembre 2012) "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"

Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (G. U. n. 194 del 20 agosto 2013) "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"

PA DIGITALE

D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell'amministrazione digitale.



D.Lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

D.P.C.M. 22-7-2011 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 16 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

Circolare AGEA ACIU.2008.332 del 3 marzo 2008 – Reg. CE n. 1122/2009 – Applicazione della tolleranza amministrativa e della tolleranza tecnica di misurazione.

CIRCOLARE ACIU.2008.751 del 30 aprile 2008 - Domanda Unica 2008. Disponibilità delle parcelle ai sensi dell'art. 44(3) del Reg. (CE) n. 1782/2003, come modificato dal Reg. (CE) n. 146/2008.

DECRETO pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 marzo 2005. Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 1121/2009 della Commissione del 29 ottobre 2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

DECRETO MiPAAF del 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni. Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009

D.M. 10 novembre 2009. Disposizioni e condizioni per l'accesso al regime di pagamento unico agli agricoltori che aderiscono al regime di estirpazione dei vigneti.

D.M. 9 dicembre 2009. Disposizioni relative alla gestione dei pagamenti diretti

Circolare AGEA ACIU.2010.160

Settore Tabacco – Reg. (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009 art. 68 - D.M. 29 luglio 2009 - disposizioni applicative Circolare AGEA n. 8 del 19 marzo 2010 Settore Tabacco - Reg. (CE) n. 73/2009 del 19.1.2009, art. 68 - D.M. 29 luglio 2009 - Riconoscimento Associazioni di Produttori e Imprese di prima trasformazione - raccolto 2010 e successivi

Circolare AGEA ACIU.2010.202 e successive modifiche e integrazioni
Modalità e condizioni per l'accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni.

Circolare AGEA ACIU.2010.203

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso agli aiuti di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, attuato dai DM 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni.

Circolare AGEA ACIU.2011.693 del 6 dicembre 2011

Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero - art. 68 del reg. CE 73/2009 e D.M. 29 luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni

Circolare AGEA ACIU.2011.693

Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero – art. 68 del reg. (ce) n. 73/2009 e dm 29 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni

Circolare ARCEA n. 3 del 19 aprile 2013

Regg. CE n. 73/2009, n. 1698/2005, n. 1234/07 - Criteri e modalità per il calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare in seguito all'aggiornamento ("refresh") del SIPA-SIG sulle Domande di aiuto nel settore degli aiuti per superficie a partire dal 2010.

Circolare AGEA ACIU.2012.49

Settore Tabacco – Reg. (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009 art. 68 - D.M. 29 luglio 2009 - disposizioni applicative – raccolto 2012

Circolare AGEA ACIU.2012.414

Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi – art. 68 del reg. CE 73/2009 e DM 29 luglio 2009 – Chiarimenti e precisazioni

Circolare AGEA ACIU.2013.979

Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per la presentazione della domanda unica di pagamento ai sensi del Reg. (CE) 1782/03 – Pascolamento da parte di terzi


RISERVA NAZIONALE

DECRETO N. D/118 del 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 29 aprile 2005

Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale.

DECRETO N. 3478 del 23 marzo 2010

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005, a decorrere dal 2010.



REGISTRO NAZIONALE TITOLI

Legge 11 novembre 2005 n. 231

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. (GU n. 263 del 11-11-2005)

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00736 del 30 novembre 2005

Istituzione del Registro Nazionale Titoli

CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.00198 del 28 febbraio 2006

chiarimenti in ordine all'applicazione della circolare AGEA prot. ACIU.2005.736 del 30

CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.00258 del 29 marzo 2006

Proroga del termine per la registrazione dei movimenti su titoli da utilizzare nell'anno di trasferimento

CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.00128 del 2 marzo 2007

Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003), modifiche ed integrazioni alla circolare ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005.

15 DEFINIZIONI

Il Reg. (CE) N. 73/09 fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica, o una associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal titolo nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova sul territorio della Comunità ai sensi dell'art. 299 del Trattato e che esercita un'attività agricola;
- **azienda:** l'insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato membro;
- **attività agricola:** la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 6;
- **pagamento diretto:** un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno del reddito elencati nell'allegato I;
- **pagamenti relativi ad un determinato anno civile o pagamenti relativi al periodo di riferimento:** i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno/gli anni civili considerati, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno/quegli anni civili;

- prodotti agricoli: I prodotti elencati nell'allegato I del trattato, compreso il cotone ed esclusi i prodotti della pesca;
- superficie agricola: qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti o colture permanenti.

Il Regolamento (CE) N. 1120/09 fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

«seminativi»: terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;

«colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture e il bosco ceduo a rotazione rapida;

«pascolo permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio e i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; in questo contesto, per «erba o altre piante erbacee da foraggio» si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno); gli Stati membri possono includervi i seminativi elencati nell'allegato I;

«superficie foraggera»: la superficie aziendale disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento di animali, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite a una coltura mista; questa definizione non comprende:

- i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri,
- le superfici adibite ad altre colture ammissibili a un sostegno comunitario o a colture permanenti od orticole,
- le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei produttori di taluni seminativi, utilizzate nell'ambito del regime di aiuto per i foraggi essiccati o soggette a un programma nazionale di ritiro dalla produzione;

«vivai»: i vivai ai sensi dell'allegato I, punto G/5, della decisione 2000/115/CE della Commissione;

«bosco ceduo a rotazione rapida»: le superfici coltivate a specie arboree del codice NC 0602 90 41, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel terreno dopo la ceduzione con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva, figuranti in un elenco, che deve essere compilato dagli Stati membri a partire dal 2010, delle specie idonee all'uso come bosco ceduo a rotazione rapida e dei rispettivi cicli produttivi massimi;



«misure di sostegno specifico»: le misure di attuazione del sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Il Reg. (CE) n. 1122/09 fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

«parcella agricola»: una porzione continua di terreno, dichiarata da un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture; tuttavia, se nell'ambito del presente regolamento è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un gruppo di colture, tale uso specifico limita ulteriormente, se necessario, la parcella agricola; gli Stati membri possono stabilire criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole;

«pascolo permanente»: il pascolo permanente di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 ;

«sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000;

«banca dati informatizzata dei bovini»: la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

«registro»: il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004 o dell'articolo 3, lettera d), e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

«elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: gli elementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

«codice di identificazione»: il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000;

«irregolarità»: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione dell'aiuto in questione;

«domanda unica»: la domanda di pagamenti diretti nell'ambito del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie;

«regimi di aiuto per superficie»: il regime di pagamento unico, i pagamenti per superficie nell'ambito del sostegno specifico e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, ad eccezione di quelli di cui al titolo IV, sezioni 7, 10 e 11, del pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 126 del medesimo regolamento e del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 127 del medesimo regolamento;

«domanda di aiuto per animale»: una domanda per il versamento di aiuti nell'ambito del regime di premi nel settore delle carni ovine e caprine e dei regimi di pagamenti per i bovini, di cui al titolo IV,

rispettivamente sezioni 10 e 11, del regolamento (CE) n. 73/2009 e di pagamenti per capo o per unità di bestiame nell'ambito del sostegno specifico;

«sostegno specifico»: il sostegno di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009;

«uso»: l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l'assenza di coltura;

«bovini oggetto di domanda»: i bovini oggetto di una domanda di aiuto per animale nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini o nell'ambito del sostegno specifico;

«periodo di detenzione»: periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell'azienda in forza delle seguenti disposizioni del regolamento(CE) n. 1121/2009 :

- a. articoli 53 e 57, in riferimento al premio speciale per i bovini maschi;
- b. articolo 61, in riferimento al premio per le vacche nutrici;
- c. articolo 80, in riferimento al premio all'abbattimento;
- d. articolo 35, paragrafo 3, in riferimento agli aiuti versati per gli ovini e i caprini;

«detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;

«superficie determinata»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata a un numero corrispondente di diritti all'aiuto;

«animale accertato»: l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti;

«periodo di erogazione del premio»: periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione;

«sistema di informazione geografica» (qui di seguito «SIG»):le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009;

«parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 73/2009;

«organismo pagatore»: i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005;

«condizionalità»: i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009;



«campi di condizionalità»: i vari settori cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento;

«atto»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009;

«norme»: le norme definite dagli Stati membri in conformità all'articolo 6 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

«criterio»: nel contesto della condizionalità, ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto;

«infrazione»: qualsiasi inottemperanza ai criteri e alle norme;

«organismi di controllo specializzati»: le competenti autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 48 del Reg. (CE) n. 1122/09, incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009.


Il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 fissa la seguente definizione:

r) "identificativo unico": la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento.

ALTRE DEFINIZIONI UTILI SONO:

- **particella catastale:** porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.);
- **appezzamento:** superficie contigua, coltivata da un agricoltore, occupata da un'unica destinazione produttiva. Tale destinazione viene definita dalla destinazione produttiva propriamente detta e dall'uso, ove presente. Le diverse varietà di un medesimo prodotto sono ricomprese, invece, all'interno del medesimo appezzamento. L'appezzamento deve essere individuato tramite i riferimenti catastali di almeno una delle particelle catastali che lo compongono.
- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;

- UTE: l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;
- UT: Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto, confermato dal Reg (CE) n. 73/2009.
- S.I.A.N. (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).
- G.I.S.: Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000
- UBA: Unità Bovine Adulte



16 ALLEGATI

Allegato 1 - Tabella delle "Compatibilità tra regimi di aiuto"

Allegato 2 – Modello Domanda unica di pagamento 2014

Allegato 3 – Guida alla compilazione della Domanda unica di pagamento 2014

Allegato 4 – Modello per le dichiarazioni aggiuntive per il sostegno specifico latte richiesto nella Domanda unica di pagamento 2014

Allegato 5 – Modello per la scheda di condizionalità 2014

Allegato 6 – Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio - Modello per Società

Allegato 7 – Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio – Modello per Ditta individuale

Allegato 8 – Dichiarazione sostitutiva della certificazione familiari conviventi


Allegato 9 – scheda sintetica soggetti sottoposti alle verifiche antimafia



Sommario

1	PREMESSA.....	1
2	NOVITA' PER LA DOMANDA UNICA 2014.....	1
3	EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA DELL'ORGANISMO PAGATORE ARCEA.....	3
	3.1 MODALITA' ORGANIZZATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO PER L'ANNO 2014 DELL'ORGANISMO PAGATORE ARCEA.....	3
	3.2 Modalità di presentazione della Domanda Unica 2014.....	4
4	COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIEDALE ELETTRONICO: MODALITÀ OPERATIVE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	5
	4.1 Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto.....	5
5	FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2014.....	6
	5.1.1 Domanda iniziale.....	7
	5.1.1.1.....	7
	Agricoltori che hanno conferito mandato a un soggetto accreditato dall'OP ARCEA.....	7
	5.1.1.2 Presentazione in forma cartacea.....	7
	5.1.2 Modifica della domanda iniziale ai sensi del Reg. (CE) n. 1122/2009.....	8
	5.1.2.1 Domande di modifica ai sensi degli art. 14 e 25.....	8
	5.1.2.2.....	8
	Agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA.....	8
	5.1.2.3 Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA.....	8
	5.1.2.4 Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25.....	9
	5.1.2.5.....	10
	Agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA.....	10
	5.1.2.6. Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA.....	10
	5.1.2.7 Comunicazione ai sensi dell'art. 75 del Reg. CE 1122/2009 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali).....	11
	5.1.2.8 Agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA.....	14
	5.1.2.9 Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA.....	14
	5.1.2.10 Comunicazione ai sensi dell'art. 82 del Reg. CE 1122/2009 (cessione di aziende).....	14
	5.1.2.11.....	15
	Agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA.....	15
	5.1.2.12 Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA.....	16
6	TERMINI DI PRESENTAZIONE.....	16
	6.1 Date di presentazione.....	16

6.2	Presentazione tardiva della domanda unica iniziale	17
6.3	Presentazione tardiva delle domande di modifica ai sensi dell'art. 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/09 .	18
6.4	Presentazione tardiva delle domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/0918	
6.5	Revoca totale della domanda unica di pagamento ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/09	18
6.6	Presentazione tardiva delle domande di modifica ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) n. 1122/09	18
7	REGIMI DI SOSTEGNO.....	18
7.1	Regime Unico di Pagamento ai sensi del titolo III del Reg. (CE) 73/2009.....	19
7.1.1	Richiesta Aiuti Disaccoppiati ai sensi del titolo III del Reg.(CE) 73/2009.....	19
7.1.2	Titoli all'aiuto basati sulla superficie	20
7.1.2.1	Condizioni di ammissibilità	20
7.1.2.1.1	Applicazione dell'art. 34 del Reg. CE 73/09.....	22
7.1.2.1.1.1	Articolo 34, lettera a)	22
7.1.2.1.1.2	Articolo 34, lettera b)	23
7.1.3	Titoli in deroga.....	25
7.1.4	Titoli speciali.....	25
7.1.5	Richiesta di accesso alla riserva nazionale	26
7.2	Altri regimi di aiuto.....	27
7.2.1	Sostegno specifico ai sensi dell'art. 68 del reg. CE 73/09	27
7.2.1.1	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli.....	27
7.2.1.1.1	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine.....	27
7.2.1.1.1.1	Sostegno per le vacche nutrici da carne e a duplice attitudine	27
7.2.1.1.1.2	Sostegno per i bovini macellati	29
7.2.1.1.2	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine.....	29
7.2.1.1.3	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio d'oliva	31
7.2.1.1.4	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità latte	31
7.2.1.1.5	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco.....	33
7.2.1.1.6	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero	33
7.2.1.1.7	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della Danae racemosa.....	34
7.2.1.2	Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi.....	34
7.2.1.2.1	Avvicendamento biennale.....	34
7.2.1.3	Sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante.....	37
7.2.1.3.1	Assicurazioni	37
7.2.1.4	Demarcazione degli aiuti	38



8	COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E REGIMI DI INTERVENTO (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO).....	43
9	COMPATIBILITA' TRA REGIMI DI AIUTO	43
10	REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA UNICA	44
	10.1 Appezamenti.....	45
	10.1.1 Tolleranza tecnica di misurazione delle superfici.....	45
	10.1.2 Superfici non agricole.....	45
	10.2 Foraggiere permanenti.....	46
	10.2.1 Pascoli permanenti: costituzione e mantenimento	47
	10.3 Localizzazione degli appezzamenti.....	47
	10.4 Informazioni presenti nella domanda unica.....	49
	10.4.1 Dichiarazioni relative all'uso del suolo	51
11	CONDIZIONALITÀ.....	53
	11.1 Scheda di Condizionalità.....	54
	11.1.1 Agricoltori che hanno conferito mandato a un soggetto accreditato dall'OP ARCEA.....	54
	11.1.2 Agricoltori che non hanno conferito mandato a un soggetto accreditato dall'OP ARCEA	55
12	Requisiti	56
	12.1 Certificato antimafia.....	56
	12.2 MODALITA' DI PAGAMENTO	56
	12.3 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003	57
	12.4 Pubblicazione dei pagamenti	59
13	RINVIO	59
14	QUADRO NORMATIVO	60
15	DEFINIZIONI	66
16	ALLEGATI.....	71

Componenti della domanda	Contenuto	Dettaglio	Operazioni del CAA	Quadro compilato da:
FRONTESPERTE		Riparla l'indicazione della tipologia di domanda presentata, con l'eventuale riferimento alla domanda precedente	Indicare la finalità di presentazione	tutte le domande
QUADRO A	DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA E COORDINATE PER IL PAGAMENTO	La sez. 1 riporta tutti i dati di dettaglio dell'azienda richiedente il premio: titolare, rappresentante legale, abitazione. La sez. 2 riporta le modalità di pagamento possibili.	Precompilato.	tutte le domande
QUADRO BA	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA CANAPA da fibra (art. 39 Reg. (CE) 73/09)		Indicare gli allegati presenti e fornire informazioni da essi desumibili	domande con indicazione di coltivazione di CANAPA da fibra (art. 39 Reg. (CE) 73/09)
QUADRO E	DATI DI RIFUGIO AZIENDE CHE RICHIEDONO IL SOSTEGNO SPECIFICO	Riporta i dati di tipologia riguardanti superfici E CAPI	Precompilato.	domande con richiesta per il sostegno specifico relativo al risarcimento della qualità e dell'assemblanza
QUADRO C1	MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' ZOOTECNICA		Barrare se di interesse	domande con richieste per il sostegno specifico relativo al miglioramento della qualità in zootecnia
QUADRO C2	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI DI cui all'art. 68 del reg. CE 73/09, applicata dal DM 29 luglio 2009	Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti	Indicare gli allegati presenti e fornire informazioni da essi desumibili	domande con richieste di sostegno specifico previsto dall'art. 68 del reg. (CE) 73/09
QUADRO B1	RICHIESTA REGIME UNICO DI PAGAMENTO	Riporta la richiesta di partecipazione al RUP: richiesta di direzione, titoli, di accesso alla Banca Nazionale da compilare con la presentabilità di una BAN	Barrare se di interesse	domande con richiesta di aiuti disaccoppiati
QUADRO B2	ELENCO DEI TITOLI DI CUI SI RICHIEDE L'ATTIVAZIONE	Occorre indicare i titoli richiesti in pagamento	Barrare se di interesse	domande con richiesta di aiuti disaccoppiati, se non vengono richiesti titoli (titoli non richiesti)
QUADRO B3	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI RICHIESTI NEL REGIME UNICO DI PAGAMENTO (TITOLO III DEL REG. (CE) 73/09)	Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti	Indicare gli allegati presenti e fornire informazioni da essi desumibili	domande con richiesta di aiuti disaccoppiati relativi a pascoli magri
QUADRO F	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PASCOLI PERMANENTI	Occorre riportare informazioni relative al pascolo delle superfici	Indicare gli alleamenti, per la verifica di condizionalità	tutte le domande presentate da aziende con pascoli permanenti
QUADRO G	INDIVIDUAZIONE DEGLI APPREZZAMENTI	Riporta l'indicazione delle particelle zootecniche, con l'indicazione della superficie e della destinazione produttiva e la particella catastale di riferimento ovvero dell'elenco delle particelle che la compongono secondo la regola di localizzazione delle superfici	Indicare gli apprezzamenti e associarli al regime di intervento	art. IV, art. 120, FAG art. 68: bovini per arti zootecniche-accoppiamento biomonte-cucuo-erbabattuta RUP: superfici disattivato-pascoli magri con tara pascolati-bovini pascolati-cadui Canapa
QUADRO S1	INDIVIDUAZIONE DELLE PARTICELLE CATASTALI AVVICINATE OGGETTO DI ACCORPAMENTO/FRAZIONAMENTO CATASTALE	Riporta l'indicazione delle particelle catastali oggetto di avvicendamento (sostegno per specifiche attività agricole che riportano benefici ambientali aggiuntivi ai sensi dell'art. 68 del Reg. (CE) 73/09) come applicato dall'art. 10 del D.M. 29/07/2009, sottoposte a frazionamento/accorpamento catastale	Individuare gli apprezzamenti già segnalati nell'ambito del fascicolo aziendale e verificare la completezza. Integrare eventualmente le segnalazioni nel particolare del fascicolo aziendale	art. 68: avvicendamento biomonte-accoppiamento per le particelle oggetto di accorpamento/frazionamento catastale
QUADRO I	DEBITAZIONI E IMPEGNI	Debitazioni e impegni obbligatori per il richiedente		tutte le domande
QUADRO J	AGGIORNAMENTO DEL CATASTO	Quadro da presentare obbligatoriamente per il richiedente nella sua azienda (non primario superfici)		tutte le domande
QUADRO K	COMUNICAZIONI	Comunicazioni ai sensi degli artt. 75 e 82 del reg. (CE) 112/09	Indicare le fattispecie e gli allegati presenti	tutte le domande
QUADRO L1	INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI INTERESSATI DA CALAMITA' NATURALI (FATTISPECIE 1)	Elenco degli appezzamenti/capi interessati da calamità naturali e dettaglio delle particelle	Indicare le informazioni di dettaglio	tutte le domande
QUADRO L2	INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI/CAPI INTERESSATI DA CASO DI FORZA MAGGIORE OVVERO DA CIRCOSTANZA ECCEZIONALE (Fattispecie 2-f)	Elenco degli allevamenti/capi interessati da cause di forza maggiore ovvero da circostanze eccezionali	Indicare le informazioni di dettaglio	tutte le domande
QUADRO L3	INDIVIDUAZIONE DEI FABBRICATI INTERESSATI DA CASO DI FORZA MAGGIORE OVVERO DA CIRCOSTANZA ECCEZIONALE (Fattispecie 3-f)	Elenco dei fabbricati interessati da cause di forza maggiore ovvero da circostanze eccezionali	Indicare le informazioni di dettaglio	tutte le domande
QUADRO M	ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA	Modello di riepilogo ad uso dell'operatore CAA, da inserire nel fascicolo catastale	Esaminare l'elenco per verificare l'adempimento di tutte le operazioni	



Regime di aiuto	Riferimento normativo	Descrizione intervento	Dichiarazione delle superfici	Allocazioni obbligatorie per l'agricoltore	Cod. intervento	
154 DEL SUDIO AMMISSIONE ALL'ATTIVAZIONE DEI TERRENI BASSATI SULLA SUPERFICIE	DIPOLIO IN CAPITOLI 1, ART. 24 DEL REG. CE N. 73/2009	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIMIN DI PAGAMENTO LINEO	Armenzioni ex art. 33 n. 35 reg. (CE) 73/09	Quadro D, 01	018	
		Orticolture	Quadro D, 02 e Quadro D, 03 (colture irrigate)			
		Prati e pascoli naturali o seminati (superficie non permanente per almeno 2 anni)	Quadro D, 03	Allocazioni (Quadro F)		
		Coltivazione di pascoli impiantati con arvenzioni	Quadro D, 03 e Quadro D, 04 (colture irrigate)	Allocazioni di pascolamento (Quadro G)		
		Coltivazione di ortive, pomacee	Quadro D, 03 e Quadro D, 04 (colture irrigate)	Allocazioni di pascolamento (Quadro G), nel caso in cui non ci siano dati a disposizione da accertamento in tempo, deve imputare il 50% di base presuntiva (100% o 50%), anche se si tratta di pascoli storici		
		Terreni incolti e incolture improd.	Quadro D, 03 e Quadro D, 04 (colture irrigate)	Allocazioni dell'ultimo anno di lavoro di impianto (Quadro H)		
	CANAPA art. 30 del Reg. (CE) N. 73/2009	CANAPA	Quadro D, 02 e Quadro D, 03 (colture irrigate)	Supporto ricomposto nel Quadro D, 01	017	
157 DEL SUDIO NON AMMISSIONE ALL'ATTIVAZIONE DEI TERRENI BASSATI SULLA SUPERFICIE	ART. 24 e 25 del Reg. (CE) 73/09	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE non ammissibili	Quadro D, 02		016	
		DESTINAZIONI PRODUTTIVE non ammissibili o applicabilità delle norme previste per i pascoli magri/coltivi pascolati	Quadro D, 03		019	
		DESTINAZIONI PRODUTTIVE ammissibili ma non utilizzabili o non dichiarate	Quadro D, 03 e Quadro D, 04 (colture irrigate)		077	
ART. 58 Reg. (CE) 73/09	TABACCO	ART. 7(1) DM 29/07/2009	TABACCO PER LA TRASFORMAZIONE	Quadro C, 01 e Quadro C, 02 (colture irrigate)	Quadro E7	171
		ART. 7(1) DM 29/07/2009	TABACCO PER SIGARI - MONTANO DEL BRUNO	Quadro C, 01 e Quadro C, 02 (colture irrigate)	Quadro E7	172
			TABACCO PER SIGARI - KENTUCKY	Quadro C, 01 e Quadro C, 02 (colture irrigate)	Quadro E7	173
	FRUCCHIO	ART. 3 DM 29/07/2009	ZUCCHERO	Quadro C, 01 e Quadro C, 02 (colture irrigate)	Quadro E7	174
	FRUCCHIO/UNA	ART. 3 DM 29/07/2009	DANATE RACCOMIATA	Quadro C, 01 e Quadro C, 02 (colture irrigate)	Quadro E7	175
	AVVICENDAMENTO	ART. 10 DM 29/07/2009	AVVICENDAMENTO BRESANA	Quadro C, 01 e Quadro C, 02 (colture irrigate)	Quadro E7	176
	ZOOTECNIA SUVINO E CANAPA	ART. 4, lett. a) DM 29/07/2009	FORASTIERE (PER IL CALCOLO DEL CANICO DI UNO)	Quadro C, 01 e Quadro C, 02 (colture irrigate)		178

CUAA _____

NUMERO DOMANDA _____

QUADRO D - REGIME UNICO DI PAGAMENTO

SEZ. I - ATTIVAZIONE TITOLI A NORMA DEL TITOLO III, CAPITOLO I, ART. 34 DEL REG. (CE) N. 73/2009

SI RICHIEDE L'ATTIVAZIONE 1) DEI TITOLI BASATI SULLA SUPERFICIE, DISPONIBILI NEL REGISTRO TITOLI:
 a) TUTTI
 b) I TITOLI BASATI SULLA SUPERFICIE, DISPONIBILI NEL REGISTRO TITOLI E ATTIVABILI CON L'ASSOCIAZIONE ALLE SUPERFICIE AMMISSIBILI EX ARTT. 34 E 38 DEL REG. (CE) N. 73/09, ELENCATI NEL QUADRO D1
 2) DI TUTTI I TITOLI SPECIALI DISPONIBILI NEL REGISTRO TITOLI
per i quali è obbligatorio mantenere almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA) ai sensi dell'articolo 44, par. 2 del reg. (CE) n. 73/09.

SEZ. II - SUPERFICIE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

TALI SUPERFICIE SONO INDIVIDUATE NELL'ELENCO DELLE PARTICELLE RIPORTATE NELLA "SCHEDA DI VALIDAZIONE DEL FASCICOLO", PRESENTE NEL SIGC, N. _____ SOTTOSCRITTA IL _____

E DETTAGLiate NELLA "SEZIONE 2 - COMPONENTE TERRITORIALE", "Riepilogo Uso del Suolo"

	ettari	are
SUPERFICIE AMMISSIBILI ALL'ATTIVAZIONE DEI TITOLI BASATI SULLE SUPERFICIE (artt. 34 e 38 reg. (CE) 73/09) di cui, ammissibili ai sensi dell'art. 34, lett. a):	B1	
non utilizzate ai fini di produzione (disattivate) e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/09 e dettagliate nel Quadro S	B2	
destinate a pascoli permanenti (art. 2 lettera c) reg. CE 112D/2009:		
Prati e pascoli naturali o seminati (superficie non avvilcendata per almeno 5 anni)	B3	
pascoli magri con tara pascolati, dettagliate nel Quadro S	B4	
boschi pascolati, dettagliati nel Quadro S	B5	
destinate a bosco ceduo a rotazione rapida, dettagliate nel Quadro S	B6	
destinate a canapa, dettagliate nel Quadro S	B7	
di cui ammissibili ai sensi dell'art. 34, lett. b) reg. (CE) 73/09 e dettagliate nel Quadro S	B8	

SEZ. III - RICHIESTA DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE (art. 41 del reg. (CE) 73/2009)

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell'articolo dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00
 Dichiaro di essere in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 41 del Reg. (CE) 73/2009 e di essere a conoscenza delle disposizioni nazionali di attuazione contenute nel Decreto MIPAAF del 24 marzo 2005 n. D/118;
E
Richiedo l'accesso alla riserva nazionale e si impegna a presentare la dichiarazione e la relativa documentazione richiesta, nelle modalità e nei tempi stabiliti da disposizioni del MIPAAF e dell'ARCEA.

SEZ. IV - RIEPILOGO SUPERFICIE AZIENDALE DICHIARATA

	ettari	are
SUPERFICIE A DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE NON AMMISSIBILI AL REGIME UNICO DI PAGAMENTO	B9	
SUPERFICIE A DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME UNICO DI PAGAMENTO MA NON UTILIZZABILI O NON RICHIESTE (dettagliate nel Quadro S)	B10	
DESTINAZIONI PRODUTTIVE non ammissibili e applicazione delle tare previste per i pascoli magri/boschi pascolati	B11	
SUPERFICIE POTENZIALMENTE AMMISSIBILE AL REGIME UNICO DI PAGAMENTO	B12	
SUPERFICIE TOTALE AZIENDALE	B13	
di cui PASCOLO PERMANENTE (al netto di eventuali tare)	B14	

CUAA

NUMERO DOMANDA

QUADRO D1 - ELENCO DEI TITOLI DI CUI SI RICHIEDE L'ATTIVAZIONE

	1	2
	IDENTIFICATIVO DEL TITOLO	Richiesta di attivazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		

QUADRO D2 - INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI RICHIESTI NEL REGIME UNICO DI PAGAMENTO (TITOLO III DEL REG. (CE) 73/09)

Sez. 1 - TITOLI BASATI SULLA SUPERFICIE - PASCOLI MAGRI con tara e BOSCHI pascolati

In caso di pascolamento fuori del comune di ubicazione dell'allevamento, indicare il codice pascolo inserito in BDN

CODICE PASCOLO	Istat Com.			Prov.			Progr.		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1									
2									

Dichiara che sulle superfici occupate da PASCOLI MAGRI con tara (pascolo arborato, pascolo arborato-cespugliato, pascolo polifita con roccia affiorante) e sulle superfici occupate da BOSCHI PASCOLATI, dettagliate nel quadro S, viene effettuato il pascolamento come di seguito indicato:

1 Pascolamento dei seguenti animali, registrati nella BDN: Bovini, Ovicapriini, Bufalini;

2 Pascolamento di altri animali:

Tipo	Numero
1 Suini	
2 Equini	
3 Altri animali	

tipo

Dichiara che sulle superfici occupate da PASCOLI MAGRI con tara e da BOSCHI PASCOLATI non sono esercitate attività di allevamento per:

3 Cause di forza maggiore, esclusivamente legate agli allevamenti (esempio: epizootia)

si allega documentazione giustificativa

QUADRO E2 - INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA CANAPA da fibra (art. 39 Reg. (CE) 73/09)

Dichlara:

di utilizzare per la coltivazione della canapa solo le varietà ammesse ai sensi dell'art. 10 del Reg. CE 1120/2009

che il raccolto della canapa interverrà immediatamente dopo l'inizio della fioritura nel rispetto della normativa vigente;

Allega obbligatoriamente ai sensi dell'art.13 del Reg. CE 1122/2009:

Superficie

originali etichette poste su
imballaggi delle sementi n.

quantitativo di semente certificata utilizzata (kg)

CUAA

NUMERO DOMANDA

QUADRO C - DATI DI RIEPILOGO AZIENDE CHE RICHIEDONO IL SOSTEGNO SPECIFICO

LE SUPERFICIE SONO INDIVIDUATE NELL'ELENCO DELLE PARTICELLE RIPORTATE NELLA "SCHEDA DI VALIDAZIONE DEL FASCICOLO", PRESENTE NEL SIGC, N. SOTTOSCRITTA IL / / E DETTAGLIATE NELLA "SEZIONE 2 - COMPONENTE TERRITORIALE", "Riepilogo Uso del Suolo"

SEZ. I - SUPERFICIE PER LA RICHIESTA DI PREMIO A NORMA DELL'ART. 66 DEL REG. CE N. 73/2009

INIZIO a contratto

SUPERFICIE A TABACCO

ettari are

PER LA TRASFORMAZIONE (art. 7, comma 1, DM 29 luglio 2009)

B18

PER LA PRODUZIONE DI SIGARI DI QUALITÀ (art. 7, comma 8, DM 29 luglio 2009):

varietà NOSTRANO DEL BRENTA

B19

varietà KENTUCKY

B20

Superfici dettagliate del Quadro 5

SUPERFICIE A BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (art. 8 DM 29 luglio 2009)

B21

ettari are

SUPERFICIE A DANAE RACEMOSA (art. 9 DM 29 luglio 2009)

B22

ettari are

SUPERFICIE SOTTOPOSTA AD AVVICENDAMENTO BIENNALE DELLE COLTURE (art. 10 DM 29 luglio 2009)

B23

di cui grano duro con varietà certificate

B24

di cui grano duro biologico (reg. (CE) n. 834/2007)

B25

SUPERFICIE destinata a FORAGGERE per il calcolo delle UBA/ha (ART. 4, COMMA 1, LETTERA d) DM 29 luglio 2009)

B26

SEZ. II - RICHIESTA PREMIO AI SENSI DELL'ART. 66 DEL REG. CE 73/2009

RICHIESTA SOSTEGNO SPECIFICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE CARNI BOVINE - art. 3 DM 29 luglio 2009

VITELLI NATI DA VACCHE NUTRICI DA CARNE PRIMIPARE ISCRITTE AI LLGG (art. 3, commi 1-2)

R1

VITELLI NATI DA VACCHE NUTRICI DA CARNE PLURIPARE ISCRITTE AI LLGG (art. 3, commi 1-2)

R2

VITELLO NATO DA VACCHE NUTRICI A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE NEI REGISTRI ANAGRAFICI (art. 3, commi 1-2)

R3

CAPI BOVINI MACELLATI, ALLEVATI IN CONFORMITÀ AD UN DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA APPROVATO DAL MIPAAF (ART. 3, COMMA 3, LETTERA A)

R4

CAPI BOVINI MACELLATI, CERTIFICATI EX REG. CE 510/06 O IN CONFORMITÀ A SISTEMI DI QUALITÀ (ART. 3, COMMA 3, LETTERA B)

R5

RICHIESTA SOSTEGNO SPECIFICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE CARNI OVICAPRINE - art. 4 DM 29 luglio 2009

MONTONI ACQUISTATI, ISCRITTI AI LIBRI GENEALOGICI O AL REGISTRO ANAGRAFICO (ART. 4, COMMA 1, LETTERA a)

R6

MONTONI DETENUTI IN AZIENDA, DI ETÀ NON SUPERIORE A 5 ANNI, ISCRITTI AI LIBRI GENEALOGICI O AL REGISTRO ANAGRAFICO (ART. 4, COMMA 1, LETTERA b)

R7

CAPI OVINI E CAPRINI MACELLATI E CERTIFICATI AI SENSI DEL REG. CE 510/06 O DI SISTEMI DI QUALITÀ RICONOSCIUTI (ART. 4, COMMA 1, LETTERA c)

R8

CAPI OVINI E CAPRINI ALLEVATI CON UN COEFFICIENTE DI DENSITÀ INFERIORE O PARI A 1 UBA/HA DI SUPERFICIE FORAGGERA (ART. 4, COMMA 1, LETTERA d)

R9

RICHIESTA SOSTEGNO SPECIFICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO D'OLIVA - art. 5 DM 29 luglio 2009

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA CERTIFICATO (kg)

R10

Kg

RICHIESTA SOSTEGNO SPECIFICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL LATTE - art. 6 DM 29 luglio 2009

LATTE CRUDO DI VACCA CERTIFICATO

R11

RICHIESTA SOSTEGNO SPECIFICO sotto forma di contributi per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, dagli animali e delle piante

Assicurazioni per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizootie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30% della produzione media annua (art. 2, comma 2 del D. lgs.n. 102/2004)

R12

QUADRO C1 - MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ - ZOOTECNIA

1) ALLEVAMENTO DI DETENZIONE	
CODICE AZIENDALE (obbligatorio) _____ Istat Com. Prov. Progr. INDIRIZZO E NUMERO CIVICO _____ TELEFONO _____ _____ COD. ISTAT _____ COMUNE _____ PROV. _____ C.A.P. _____ Prov. Comune	
SEZ. I - PREMIO RICHIESTO - CARNI BOVINE - VACCHE NUTRICI (art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - art. 3(2) del D.M. 29/07/2009)	si
Vitelli nati da vacche nutrici da carne primipare iscritte ai Libri Genealogici	_____
Vitelli nati da vacche nutrici da carne pluripare iscritte nei Libri Genealogici	_____
Vitelli nati da vacche nutrici a duplice attitudine iscritte nei registri anagrafici	_____
SEZ. II - PREMIO RICHIESTO - CARNI BOVINE - MACELLAZIONE (art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - art. 3(3) del D.M. 29/07/2009)	si
Capi bovini macellati, di età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi al momento della macellazione, allevati in azienda per almeno sette mesi e in conformità ad un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal Mipaaf (art. 3, comma 3, lettera a))	_____
Capi bovini macellati, di età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi al momento della macellazione, allevati in azienda per almeno sette mesi e certificati ai sensi del reg. CE 510/06 o in conformità a sistemi di qualità adottati con DM Mipaaf entro il 31 gennaio (art. 3, comma 3, lettera b))	_____
SEZ. III - PREMIO RICHIESTO - CARNI OVINE E CAPRINE (art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - art. 4 del D.M. 29/07/2009)	si
Montoni acquistati, iscritti ai libri genealogici o al registro anagrafico e geneticamente selezionati resistenti alle scrapie (art. 4, comma 1 a))	_____
Montoni detenuti in azienda, di età non superiore a 5 anni, iscritti ai libri genealogici o al registro anagrafico e geneticamente selezionati resistenti alle scrapie (art. 4, comma 1 b))	_____
Capi Ovini e Caprini macellati e certificati ai sensi del reg. CE 510/06 o di sistemi di qualità riconosciuti (art. 4, comma 1 c))	_____
Capi Ovini e Caprini allevati con un coefficiente di densità inferiore o pari a 1 UBA/ha di superficie foraggera (art. 4, comma 1 d))	_____
2) ALLEVAMENTO DI DETENZIONE	
CODICE AZIENDALE (obbligatorio) _____ Istat Com. Prov. Progr. INDIRIZZO E NUMERO CIVICO _____ TELEFONO _____ _____ COD. ISTAT _____ COMUNE _____ PROV. _____ C.A.P. _____ Prov. Comune	
SEZ. I - PREMIO RICHIESTO - CARNI BOVINE - VACCHE NUTRICI (art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - art. 3(2) del D.M. 29/07/2009)	si
Vitelli nati da vacche nutrici da carne primipare iscritte ai Libri Genealogici	_____
Vitelli nati da vacche nutrici da carne pluripare iscritte nei Libri Genealogici	_____
Vitelli nati da vacche nutrici a duplice attitudine iscritte nei registri anagrafici	_____
SEZ. II - PREMIO RICHIESTO - CARNI BOVINE - MACELLAZIONE (art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - art. 3(3) del D.M. 29/07/2009)	si
Capi bovini macellati, di età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi al momento della macellazione, allevati in azienda per almeno sette mesi e in conformità ad un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal Mipaaf (art. 3, comma 3, lettera a))	_____
Capi bovini macellati, di età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi al momento della macellazione, allevati in azienda per almeno sette mesi e certificati ai sensi del reg. CE 510/06 o in conformità a sistemi di qualità adottati con DM Mipaaf entro il 31 gennaio (art. 3, comma 3, lettera b))	_____
SEZ. III - PREMIO RICHIESTO - CARNI OVINE E CAPRINE (art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - art. 4 del D.M. 29/07/2009)	si
Montoni acquistati, iscritti ai libri genealogici o al registro anagrafico e geneticamente selezionati resistenti alle scrapie (art. 4, comma 1 a))	_____
Montoni detenuti in azienda, di età non superiore a 5 anni, iscritti ai libri genealogici o al registro anagrafico e geneticamente selezionati resistenti alle scrapie (art. 4, comma 1 b))	_____
Capi Ovini e Caprini macellati e certificati ai sensi del reg. CE 510/06 o di sistemi di qualità riconosciuti (art. 4, comma 1 c))	_____
Capi Ovini e Caprini allevati con un coefficiente di densità inferiore o pari a 1 UBA/ha di superficie foraggera (art. 4, comma 1 d))	_____

QUADRO C2 - INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI di cui all'art. 68 del reg. CE 73/2009, applicato dal DM 29 luglio 2009

Sez. I - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine (Art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - art. 3 del D.M. 29/07/2009)

Richiedendo per la campagna corrente il premio per i **VITELLI nati da VACCHE NUTRICI DI RAZZE DA CARNE E A DUPLICE ATTIVITÀ ISCRITTE NEI LIBRI GENEALOGICI**, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente:

- Dichiara:**
 1 di allevare vacche iscritte al LLGG e ai registri anagrafici appartenenti ad una delle razze indicate nell'allegato I del Decreto MiPAAF 29/17/2009
 2
Si impegna:
 1 a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'Anagrafe Bovina;
 2

Richiedendo per la campagna corrente il premio per **BOVINI MACELLATI**, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente:

- Dichiara:**
 1 che i bovini per i quali richiede il premio hanno (età) superiore ai 12 mesi e inferiore ai 24;
 2 che i bovini per i quali richiede il premio sono allevati in conformità ad un disciplinare di etichettatura volontaria, approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2006, oppure sono certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 210/2006 o in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ritenuti eleggibili con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Si impegna:
 1 a mantenere in stalla gli animali per un periodo continuativo di almeno 7 mesi, che terminano alla data di macellazione, o a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'Anagrafe Bovina
 2

Sez. II - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine (Art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - art. 4 del D.M. 29/07/2009)

Richiedendo per la campagna corrente il premio per l'acquisto di montoni, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente:

- Dichiara:**
 1 di avere acquistato, direttamente da allevamenti iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, montoni, di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico;
 2 di mantenere un rapporto montone/pocone, nel gregge, non inferiore a 1/30;
Si impegna:
 1 a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'anagrafe zootecnica
 2

Richiedendo per la campagna corrente il premio per la detenzione di montoni che, al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente:

- Dichiara:**
 1 di detenere montoni, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, di età inferiore o uguale a cinque anni
 2 di mantenere un rapporto montone/pocone, nel gregge, non inferiore a 1/30;
Si impegna:
 1 a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'anagrafe zootecnica
 2

Richiedendo per la campagna corrente il premio per la macellazione di ovicaprini:

- Dichiara:**
 1 che i capi macellati sono certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, ovvero certificati ai sensi di sistemi di qualità riconosciuti
Si impegna:
 1 a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'anagrafe zootecnica
 2

Richiedendo per la campagna corrente il premio per l'allevamento di ovicaprini:

- Dichiara:**
 1 di allevare capi ovicaprini nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1 UBA per ettaro di superficie foraggera
Si impegna:
 1 a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'anagrafe zootecnica
 2

Sez. III - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva (Art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - art. 5 del D.M. 29/07/2009)

Richiedendo per la campagna corrente il premio per la produzione di olio di oliva:

- Dichiara:**
 1 di condurre una azienda olivicola iscritta al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 o di certificare prodotto biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 20 giugno 2007 relativo all'agricoltura biologica
Si impegna:
 1 a certificare la quantità dell'olio extravergine di oliva prodotto in azienda ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 e del regolamento (CE) n. 834/2007
 2
Allega:
 1 documentazione attestante l'avvenuta certificazione della quantità dell'olio extravergine di oliva prodotto in azienda ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, pari a kg _____
 2 documentazione attestante l'avvenuta certificazione della quantità dell'olio extravergine di oliva prodotto in azienda ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, pari a kg _____

Sez. IV - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte (Art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - art. 6 del D.M. 29/07/2009)

Richiedendo per la campagna corrente il premio per la produzione di latte per un quantitativo complessivo non superiore comunque alla quota disponibile per l'area in corso di cui agli articoli 68 e seguenti del regolamento (CE) n. 1234/2007:

- Dichiara:**
 1 di produrre latte crudo di vacca nel rispetto dei requisiti qualitativi ed igienico sanitari indicati nell'art. 6 del DM 29/07/09
 2 di operare nel regime delle vendite dirette
Si impegna:
 1 a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'anagrafe zootecnica
 2 a presentare entro la data stabilita dalle disposizioni dell'Organismo Pagatore l'attestazione relativa ai controlli previsti dal D.M. 29/07/2009 ed eseguiti direttamente o per il tramite dei soggetti a cui conferisce il prodotto
 3 Operando nel regime delle vendite dirette, si impegna ad integrare la richiesta di aiuto presentando, entro la data stabilita dalle disposizioni dell'Organismo Pagatore, una attestazione relativa al latte prodotto (al netto dell'autoc consumo) per ciascun mese dell'anno civile 2014.
 4

Sez. V - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco (Art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - art. 7 del D.M. 29/07/2009)

Richiedendo per la campagna corrente il premio per la produzione di tabacco per la trasformazione:

- Dichiara:**
 1 di produrre tabacco nel rispetto delle condizioni e dei requisiti qualitativi stabiliti nell'allegato 2 del DM 29/07/2009
 2 di avere stipulato 1/1 contratto/i di coltivazione di cui al DM 29 luglio 2009, così identificati:

IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO

Richiedendo per la campagna corrente il premio per la produzione di tabacco destinato alla produzione di sigari di qualità (varietà kentucky):

QUADRO C2 - INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI di cui all'art. 68 del reg. CE 73/2009, applicato dal DM 29 luglio 2009

Dichiara:

1
 2

di produrre tabacco della varietà Kentucky nel rispetto delle condizioni e dei requisiti qualitativi stabiliti nell'allegato 3 del DM 29/07/2009
di avere stipulato (in contratti di coltivazione di cui al DM 29 luglio 2009, così identificati):

IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO		IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	
1		4	
2		5	
3		6	

Richiedendo per la campagna corrente il premio per la produzione di tabacco destinato alla produzione di sigari di qualità (varietà Nostrano del Brenta):

Dichiara:

1
 2

di produrre tabacco della varietà Nostrano del Brenta nel rispetto delle condizioni e dei requisiti qualitativi stabiliti nell'allegato 3 del DM 29/07/2009
di avere stipulato (in contratti di coltivazione di cui al DM 29 luglio 2009, così identificati):

IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO		IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	
1		4	
2		5	
3		6	

Sez. VI - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero (Art. 88 del Reg. (CE) 73/2009 - art. 8 del D.M. 29/07/2009)

Richiedendo per la campagna corrente il premio per la produzione di zucchero:

Dichiara:

1

di coltivare barbabietola da zucchero

Si impegna:

2

ad utilizzare sementi di varietà certificate e contattate e caratterizzate per l'areale e le condizioni di coltivazione nelle quali vengono impiegate

Allega:

3

originali etichette poste su imballaggi delle sementi n. fatture delle sementi n. quantitativo di semente certificata utilizzata (unità)

Da compilare obbligatoriamente nel caso in cui l'intestatario della fattura di acquisto della semente sia diverso dal richiedente:

CUAA intestatario della fattura	Fattura n.	quantitativo di semente certificata		CUAA intestatario della fattura	Fattura n.	quantitativo di semente certificata	
		Fatture (Unità)	Utilizzata (Unità)			Fatture (Unità)	Utilizzata (Unità)
1							
2							
3							
4							
5							
6							

Sez. VII - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della DANAE RACEMOSA (Art. 88 del Reg. (CE) 73/2009 - art. 9 del D.M. 29/07/2009)

Richiedendo per la campagna corrente il premio per la produzione di Danae Racemosa:

Dichiara:

1

di coltivare Danae racemosa (Ruscus) per la produzione di fronde recise

Si impegna:

2

ad adottare un disciplinare di produzione volontario riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla regione finalizzato al miglioramento della qualità del prodotto

Disciplinare adottato:

Sez. VIII - Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi (Art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - art. 10 del D.M. 29/07/2009)

Regioni ammissibili alla misura: Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

Richiedendo per la campagna corrente il premio per l'AVVICENDAMENTO:

Si impegna:

1

ad adottare obbligatoriamente tecniche di avvicendamento biennale della coltura e che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella medesima superficie, per un anno di cereali autunnali e per un anno di colture miglioratrici, elencati nell'allegato 6 del DM 29/07/2009

Coltivando GRANO DURO

Si impegna:

2

ad utilizzare sementi di varietà certificate QUANTITATIVO DI SEMENTE CERTIFICATA UTILIZZATA Kg.

Allega:

3

originali etichette poste su imballaggi delle sementi n. fatture delle sementi n.

Da compilare obbligatoriamente nel caso in cui l'intestatario della fattura di acquisto della semente sia diverso dal richiedente:

CUAA intestatario della fattura	Fattura n.	quantitativo di semente certificata		CUAA intestatario della fattura	Fattura n.	quantitativo di semente certificata	
		Fatture (kg)	Utilizzata (kg)			Fatture (kg)	Utilizzata (kg)
1							
2							
3							
4							
5							
6							

Coltivando GRANO DURO ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 26 giugno 2007, relativo alle produzioni biologiche

Dichiara:

1

di non utilizzare sementi di varietà certificate sulle superfici interessate dalla coltivazione di frumento duro ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 26 giugno 2007, relativo alle produzioni biologiche

Allega:

2

documentazione rilasciata dall'Organismo di controllo con l'indicazione puntuale delle superfici coltivate

Codice di identificazione dell'organismo di controllo - -

Sez. IX - Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante (Art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - art. 11 del D.M. 29/07/2009)

Il sottoscritto, richiedendo per la campagna corrente il contributo per il pagamento dei premi assicurativi e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell'articolo dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00

Dichiara:

1

di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del DM 29/07/2009

Si impegna:

1

a presentare la documentazione richiesta, nelle modalità e nei tempi stabiliti da disposizioni del MIPAAF, AGEA e dell'ARCEA

QUADRO P - INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PASCOLI PERMANENTI AI SOLI FINI DELLA CONDIZIONALITÀ

Sez. I - PASCOLI PERMANENTI

Dichiara che sulle superfici occupate da PASCOLI PERMANENTI (escluse quelle interessate dalle dichiarazioni riportate nel quadro D2) sono esercitate le seguenti attività:

1 Pascolamento dei seguenti animali, registrati nella BDN:
 a Bovini, Bufalini b Ovicapriini

2 Pascolamento di altri animali:

Tipo	Numero
1 Suini	
2 Equini	
3 Altri animali	

tipo

3 Pascolamento dei seguenti animali, registrati nella BDN da altri allevatori (pascolamento da parte di terzi):

a Bovini, Bufalini

CUAA ALLEVATORE	Allega documentazione giustificativa del pascolamento da parte di terzi

b Ovicapriini

CUAA ALLEVATORE	Allega documentazione giustificativa del pascolamento da parte di terzi

Dichiara che sulle superfici occupate da PASCOLI PERMANENTI non sono esercitate attività di allevamento per:

4 Cause di forza maggiore, esclusivamente legate agli allevamenti (esempio: epizootia)

si allega documentazione giustificativa

QUADRO A - DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Il sottoscritto:

Per le domande con importo richiesto superiore a 150.000,00 Euro ALLEGA

- 1. documentazione per richiedere le informazioni antimafia: certificato antimafia, ovvero, dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio ai sensi del D.P.R. n° 445/2000
- 2. attestazione Ente Pubblico per assenza certificazione antimafia

DICHIARA:

- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano l'ammissibilità e la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
- di avere dichiarato, quale agricoltore ai sensi dell'art. 2, lettera a) del Reg. (CE) n. 73/2009, nel proprio fascicolo aziendale, tutte le informazioni inerenti la propria azienda su cui esercita un'attività agricola;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere utilizzati dagli Organi Ispettivi;
- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alle perdite degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 89/85 e successive modifiche o integrazioni riguardanti fra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano l'ammissibilità e la corresponsione del pagamento dei premi previsti dal Reg. (CE) 73/2009;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal Titolo IV, capo II del Reg. (CE) n. 1122/2009;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dai Titoli III del reg. (CE) n. 73/09, del reg. (CE) n. 1122/09 e del reg. (CE) n. 1121/09 recante modalità di applicazione di taluni regimi di sostegno;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dagli artt. 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1122/2009 relativamente al mantenimento della superficie investita a pascolo permanente;
- di essere consapevole che l'omessa indicazione del codice IBAN (o, in caso di transazioni internazionali, del codice BIC) determina l'impossibilità per l'Organismo pagatore di adempiere all'obbligazione di pagamento oltre i predefiniti termini fissati dalla normativa comunitaria (20 giugno 2015);
- che il codice IBAN indicato nel Quadro A identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credito e di essere consapevole che l'ordine di pagamento sta parte dell' Organismo Pagatore ARCEA si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice IBAN;
- di essere consapevole, qualora abbia indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, che tutte le comunicazioni avverranno ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 82/2000 e s.m.i.

Conseguente della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00,

dichiaro, ai sensi degli artt. 48 e 47 del D.P.R. n° 445/00:

- che le superfici per le quali si richiede l'attivazione dei titoli sono superfici ammissibili ai sensi degli artt. 34 e 38 del Reg. (CE) n. 73/2009;
- di avere a disposizione alle date del 15 maggio 2013 gli ettari ammissibili stabili ai titoli in aiuto;
- che le parcelle per le quali si richiede l'attivazione dai titoli ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 hanno una dimensione minima di 500 metri quadrati, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 9 dicembre 2009;

- 1. di non aver presentato altre domande uniche di pagamento nel territorio nazionale oppure;
- 2. che la presente domanda costituisce la precedente (tale possibilità deve essere esercitata non oltre la scadenza prevista dalla normativa);
- 3. di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attività di impresa rientrando nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 26/10/72 n. 833;
- 4. di essere consapevole che è obbligato al rispetto degli impegni di condizionalità previsti dagli articoli 85 univoco o 103 sepecifics del regolamento (CE) n. 1234/2007 e di avere presentato la domanda unica esclusivamente in adempimento dell'art. 11, par. 1, comma 3 del reg. CE 1122/09.

si impegna:

- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
 - a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie, a tale scopo autorizza sin d'ora l'Organismo Pagatore ARCEA ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valore su altri pagamenti spuntati al sottocredito;
 - a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del codice IBAN indicato nel quadro A, fornendo, contestualmente, l'aggiornata certificazione rilasciata dall'Istituto di credito, dichiarando di accettare eventuali modifiche alla normativa comunitaria e nazionale introdotte con successive disposizioni anche in materia di controlli e sanzioni;
 - dichiaro di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
- autorizza il trattamento dei dati personali, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile o/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati o/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali contenute nell'Informativa;
- autorizza, altresì, la comunicazione ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;

CONDIZIONALITA'

Il sottoscritto, in relazione al rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) ai sensi degli artt. 5 e 6 del Reg. (CE) 73/2009, dichiara:

- che i dati relativi all'attività agricola e alla superficie agricola della propria azienda sono stati comunicati all'Organismo Pagatore ARCEA nel fascicolo aziendale;
- di essere a conoscenza che in qualità di agricoltore beneficiario di pagamenti diretti a norma del Reg. (CE) n. 73/2009, degli articoli 85 univoco o 103 sepecifics del regolamento (CE) n. 1234/2007, deve conformarsi durante tutto l'anno agli obblighi in materia di condizionalità;
- di essere a conoscenza che, qualora i Criteri di Gestione Obbligatori o le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali non siano rispettati a causa di atti o omissioni imputabili all'agricoltore, il totale dei pagamenti erogati o che devono essere erogati è ridotto, oppure l'agricoltore è escluso dal beneficio di tali pagamenti (artt. 23 e 24 del reg. CE 73/09);
- di essere a conoscenza che le riduzioni o esclusioni del pagamento si applicano anche quando l'inadempimento è imputabile ad atti od omissioni attribuibili al soggetto al quale o dal quale è stato concesso la superficie agricola.
- che, ai sensi dell'art. 4 del reg. CE 73/2009, ha preso visione e sottoscrive contestualmente l'elenco dei requisiti relativi alla condizionalità di cui agli artt. 5, 6 e agli allegati II e III del Reg. (CE) n.73/2009 cui conformarsi per l'anno civile 2014.
- di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei requisiti relativi alla condizionalità comporta l'applicazione di sanzioni o riduzioni su tutte le domande per le quali la normativa comunitaria impone il rispetto della condizionalità per l'anno civile 2014.

E' consapevole che il presente modello di domanda si integra con i Quadri di seguito indicati, i cui dati sono registrati e resi disponibili nel BMS a riproduzione in qualsiasi momento.

- 1. QUADRO A
- 2. QUADRO B2 3. QUADRO C 4. QUADRO C1 5. QUADRO C2
- 6. QUADRO D 7. QUADRO D1 8. QUADRO D2
- 9. QUADRO F 10. QUADRO S 11. QUADRO S1 12. QUADRO K 13. QUADRO J
- 14. QUADRO Z 15. QUADRO Z1 16. QUADRO Z2 17. QUADRO Z3

Al sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, richiedo che la presente domanda sia ammessa all'aiuto e alla corresponsione del pagamento dei premi previsti dal Reg. (CE) 73/2009 indicati nei quadri D, B e C del presente modulo.

Apponendo la propria firma nello spazio sottostante, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE: Fatto a: _____ il: _____

NON COMPLETARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO. Tipo documento: _____ N° _____ Data scadenza: _____
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

IN FEDE

Firma del richiedente o del rappresentante legale

QUADRO J - AGGIORNAMENTO DEL CATASTO

Il sottoscritto:

esprime il proprio consenso all'utilizzo delle informazioni fornite nella presente istanza e relative all'uso del suolo secondo le disposizioni contenute all'art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto e

DICHIARA CHE:

- i dati necessari all'aggiornamento del catasto, ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, indicati nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 16 ottobre 2012, ed in particolare all'art. 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), sono quelli indicati nello stralcio del Fascicolo Aziendale allegato (scheda di validazione indicata nella sezione II del Quadro D) che costituisce parte integrante della presente domanda (nota bene: le superfici dichiarate per le singole porzioni (a) fini delle dichiarazioni), al netto delle tare per fossi, scarpate, stradepoderali, ecc. e arrotondate ai centometri quadrati) saranno ricalcolate secondo le specifiche catastali, con l'arrotondamento al metro quadrato e al lordo delle tare);

dichiara, inoltre, di essere consapevole che:

- le suddette dichiarazioni utili ai fini dell'aggiornamento catastale sono trasmesse da ARCEA all'Agenzia delle Entrate ed esonerano il soggetto obbligato alla presentazione in catasto della denuncia di variazione reddituale di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- qualora le informazioni, rese ai sensi dell'art.2, commi 33 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n.286, e successive modifiche e integrazioni, risultassero incomplete o non veritiere, sia applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500 e che all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni effettuate dall'ARCEA;
- le eventuali variazioni a valenza catastale, che intervengano a valle della dichiarazione e della ricevuta rilasciata al dichiarante, devono essere rese direttamente all'Agenzia delle Entrate presso il competente Ufficio Provinciale - Territorio;
- la conclusione del procedimento connesso alla dichiarazione catastale avviene al momento del ritiro del duplo, contenente i dati dichiarati, debitamente sottoscritti dal dichiarante e dal soggetto incaricato dell'organismo pagatore o dell'ARCEA.

NON esprime il proprio consenso all'utilizzo delle informazioni fornite nella presente istanza e relative all'uso del suolo secondo le disposizioni contenute all'art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE:

Fatto a: _____ il: _____

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: (di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

Tipo di documento : _____ N° _____ DATA SCADENZA _____

In Fede

 Firma del richiedente o del rappresentante legale

QUADRO Z - COMUNICAZIONI

Sez. I - Comunicazione ai sensi dell'art. 75 del Reg. CE 1122/2009 (cause di forza maggiore o circostanze eccezionali)

Il sottoscritto, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui è diventato possibile procedere alla comunicazione, espone l'avvenuta verifica del seguente caso di forza maggiore ovvero di circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 31 del reg. (CE) n. 73/2009 e del DM 1628 del 20 luglio 2004, e allega la relativa documentazione:

Fattispecie	Documentazione giustificativa
a) decesso del titolare (successione mortis causa)	<p>1 copia del certificato di morte del titolare</p> <p>2 scrittura notarile indicante la linea ereditaria <i>oppure</i></p> <p>3 dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria</p> <p>4 documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente</p> <p>nel caso di coeredi:</p> <p>5 delega di tutti i coeredi al richiedente</p> <p>6 documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti</p> <p>7 certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario <i>oppure</i></p> <p>8 documento di identità in corso di validità</p> <p>9 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. 445/2000 sul possesso della P. IVA</p> <p><i>oppure</i></p> <p>10 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. 445/2000 in merito all'assenzione dalla partita IVA</p>
b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore	1 certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale
c) calamità naturale	<p>1 provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato</p> <p><i>oppure</i></p> <p>2 certificato rilasciato da autorità pubbliche (V.V.F.F., Vigili urbani, ecc.)</p> <p><i>eventualmente accompagnato da:</i></p> <p>3 perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale.</p> <p>4 Attestazione, rispetto alla superficie aziendale, della porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, con l'indicazione delle relative particelle catastali.</p>
d) epizootia sul patrimonio zootecnico	1 Certificato rilasciato dall'autorità competente attestante causa, specie e numero di capi interessati all'evento calamitoso
e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento	1 provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento
f) furto di animali	<p>1 dichiarazione sostitutiva contenente la descrizione dell'evento, il periodo e il numero di capi coinvolti</p> <p>2 denuncia dell'evento all'autorità competente</p>

Sez. II - Comunicazione ai sensi dell'art. 82 del Reg. CE 1122/2009 (cessione di azienda)

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 82 del reg. (CE) n. 798/04, comunica di essere cessionario dell'azienda titolare della domanda unica di pagamento oggetto della presente comunicazione, e allega la relativa documentazione:

Fattispecie	Documentazione giustificativa
a) Cessione di azienda	<p>1 copia dell'atto di vendita, di donazione, di affitto e qualsiasi altro atto attestante la cessione dell'azienda intervenuta a qualsiasi titolo del cedente al rilevataro debitamente registrati contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda</p> <p>2 certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario <i>oppure</i></p> <p>3 documento di identità in corso di validità</p> <p>4 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. 445/2000 sul possesso della P. IVA</p> <p><i>oppure</i></p> <p>5 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. 445/2000 in merito all'assenzione dalla partita IVA</p>

Sez. III - DICHIARAZIONI

Il sottoscritto dichiara di compiere tutte le operazioni necessarie per la concessione dell'aiuto e di confermare tutte le dichiarazioni effettuate nella Domanda Unica di Pagamento oggetto della presente comunicazione, ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme comunitarie.

CUAA _____ NUMERO DOMANDA _____ Quadro Z2 n. _____

QUADRO Z2 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI (IN APPLICAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 183/2003) INTERESSATI DA CASO DI FORZA MAGGIORE O CIRCOSTANZA ECCEZIONALE (fatti specifici d.)

ALLEVAMENTO DI DEVENZIONE			
CODICE AZIENDALE (obbligatorio)			
_____	_____	_____	_____
<small>Intal. Com.</small>	<small>Prov.</small>	<small>Prngr.</small>	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO		TELEFONO	
_____		_____	
COD. ISTAT		COMUNE	
_____	_____	PROV.	C.A.P.
<small>Prov.</small>	<small>Comune</small>	_____	_____

SI DICHIARA CHE I CAPI DELL'ALLEVAMENTO INTERESSATI DAL CASO DI FORZA MAGGIORE O CIRCOSTANZA ECCEZIONALE INDICATA NEL QUADRO Z SONO N: _____

QUADRO Z3 - INDIVIDUAZIONE DEI FABBRICATI INTERESSATI DA CASO DI FORZA MAGGIORE OVVERO DA CIRCOSTANZA ECCEZIONALE (fattispecie e)

	Comune		DATI CATASTALI				FABBRICATO	
	Cod. Belliorense	Denominazione	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	CODICE	DESCRIZIONE
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Indicare la tipologia di ciascun fabbricato (dichiarato nel SIGC), utilizzando la codifica riportata nella tabella seguente:

Codice	Descrizione
301	STALLE (BOVINI DA LATTE)
302	STALLE (ALTRI BOVINI)
303	STALLE (EQUINI)
304	PORCILAIE
305	OVILI
306	RICOVERI PER ANIMALI
307	SERRE E ATTREZZATURE CONNESSE
308	RICOVERI MACCHINE E/O ATTREZZI
309	FENILI
310	SILOS
311	CANTINE
312	ESSICCATOI
313	VASCHE PER LIQUAMI
314	ALTRI FABBRICATI AGRICOLI
315	FABBRICATI ADIBITI ALLA MACELLAZIONE
316	FABBRICATI ADIBITI ALLA TRASFORMAZIONE
317	FABBRICATI ADIBITI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE
318	FABBRICATI PER STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE PRODOTTI
319	FABBRICATI ADIBITI A RISTORAZIONE AGRITURISTICA
320	FABBRICATI ADIBITI AL PERNOTTAMENTO
321	ALTRI FABBRICATI AD USO AGRITURISTICO
322	ALTRO

QUADRO M - ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE ED ATTESTAZIONE CAA

CUAA

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

NUMERO DOMANDA

TIPO DI DOCUMENTO

Codice	Descrizione	
		1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
		8
		9
		10

CAA:

UFFICIO:

OPERATORE :

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL CAA ATTESTA CHE:

- 1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
- 2) il produttore ha firmato la domanda;
- 3) il produttore ha firmato il Quadro J-AGGIORNAMENTO DEL CATASTO;
- 4) presenta telematicamente la domanda e rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione al produttore, che provvede al ritiro;
- 5) la domanda contiene gli allegati sopra elencati;
- 6) il produttore ha sottoscritto la scheda di condizionalità, rilasciata telematicamente;
- 7) la domanda ed i relativi allegati sono stati archiviati presso questo ufficio.

Data: _____

Timbro e Firma del responsabile di SEDE dei CAA _____

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO – RACCOLTO 2014

Per la compilazione della domanda unica 2014 è necessario conoscere la normativa comunitaria e nazionale di riferimento ed in particolare le Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore ARCEA 2014, scaricabili dal sito internet www.arcea.it. La presente "Guida" non può essere considerata esaustiva per una completa conoscenza delle informazioni necessarie alla compilazione della domanda unica.

NOTA BENE:

E' possibile presentare la domanda di aiuto con trasmissione telematica dei propri dati, tramite il CAA di appartenenza.

In applicazione dell'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1122/2009, non sono corrisposti pagamenti, per i regimi di aiuto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009, per le domande con aiuto richiesto di importo inferiore a 100 (cento) Euro.

Il produttore è obbligato a comunicare gli aggiornamenti della consistenza zootecnica alla Banca Dati Nazionale (BDN) dell'Anagrafe zootecnica e a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'Anagrafe Bovina e Ovicaprina.

Si ricorda che sussiste l'obbligo di dichiarare l'intera consistenza aziendale in termini di superficie, ai sensi degli artt. 19 del Reg. (CE) 73/2009 e 55 del Reg. CE 1122/2009, anche in relazione alla corretta applicazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 5 e 6 del Reg. (CE) 73/2009.

A tale fine si rammenta altresì l'obbligo di presentare una domanda unica di pagamento anche per gli agricoltori che non intendono richiedere gli aiuti previsti dal reg. CE 73/09 ma, essendo stati destinatari di pagamenti per l'estirpazione dei vigneti, la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti nel 2011 o nel 2012 o nel 2013 o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde nel 2013, sono tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il produttore è obbligato a fornire/aggiornare sulla banca dati SIAN le informazioni relative alla propria azienda, prima della presentazione della domanda, anche al fine di localizzare gli appezzamenti interessati a ciascun regime di aiuto al quale intende accedere.

Si rammenta che, a partire dalla campagna 2007 e quindi anche per la domanda 2014, le dichiarazioni presenti in domanda unica relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali vengono utilizzate, ai sensi dell'art. 33 della L. 286 del 24/11/2007, per l'aggiornamento del catasto.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati."

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente nella domanda (Quadro A, sez. II) il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario

richiedente l'aiuto. Nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

L'agricoltore, conseguentemente, deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN indicato nella domanda (Quadro A, sez. II) lo identifichi quale beneficiario.

Si sottolinea che l'omessa indicazione di quanto richiesto dalla richiamata legge, determina l'impossibilità, per l'Organismo Pagatore ARCEA, di adempiere all'obbligazione di pagamento oltre i perentori termini fissati dalla normativa comunitaria (30 giugno 2015).

L'agricoltore, con la sottoscrizione obbligatoria della domanda, è consapevole che le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie, devono essere restituite; pertanto, l'Organismo Pagatore ARCEA recupererà le somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti a lui spettanti.

AVVERTENZA: Inserire l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica e del numero di cellulare potranno consentire l'attivazione di servizi informativi da parte dell'Organismo Pagatore ARCEA; in particolare, l'inserimento di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata consentirà l'invio e la ricezione diretta delle comunicazioni da parte dell'Organismo Pagatore.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire all'OP ARCEA entro le ore 24.00 del 15 maggio 2014:

- con trasmissione telematica dei dati della domanda da parte di un soggetto accreditato (Centro di assistenza agricola – CAA) a cui è stato conferito incarico di assistenza e che utilizza le apposite funzionalità informatizzate messe a disposizione dall'Organismo pagatore.
- con trasmissione cartacea della domanda direttamente presso L'ARCEA, Via E. Molè – Trav. L. Di Bona (oppure tramite pec al seguente indirizzo: autorizzazione@pec.arcea.it), solo ed unicamente nel caso in cui abbiano precedentemente costituito il fascicolo aziendale presso di essa.

Ogni quadro della domanda va compilato in ogni sua parte in modo chiaro ed in stampatello.

Finalità di presentazione della domanda

- Barrare la casella 'Domanda iniziale' al momento della presentazione della domanda.
- Barrare la casella 'Domanda di modifica (ai sensi degli artt. 14 e 25 del Reg. CE 1122/2009)' nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dai sopraccitati

articoli, in totale sostituzione della domanda precedentemente presentata; tale domanda deve comunque pervenire entro la data ultima fissata dalla normativa in vigore; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare.

- Barrare la casella 'Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. CE 1122/2009' nei casi previsti dal suddetto articolo; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare.
- Barrare la casella 'Domanda di modifica ai sensi dell'art. 73 del Reg. CE 1122/2009' nei casi previsti dal suddetto articolo; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare.
- Barrare la casella 'Comunicazione ai sensi dell'art. 75 del Reg. CE 1122/2009 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)' nei casi previsti dal suddetto articolo; in tal caso occorre indicare il numero della domanda oggetto della comunicazione.
- Barrare la casella 'Comunicazione ai sensi dell'art. 82 del Reg. CE 1122/2009 (cessione e fusione di aziende)' nei casi previsti dal suddetto articolo; in tal caso occorre indicare il numero della domanda oggetto della comunicazione.

QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

Si richiama l'attenzione sulla corretta e completa dichiarazione dei dati anagrafici, al fine di non pregiudicare il pagamento dell'aiuto.

Sez. I-Dati identificativi dell'azienda.

RICHIEDENTE

a) PERSONA FISICA O DITTA INDIVIDUALE

Se l'agricoltore è una persona fisica vanno obbligatoriamente compilati i campi relativi a CODICE FISCALE, COGNOME, NOME, SESSO e Inoltre DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA. Se l'agricoltore intende presentarsi come ditta individuale, oltre ai suddetti campi va barrata la casella 'DITTA INDIVIDUALE', va indicata la PARTITA IVA e, se presente nel certificato di attribuzione della stessa, va riportata l'INTESTAZIONE della Partita IVA.

b) ALTRO RICHIEDENTE

Se l'agricoltore è una persona giuridica, devono essere compilati obbligatoriamente i dati relativi a CODICE FISCALE, PARTITA IVA e RAGIONE SOCIALE del richiedente (così come risultano dal certificato di attribuzione del Codice Fiscale); i restanti campi della sezione NON devono essere compilati.

Devono essere, inoltre, obbligatoriamente compilati i campi relativi alla residenza o sede legale del richiedente

RAPPRESENTANTE LEGALE

Se l'agricoltore è una persona giuridica, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del rappresentante legale della stessa. Il riquadro deve essere obbligatoriamente compilato anche nei casi di persona fisica, o ditta individuale, per la quale sia presente un rappresentante legale o similare.

Il campo relativo al TIPO DI RAPPRESENTANZA deve essere sempre impostato, con uno dei valori appresso elencati:

- 1: Rappresentante legale
- 2: Rappresentante di minore o socio amministratore
- 3: Curatore fallimentare

- 4: Liquidatore
- 5: Commissario giudiziale
- 6: Rappresentante nominato in Italia
- 7: Erede del contribuente
- 8: Liquidazione volontaria

Devono essere, inoltre, obbligatoriamente compilati i campi relativi alla residenza del rappresentante legale.

SEZ. II: COORDINATE PER IL PAGAMENTO

Accredito su c/c bancario o conto Banco Posta.

E' necessario che il conto corrente bancario o conto Banco Posta sul quale si richiede l'accredito sia intestato al richiedente. Il codice IBAN con ABI, CAB e CIN sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni.

L'omessa indicazione del codice IBAN (e, in caso di transazioni internazionali, del codice BIC) determina l'impossibilità per l'Organismo pagatore ARCEA di adempiere all'obbligazione di pagamento oltre i perentori termini fissati dalla normativa comunitaria (30 giugno 2015). Il codice IBAN indicato nel Quadro A identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credito; l'ordine di pagamento da parte dell' Organismo Pagatore ARCEA si riterrà eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice IBAN.

QUADRO D – REGIME UNICO DI PAGAMENTO

SEZ. I - ATTIVAZIONE TITOLI A NORMA DEL TITOLO III, CAPITOLO 1, ART. 34 DEL REG. CE N. 73/2009

Barrare, per ciascun gruppo di titoli (basati sulla superficie, speciali) posseduti, la richiesta di attivazione.

Si rammenta che:

I TITOLI PER I QUALI NON E' STATA BARRATA LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' DEL REGIME UNICO DI PAGAMENTO. LA CONSEGUENZA SARA' CHE NON VERRANNO PAGATI.

Inoltre:

- Per i titoli basati sulla superficie può essere richiesta una attivazione parziale, indicando espressamente nel Quadro D1 quali titoli si intende attivare;
- Per i titoli in deroga non è possibile attivare un numero di titoli superiore a quelli ordinari;
- I titoli speciali possono essere attivati se l'agricoltore mantiene una quantità di UBA pari almeno a quanto indicato sui titoli posseduti. Gli allevatori di ovicaprini sono tenuti ad aggiornare la BDN.

SEZ. II - SUPERFICI AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Per i produttori che hanno già validato, sottoscrivendola, la scheda di validazione della consistenza territoriale presente nel SIGC (obbligatorio): indicare il numero della scheda di validazione sottoscritta alla quale si fa riferimento e la data di sottoscrizione.

Riga B1 -Indicare le SUPERFICI AMMISSIBILI AL PAGAMENTO DEI TITOLI BASATI SULLA SUPERFICIE (artt. 34 e 38 reg. (CE) 73/09). L'agricoltore che ha già validato la scheda della consistenza territoriale presente nel SIGC riporta la somma delle superfici ammissibili presenti nella scheda di validazione sottoscritta.

Le destinazioni produttive ammissibili sono codificate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2014, per l'intervento 26.

IMPORTANTE: Per i codici colturali che identificano i pascoli magri o le superfici inerbite sottobosco deve essere riportata la somma delle superfici, al netto delle tare; pertanto, la somma delle superfici deve essere ridotta del 20% (superficie lorda moltiplicata per 0,8) o del 50% (superficie lorda moltiplicata per 0,5). Le suddette riduzioni sono dovute alle tare forfettarie previste in presenza di tali codici colturali.

Si rammenta a coloro che indicano superfici destinate a pascoli magri o superfici inerbite sottobosco, che l'associazione con i titoli ordinari è subordinata all'effettivo pascolamento delle superfici stesse.

E' necessario effettuare le dichiarazioni previste nel Quadro D2, sez. I (vedi istruzioni specifiche per la compilazione del quadro stesso) e indicare gli appezzamenti utilizzati ai fini del pascolamento (Quadro S).

Riga B2 - Indicare le superfici non utilizzate ai fini di produzione (disattivate) e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/09, riportando la somma delle superfici indicate nel Quadro S, riquadro S, con codice intervento 26 e codice colturale 14.

Riga B3 - Indicare le superfici impegnate da Prati e pascoli naturali o seminati (superficie non avvicendata per almeno 5 anni)

Riga B4 - Indicare le superfici impegnate da pascoli magri con tara pascolati, dettagliate nel Quadro S

Riga B5 - Indicare le superfici impegnate da boschi pascolati, dettagliate nel Quadro S

Riga B6 - Indicare le superfici impegnate da cedui a rotazione rapida, dettagliate nel Quadro S. Si rammenta che solo le superfici COLTIVATE con sesto di impianto regolare sono ammissibili, ai sensi dell'art. 2, lett. n) del reg. CE 1120/09.

Riga B7 - Indicare le superfici destinate a canapa, dettagliate nel Quadro S.

Riga B8 - Indicare le superfici ammissibili ai sensi dell'art. 34, lett. b) reg. (CE) 73/09 e dettagliate nel Quadro S. Si rammenta che per «ettaro ammissibile» ai sensi dell'art. 34, lett. b) si intende qualsiasi superficie che abbia dato un diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico 2008 e che sia oggetto di uno specifico piano di sviluppo rurale, per la durata del pertinente impegno:

- Programmazione PSR 2000-2006:
 - Imboschita a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
 - ritirata dalla produzione ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- Programmazione PSR 2007-2013:
 - Imboschita a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3 di detto regolamento;
 - ritirata dalla produzione ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Tali superfici devono essere dichiarate in una tra le seguenti misure:

- o 2.1.3 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE
- o 2.1.4 - Pagamenti agroambientali
- o 2.2.1 - Primo imboscamento di terreni agricoli
- o 2.2.4 - Indennità Natura 2000

SEZ. III - RICHIESTA DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE (art. 41 del reg. (CE) 73/2009)

Il Quadro deve essere compilato, barrando l'apposito spazio, dagli agricoltori in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 41 del Reg. (CE) 73/2009 e che intendono richiedere l'assegnazione di titoli dalla Riserva Nazionale.

IMPORTANTE: LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE IV COSTITUISCE UNA CONDIZIONE NECESSARIA PER POTER ACCEDERE ALLA RISERVA NAZIONALE.

SEZ. IV - RIEPILOGO SUPERFICIE AZIENDALE DICHIARATA

Riga B9 - Indicare la SUPERFICIE A DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE NON AMMISSIBILI AL REGIME UNICO DI PAGAMENTO.

L'agricoltore riporta la somma delle superfici destinate a usi diversi da quelli agricoli presenti nella scheda di validazione della consistenza territoriale del SIGC.

Le destinazioni da indicare sono codificate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2014, per l'intervento 31.

Riga B10 - Indicare la SUPERFICIE A DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME UNICO DI PAGAMENTO MA NON UTILIZZABILI O NON RICHIESTE (dettagliate nel Quadro S).

L'agricoltore riporta la somma delle superfici destinate a usi diversi da quelli non agricoli presenti nella scheda di validazione della consistenza territoriale del SIGC e ammissibili ai sensi degli artt. 34 e 38 del reg. (CE) 73/09, ma non utilizzabili ai sensi dell'art. 35 del regolamento medesimo.

Le destinazioni produttive da indicare sono codificate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2014, per l'intervento 77. Qualora le superfici siano effettivamente ammissibili ma il richiedente non intende utilizzarle per l'attivazione dei titoli basati sulla superficie, dovrà dettagliarle nel quadro S.

Riga B11 - Indicare la SUPERFICIE A DESTINAZIONI PRODUTTIVE NON AMMISSIBILI AL REGIME UNICO DI PAGAMENTO.

L'agricoltore riporta la somma delle superfici destinate a usi diversi da quelli non agricoli presenti nella scheda di validazione della consistenza territoriale del SIGC non ammissibili ai sensi degli artt. 34 e 38 del reg. (CE) 73/09.

Le destinazioni produttive da indicare sono codificate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2014, per l'intervento 30. Ad esse si aggiungono le tare calcolate per i pascoli magri e le superfici inerbite sottobosco pascolate: l'agricoltore riporta la somma derivante dall'applicazione dei calcoli di seguito esposti. Per i codici colturali che prevedono delle tare deve essere riportata la somma delle tare; pertanto, la somma delle superfici deve essere pari al 20% (superficie lorda moltiplicata per 0,2) o al 50% (superficie lorda moltiplicata per 0,5). Si tratta delle tare forfettarie previste in presenza di tali codici colturali.



Riga B12 - Indicare la SUPERFICIE POTENZIALMENTE AMMISSIBILE AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO.

Riga B13 - Indicare la SUPERFICIE TOTALE AZIENDALE sommando le righe da B9 a B13.

Riga B14 - Indicare le superfici impegnate da Prati e pascoli naturali o seminati (superficie non avvicendata per almeno 5 anni), da pascoli magri con tara pascolati, da superfici inerbite sottobosco pascolate.

QUADRO D1 - ELENCO DEI TITOLI DI CUI SI RICHIEDE L'ATTIVAZIONE

Il Quadro D1 deve essere compilato dagli agricoltori possessori di titoli fissati e che intendono richiederne l'attivazione per il pagamento.

Riquadro 1. - IDENTIFICATIVO DEL TITOLO

Indicare il codice che individua univocamente il titolo

Riquadro 2. - RICHIESTA DI ATTIVAZIONE

Barrare se si intende richiedere l'attivazione del titolo.

QUADRO D2 - INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI RICHIESTI NEL REGIME UNICO DI PAGAMENTO (TITOLO III DEL REG. (CE) 73/09)

SEZ. I - TITOLI BASATI SULLA SUPERFICIE - PASCOLI MAGRI con tara e BOSCHI pascolati

Indicare il codice del/i pascolo/i utilizzato/i, in caso di pascolamento in comune diverso da quello in cui ha sede l'allevamento.

Specificare le attività esercitate sulle superfici occupate da pascoli magri con tara e superfici inerbite sottobosco, pascolati e per i quali si richiede l'associazione con i titoli basati sulle superfici (caselle 1 e 2). Nel caso in cui si barri la casella 2, è necessario indicare anche il numero e il tipo di animali.

Qualora ne ricorrano gli estremi, indicare la causa di forza maggiore intervenuta (casella 3) e allegare la relativa documentazione giustificativa.

QUADRO C - DATI DI RIEPILOGO AZIENDE CHE RICHIEDONO IL SOSTEGNO SPECIFICO

Per i produttori che hanno già validato, sottoscrivendola, la scheda di validazione della consistenza territoriale presente nel SIGC: indicare il numero della scheda di validazione sottoscritta alla quale si fa riferimento e la data di sottoscrizione.

SEZ. I - SUPERFICI PER LA RICHIESTA DI PREMIO A NORMA DELL'ART. 68 DEL REG. CE N. 73/2009

settori a contratto

Riga B18 - Indicare La SUPERFICIE A TABACCO PER LA TRASFORMAZIONE (art. 7, comma 1, DM 29 luglio 2009), riportando la somma delle superfici oggetto del contratto indicato nel Quadro C2, sezione V, Riquadro 1.

Le destinazioni produttive ammissibili sono codificate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2014, per l'intervento 171.

E' necessario effettuare le dichiarazioni previste nel Quadro C2, sez. V, Riquadro 1.

Riga B19 - Indicare La SUPERFICIE A TABACCO PER LA PRODUZIONE DI SIGARI DI QUALITA' (art. 7, comma 8, DM 29 luglio 2009): varietà NOSTRANO DEL BRENTA, riportando la somma delle superfici oggetto del contratto indicato nel Quadro C2, sezione V, Riquadro 2.

Le destinazioni produttive ammissibili sono codificate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2014, per l'intervento 172.

E' necessario effettuare le dichiarazioni previste nel Quadro C2, sez. V, Riquadro 2.

Riga B20 - Indicare La SUPERFICIE A TABACCO PER LA PRODUZIONE DI SIGARI DI QUALITA' (art. 7, comma 8, DM 29 luglio 2009): varietà KENTUCKY, riportando la somma delle superfici oggetto del contratto indicato nel Quadro C2, sezione V, Riquadro 3.

Le destinazioni produttive ammissibili sono codificate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2014, per l'intervento 173.

E' necessario effettuare le dichiarazioni previste nel Quadro C2, sez. V, Riquadro 3.

Superfici dettagliate nel Quadro 5

Riga B21 - Indicare la SUPERFICIE A BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (art. 8 DM 29 luglio 2009), riportando la somma delle superfici indicate nel Quadro 5, riquadro 7, con codice intervento 174.

Le destinazioni produttive ammissibili sono codificate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2014, per l'intervento 174.

E' necessario effettuare le dichiarazioni previste nel Quadro C2, sez. VI.

L'agricoltore è tenuto ad allegare copia dei cartellini varietali. Qualora il cartellino non sia integro l'agricoltore è tenuto ad allegare copia della fattura di acquisto delle unità di seme utilizzate, in cui sia indicata la varietà certificata.

Qualora l'intestatario della fattura di acquisto delle sementi sia diverso dal richiedente il premio, è necessario indicarne il CUAA, il numero della fattura di riferimento, le unità fatturate e quelle utilizzate.

Riga B22 - Indicare la SUPERFICIE A DANAE RACEMOSA (art. 9 DM 29 luglio 2009), riportando la somma delle superfici indicate nel Quadro 5, riquadro 7, con codice intervento 175.

Le destinazioni produttive ammissibili sono codificate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2014, per l'intervento 175.

E' necessario effettuare le dichiarazioni previste nel Quadro C2, sez. VII.

Riga B23 - Indicare la SUPERFICIE SOTTOPOSTA AD AVVICENDAMENTO BIENNALE DELLE COLTURE (art. 10 DM 29 luglio 2009), riportando la somma delle superfici indicate nel Quadro 5, riquadro 7, con codice intervento 176.

Le destinazioni produttive ammissibili sono codificate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2014, per l'intervento 176.

E' necessario effettuare le dichiarazioni previste nel Quadro C2, sez. VIII.

Riga B24 - Indicare la SUPERFICIE destinata a FORAGGERE per il calcolo delle UBA/ha (ART. 4, COMMA 1, LETTERA d)

DM 29 luglio 2009), riportando la somma delle superfici indicate nel Quadro S, riquadro 10, con codice intervento 178.

Le destinazioni produttive ammissibili sono codificate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2014, per l'intervento 178.

E' necessario effettuare le dichiarazioni previste nel Quadro C2, sez. VIII.

IMPORTANTE: Per i codici colturali che identificano i pascoli magri o le superfici inerbite sottobosco deve essere riportata la somma delle superfici, al netto delle tare; pertanto, la somma delle superfici deve essere ridotta del 20% (superficie lorda moltiplicata per 0,8) o del 50% (superficie lorda moltiplicata per 0,5). Le suddette riduzioni sono dovute alle tare forfettarie previste in presenza di tali codici colturali.

Questo riquadro deve essere compilato **ESCLUSIVAMENTE** dagli agricoltori che intendono richiedere il pagamento del sostegno specifico per l'allevamento estensivo di ovicaprini.

SEZ. II - RICHIESTA PREMIO AI SENSI DELL'ART. 68 DEL REG. CE 73/2009

RICHIESTA SOSTEGNO SPECIFICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE CARNI BOVINE - art. 3 DM 29 luglio 2009

Riga R1 - Indicare "SI" se effettuata la richiesta di accesso al sostegno specifico per i VITELLI NATI DA VACCHE NUTRICI DA CARNE PRIMIPARE ISCRITTE AI LLGG (art. 3, commi 1-2) nel Quadro C1, Sez. I.

E' necessario effettuare le dichiarazioni previste nel Quadro C2, sez. I, Riquadro 1.

Riga R2 - Indicare "SI" se effettuata la richiesta di accesso al sostegno specifico per i VITELLI NATI DA VACCHE NUTRICI DA CARNE PLURIPARE ISCRITTE AI LLGG (art. 3, commi 1-2) nel Quadro C1, Sez. I.

E' necessario effettuare le dichiarazioni previste nel Quadro C2, sez. I, Riquadro 1.

Riga R3 - Indicare "SI" se effettuata la richiesta di accesso al sostegno specifico per i VITELLI NATI DA VACCHE NUTRICI A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE NEI REGISTRI ANAGRAFICI (art. 3, commi 1-2) nel Quadro C1, Sez. I.

E' necessario effettuare le dichiarazioni previste nel Quadro C2, sez. I, Riquadro 1.

Riga R4 - Indicare "SI" se effettuata la richiesta di accesso al sostegno specifico per i CAPI BOVINI MACELLATI, ALLEVATI IN CONFORMITÀ AD UN DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA APPROVATO DAL MIPAAF (ART. 3, COMMA 3, LETTERA A) nel Quadro C1, Sez. II.

E' necessario effettuare le dichiarazioni previste nel Quadro C2, sez. I, Riquadro 2.

Riga R5 - Indicare "SI" se effettuata la richiesta di accesso al sostegno specifico per i CAPI BOVINI MACELLATI, CERTIFICATI EX REG. CE 510/06 O IN CONFORMITÀ A SISTEMI DI QUALITÀ (ART. 3, COMMA 3, LETTERA B) nel Quadro C1, Sez. II.

E' necessario effettuare le dichiarazioni previste nel Quadro C2, sez. I, Riquadro 2.

RICHIESTA SOSTEGNO SPECIFICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE CARNI OVICAPRINE - art. 4 DM 29 luglio 2009.

Riga R6 - Indicare "SI" se effettuata la richiesta di accesso al sostegno specifico per i MONTONI ACQUISTATI, ISCRITTI AI LIBRI GENEALOGICI O AL REGISTRO ANAGRAFICO (ART. 4, COMMA 1, LETTERA a) nel Quadro C1, Sez. III.

E' necessario effettuare le dichiarazioni previste nel Quadro C2, sez. II, Riquadro 1.

Riga R7 - Indicare "SI" se effettuata la richiesta di accesso al sostegno specifico per i MONTONI DETENUTI IN AZIENDA, DI ETÀ NON SUPERIORE A 5 ANNI, ISCRITTI AI LIBRI GENEALOGICI O AL REGISTRO ANAGRAFICO (ART. 4, COMMA 1, LETTERA b) nel Quadro C1, Sez. III.

E' necessario effettuare le dichiarazioni previste nel Quadro C2, sez. II, Riquadro 2.

Riga R8 - Indicare "SI" se effettuata la richiesta di accesso al sostegno specifico per i CAPI OVINI E CAPRINI MACELLATI E CERTIFICATI AI SENSI DEL REG. CE 510/06 O DI SISTEMI DI QUALITÀ RICONOSCIUTI (ART. 4, COMMA 1, LETTERA c) nel Quadro C1, Sez. III.

E' necessario effettuare le dichiarazioni previste nel Quadro C2, sez. II, Riquadro 3.

Riga R9 - Indicare "SI" se effettuata la richiesta di accesso al sostegno specifico per i CAPI OVINI E CAPRINI ALLEVATI CON UN COEFFICIENTE DI DENSITÀ INFERIORE O PARI A 1 UBA/HA DI SUPERFICIE FORAGGERA (ART. 4, COMMA 1, LETTERA d) nel Quadro C1, Sez. III.

E' necessario effettuare le dichiarazioni previste nel Quadro C2, sez. II, Riquadro 4.

E' necessario individuare le superfici pascolate, compilando il Quadro S.

RICHIESTA SOSTEGNO SPECIFICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO D'OLIVA - art. 5 DM 29 luglio 2009

Riga R10 - Indicare i kg di olio extravergine certificato per i quali si richiede l'accesso al sostegno specifico.

E' necessario effettuare le dichiarazioni previste nel Quadro C2, sez. III, Riquadro 1.

RICHIESTA SOSTEGNO SPECIFICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL LATTE - art. 6 DM 29 luglio 2009

Riga R11 - Indicare "SI" se si effettua la richiesta di accesso al sostegno specifico per il LATTE CRUDO DI VACCA CERTIFICATO.

E' necessario effettuare le dichiarazioni previste nel Quadro C2, sez. IV, Riquadro 1.

RICHIESTA SOSTEGNO SPECIFICO sotto forma di contributi per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

Riga R12 - Indicare "SI" se si effettua la richiesta di accesso al sostegno specifico per le Assicurazioni per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizootie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle

produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30% della produzione media annua (art. 2, comma 2 del D. lgs. n. 102/2004). Sono escluse le assicurazioni per il raccolto di uva da vino, che devono essere richieste nell'ambito dell'OCM Vino.

È necessario effettuare le dichiarazioni previste nel Quadro C2, sez. IX, Riquadro 1.

QUADRO C2 - INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI di cui all'art. 68 del reg. CE 73/09, applicato dal DM 29 luglio 2009

Sez. I - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine (Art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - art. 3 del D.M. 29/07/2009)

Riquadro 1.

Compilare nel caso di richiesta di sostegno specifico per i VITELLI NATI DA VACCHE NUTRICI DA CARNE PRIMIPARE ISCRITTE AI LLGG (art. 3, commi 1-2), per i VITELLI NATI DA VACCHE NUTRICI DA CARNE PLURIPARE ISCRITTE AI LLGG (art. 3, commi 1-2), per i VITELLI NATI DA VACCHE NUTRICI A DUPLICE ATTIVITÀ ISCRITTE NEI REGISTRI ANAGRAFICI (art. 3, commi 1-2).

Riquadro 2.

Compilare nel caso di richiesta di sostegno specifico per i CAPI BOVINI MACELLATI, ALLEVATI IN CONFORMITÀ AD UN DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA APPROVATO DAL MIPAAF (ART. 3, COMMA 3, LETTERA A), per i CAPI BOVINI MACELLATI, CERTIFICATI EX REG. CE 510/06 O IN CONFORMITÀ A SISTEMI DI QUALITÀ (ART. 3, COMMA 3, LETTERA B).

Sez. II - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine (Art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - art. 4 del D.M. 29/07/2009)

Riquadro 1.

Compilare nel caso di richiesta di sostegno specifico per i MONTONI ACQUISTATI, ISCRITTI AI LIBRI GENEALOGICI O AL REGISTRO ANAGRAFICO (ART. 4, COMMA 1, LETTERA a).

Riquadro 2.

Compilare nel caso di richiesta di sostegno specifico per i MONTONI DETENUTI IN AZIENDA, DI ETÀ NON SUPERIORE A 5 ANNI, ISCRITTI AI LIBRI GENEALOGICI O AL REGISTRO ANAGRAFICO (ART. 4, COMMA 1, LETTERA b).

Riquadro 3.

Compilare nel caso di richiesta di sostegno specifico per i CAPI OVINI E CAPRINI MACELLATI E CERTIFICATI AI SENSI DEL REG. CE 510/06 O DI SISTEMI DI QUALITÀ RICONOSCIUTI (ART. 4, COMMA 1, LETTERA c).

Riquadro 4.

Compilare nel caso di richiesta di sostegno specifico per i CAPI OVINI E CAPRINI ALLEVATI CON UN COEFFICIENTE DI DENSITÀ INFERIORE O PARI A 1 UBA/HA DI SUPERFICIE FORAGGERA (ART. 4, COMMA 1, LETTERA d).

Sez. III - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva (Art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - art. 5 del D.M.

29/07/2009)

Compilare nel caso di richiesta di sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva.

Sez. IV - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte (Art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - art. 6 del D.M. 29/07/2009)

Compilare nel caso di richiesta di sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte.

Sez. V - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco (Art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - art. 7 del D.M. 29/07/2009)

Questo riquadro deve essere obbligatoriamente compilato dagli agricoltori che hanno stipulato contratti per la consegna di tabacco e intendono richiedere il pagamento del sostegno specifico.

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2014, per i codici intervento 171, 172, 173.

Sez. VI - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero (Art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - art. 8 del D.M. 29/07/2009)

Compilare nel caso di richiesta di sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero.

Le destinazioni produttive ammissibili sono codificate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2014, per l'intervento 174.

L'agricoltore è tenuto ad allegare copia dei cartellini varietali. Qualora il cartellino non sia integro l'agricoltore è tenuto ad allegare copia della fattura di acquisto delle unità di seme utilizzate, in cui sia indicata la varietà certificata.

Qualora l'intestatario della fattura di acquisto delle sementi sia diverso dal richiedente il premio, è necessario indicarne il CUAA, il numero della fattura di riferimento, le unità fatturate e quelle utilizzate.

Sez. VII - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della DANAE RACEMOSA (Art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - art. 9 del D.M. 29/07/2009)

Compilare nel caso di richiesta di sostegno specifico per il miglioramento della qualità della DANAE RACEMOSA.

Le destinazioni produttive ammissibili sono codificate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2014, per l'intervento 175.

Sez. VIII - Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi (Art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - art. 10 del D.M. 29/07/2009)

Regioni ammissibili alla misura: Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

Le colture sottoposte ad avvicendamento per le quali è obbligatorio fornire informazioni ulteriori sono le colture autunno-vernini o le colture miglioratrici o da rinnovo di cui al DM 29 luglio 2009.

Le destinazioni produttive ammissibili sono codificate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2014, per l'intervento 176.

L'agricoltore che coltiva grano duro è obbligato ad utilizzare sementi di varietà certificate ed è tenuto ad allegare copia dei cartellini varietali. Qualora il cartellino non sia integro l'agricoltore è tenuto ad allegare copia della fattura di acquisto della semente utilizzata, in cui sia indicata la varietà certificata.

Qualora l'intestatario della fattura di acquisto delle sementi sia diverso dal richiedente il premio, è necessario indicarne il CUAA, il numero della fattura di riferimento, i kg fatturati e i kg utilizzati. La quantità minima di semente di grano duro da utilizzare è pari a 180 kg/ha.

L'agricoltore che coltiva grano duro ai sensi del regolamento (CE)

n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alle produzioni biologiche, non è obbligato ad utilizzare sementi di varietà certificate sulle superfici interessate da tali produzioni.

L'agricoltore che coltiva grano duro utilizzando sementi biologiche di varietà non certificate è tenuto ad allegare una dichiarazione rilasciata dall'Organismo di Controllo contenente l'indicazione puntuale delle superfici interessate da tale coltivazione e a fornire l'indicazione del codice di identificazione dell'organismo di controllo.

Sez. IX - Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante (Art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - art. 11 del D.M. 29/07/2009)

Compilare nel caso di richiesta di sostegno specifico per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante.

QUADRO P - INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PASCOLI PERMANENTI

Sez. I - PASCOLI PERMANENTI

Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata dai conduttori di aziende con una superficie complessiva destinata a pascoli permanenti pari ad almeno 75 are.

I pascoli permanenti ai sensi dell'art. 2, lettera c) del reg. CE 1120/2009 sono:

- prati e pascoli naturali o seminati (superficie non avvicendata per almeno 5 anni);
- pascoli magri con tara pascolati;
- superfici inerbite sottobosco pascolate.

Specificare le attività esercitate sulle superfici occupate da pascoli permanenti (caselle 1 e 2). Nel caso in cui si barri la casella 2, è necessario indicare anche il numero e il tipo di animali.

Qualora ne ricorrano gli estremi, indicare la deroga della quale si intende usufruire (casella 4) e allegare la relativa documentazione giustificativa.

Qualora tutti i pascoli permanenti nella disponibilità dell'azienda corrispondano ai pascoli magri con tara e superfici inerbite sottobosco, pascolati e per i quali si richiede l'associazione con i titoli basati sulle superfici, è sufficiente compilare il Quadro D2.

QUADRO S - INDIVIDUAZIONE DEGLI APPEZZAMENTI

E' necessario individuare e descrivere nel presente Quadro gli appezzamenti aziendali **ESCLUSIVAMENTE** nel caso di richiesta di aiuti accoppiati e negli altri casi per i quali esistono specifici vincoli posti dalla normativa.

Di seguito sono esposte le modalità di localizzazione degli appezzamenti stessi.

Un appezzamento è inteso come superficie contigua occupata da un'unica destinazione produttiva. Tale destinazione viene definita dalla destinazione produttiva propriamente detta e dall'uso, ove presente. Le diverse varietà di un medesimo prodotto sono ricomprese, invece, all'interno del medesimo appezzamento.

L'appezzamento deve essere individuato tramite i riferimenti catastali di una delle particelle catastali che lo compongono.

Solo in alcuni casi specifici, a causa di vincoli normativi che lo impongono, è necessario elencare **TUTTI** i riferimenti catastali delle particelle che compongono l'appezzamento.

La varietà deve essere espressamente indicata solo nel caso di coltivazione di canapa da fibra.

Riquadro 1. - Progressivo Appezzamento/Parcella

Indicare il numero progressivo dell'appezzamento/Parcella che si sta

individuando.

Riquadro 2. - IDENTIFICATIVO DI UNA PARTICELLA CATASTALE ALL'INTERNO DELL'APPEZZAMENTO /PARCELLA (tutte le particelle nel caso delle "eccezioni")

COMUNE. Indicare il codice ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata la particella; a tal fine si fa riferimento al Decreto MIPAF del 10 agosto 2001 in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici ISTAT; indicare inoltre per esteso la denominazione del comune stesso.

DATI CATASTALI. Indicare i riferimenti catastali della particella:

- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);
- numero del foglio di mappa;
- numero della particella;
- eventuale subalterno.

Riquadro 3 - Destinazione.

Indicare la destinazione produttiva dell'appezzamento. Per la compilazione di questo riquadro è necessario fare riferimento alle destinazioni produttive codificate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2014.

Riquadro 4 - Uso (solo per il grano duro in avvicendamento e la Canapa da fibra: VARIETA')

Indicare gli usi ai quali è destinato l'appezzamento.

Nel caso di coltivazione di canapa o di grano duro in avvicendamento è obbligatorio dichiarare la varietà.

Per la compilazione di questo riquadro è necessario fare riferimento alle destinazioni produttive codificate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2014.

Riquadro 5 - grano duro in avvicendamento: produzioni biologiche ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007.

L'agricoltore che coltiva grano duro ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alle produzioni biologiche, non è obbligato ad utilizzare sementi di varietà certificate sulle superfici interessate da tali produzioni, qualora intenda richiedere il sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi (Art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - art. 10 del D.M. 29/07/2009).

Nel caso di utilizzo di semente biologica non certificata è obbligatorio barrare la casella al fine di individuare le superfici così seminate.

Riquadro 6 - SUPERFICIE UTILIZZATA DELL'APPEZZAMENTO.

Indicare per ogni appezzamento la superficie utilizzata per la quale si effettua l'associazione con uno o più regimi di intervento, espressa in ettari ed are. Un appezzamento deve essere indicato una sola volta se associato, per la medesima superficie, a più codici intervento. Se la superficie è differenziata tra i diversi codici intervento associati è necessario indicarla più volte.

Per i codici culturali corrispondenti ai pascoli magri con tara o ai boschi la superficie ammessa viene ridotta del 20% o del 50% rispetto alla superficie utilizzata. Pertanto, la superficie utilizzata da indicare deve corrispondere alla superficie lorda (100%) comprensiva delle tare.

REGIME UNICO DI PAGAMENTO

Riquadro 6

Destinazioni produttive ammissibili - Codice intervento associabile 26



Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2014.

E' necessario indicare gli appezzamenti nel quadro 5 nei casi seguenti:

- superfici disattivate;
- boschi cedui a rotazione rapida, ammissibili ai sensi dell'art. 34 a) del reg. CE 73/09. E' necessario indicare anche l'ultimo anno di taglio o l'anno di impianto;
- pascoli magri con tara o superfici inerbite sottobosco. E' necessario indicare espressamente che si tratta di superfici pascolate;
- superfici ammissibili ai sensi dell'art. 34 b) del reg. CE 73/09.

Ciascun appezzamento deve essere individuato da tutte le particelle catastali che lo compongono.

Le destinazioni produttive relative a tale fattispecie sono indicate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2014, per l'intervento 26.

Destinazioni produttive ammissibili ma non richieste - Codice intervento associabile 77

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2014.

E' necessario indicare gli appezzamenti nel quadro 5 nel caso in cui l'agricoltore non intenda richiederle.

Ciascun appezzamento deve essere individuato da tutte le particelle catastali che lo compongono.

Le destinazioni produttive relative a tale fattispecie sono indicate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2014, per l'intervento 77.

ALTRI REGIMI DI AIUTO

Riquadro 7- PREMI Art. 68 Reg. (CE) n. 73/09

Questo riquadro deve essere compilato dagli agricoltori che intendono richiedere il pagamento di uno o più aiuti per il sostegno specifico previsti dall'art. 68 del reg. CE 73/09 e disciplinati dal DM 29 luglio 2009.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - codice intervento 174

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2014.

Ciascun appezzamento deve essere individuato da tutte le particelle catastali che lo compongono.

E' inoltre necessario compilare il Quadro C2, sez. VI.

DANAEE RACEMOSA - codice intervento 175

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2014.

Ciascun appezzamento deve essere individuato da tutte le particelle catastali che lo compongono.

E' inoltre necessario compilare il Quadro C2, sez. VII.

AVVICENDAMENTO BIENNALE - codice intervento 176

Ciascun appezzamento DEVE essere individuato da CIASCUNA delle particelle catastali che lo compongono.

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2014. In particolare, è necessario indicare la varietà di grano duro utilizzato.

E' inoltre necessario compilare il Quadro C2, sez. VIII.

Riquadro 8 - CANAPA DA FIBRA

CANAPA destinata alla produzione di fibre - codice intervento 37

Questo riquadro deve essere compilato dagli agricoltori che intendono coltivare canapa in conformità all'art. 39 del reg. (CE) 73/09.

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2014.

Ciascun appezzamento DEVE essere individuato da CIASCUNA delle particelle catastali che lo compongono.

Le varietà coltivate devono essere specificate.

Riquadro 9 - FORAGGERE art. 68 (Utilizzate ai fini del calcolo del carico di UBA/ha) - codice intervento 178

Questo riquadro deve essere compilato ESCLUSIVAMENTE dagli agricoltori che intendono richiedere il pagamento del sostegno specifico per l'allevamento estensivo di ovicapri.

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2014.

Ciascun appezzamento deve essere individuato da tutte le particelle catastali che lo compongono.

QUADRO S1 - INDIVIDUAZIONE DELLE PARTICELLE CATASTALI AVVICENDATE, OGGETTO DI ACCORPAMENTO/FRAZIONAMENTO CATASTALE

Il Quadro S1 deve essere compilato da coloro che hanno richiesto il sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi ai sensi dell'art. 68 del Reg. (CE) 73/2009, come applicato dall'art. 10 del D.M. 29/07/2009. Esso riporta l'indicazione delle particelle catastali oggetto di avvicendamento anche nel 2012, sottoposte a frazionamento/accorpamento catastale.

QUADRO J - AGGIORNAMENTO DEL CATASTO

Il Quadro J deve essere compilato da tutti coloro che conducono superfici.

Il richiedente deve indicare se esprime o meno il proprio consenso all'utilizzo delle informazioni fornite nella domanda unica e relative all'uso del suolo secondo le disposizioni contenute all'art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, il consenso reso dai soggetti interessati alla presentazione delle domande di pagamento inoltrate all'organismo pagatore competente esonera i soggetti obbligati dall'adempimento previsto dall'articolo 30 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Compilare il luogo e la data di sottoscrizione.

Indicare gli estremi del documento di riconoscimento e firmare la dichiarazione nell'apposito riquadro. Nel caso di utilizzo della firma digitale, non è necessario indicare gli estremi del documento di riconoscimento.

QUADRO Z - COMUNICAZIONI

Il Quadro Z deve essere compilato da coloro che devono effettuare comunicazioni all'Organismo Pagatore ai sensi degli artt. 75 o 82 del reg. (CE) 1122/2009.

Sez. I - COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 75 DEL REG. (CE) 1122/2009

CASI DI FORZA MAGGIORE O CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Barrare la fattispecie nella quale si ricade e indicare i documenti giustificativi allegati.
Per ciascuna fattispecie, TUTTI i documenti indicati devono essere presentati.

Sez. II - COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 82 DEL REG. (CE) 1122/2009

CESSIONE E FUSIONE DI AZIENDA

Barrare la fattispecie nella quale si ricade e indicare i documenti giustificativi allegati.
TUTTI i documenti indicati devono essere presentati.

N.B.

Nel caso di comunicazioni ai sensi degli artt. 75 o 82 del reg. (CE) 1122/2009, il modello si compone dei seguenti quadri: A, Z, K e, a seconda della fattispecie indicata, di uno o più tra i seguenti: Z1, Z2, Z3.

QUADRO Z1 - INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI INTERESSATI DA CALAMITA' NATURALI (fattispecie c)

Il Quadro Z1 deve essere compilato da coloro che devono effettuare comunicazioni all'Organismo Pagatore ARCEA ai sensi dell'art. 75 del reg. (CE) 1122/2009, fattispecie c).

QUADRO Z2 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI/CAPI INTERESSATI DA CASO DI FORZA MAGGIORE OVVERO DA CIRCOSTANZA ECCEZIONALE (fattispecie d-f)

Il Quadro Z2 deve essere compilato da coloro che devono effettuare comunicazioni all'Organismo Pagatore ARCEA ai sensi dell'art. 75 del reg. (CE) 1122/2009, fattispecie d) o f).

QUADRO Z3 - INDIVIDUAZIONE DEI FABBRICATI INTERESSATI DA CASO DI FORZA MAGGIORE OVVERO DA CIRCOSTANZA ECCEZIONALE (fattispecie e)

Il Quadro Z3 deve essere compilato da coloro che devono effettuare comunicazioni all'Organismo Pagatore ARCEA ai sensi dell'art. 75 del reg. (CE) 1122/2009, fattispecie e).

QUADRO K - DICHIARAZIONI, IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

Indicare il cognome e nome del richiedente (o del rappresentante legale).

Barrare le seguenti caselle, in corrispondenza dei documenti allegati al modello di domanda:

- 1 e 2: documentazione relativa al "certificato antimafia".

Sotto la voce "dichiara", barrare:

- casella 1 o 2: dichiarazione relativa alla finalità di presentazione della domanda;
- casella 3: riservato agli agricoltori che non esercitano attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 26/10/72 n. 633.
- casella 4: riservato agli agricoltori che non richiedono alcun aiuto ma presentano la domanda esclusivamente in quanto tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Indicare i Quadri dei quali si compone la domanda.

Compilare il luogo e la data di sottoscrizione.

Indicare gli estremi del documento di riconoscimento e firmare la domanda nell'apposito riquadro. Nel caso di utilizzo della firma digitale, non è necessario indicare gli estremi del documento di riconoscimento.

QUADRO LA - LATTE CRUDO SOTTOPOSTO AD ANALISI DI LABORATORIO

ALLEVAMENTO DI PRODUZIONE DEL LATTE CRUDO

DICHIARA di avere sottoposto le quantità di latte oggetto di richiesta di aiuto alla verifica dei requisiti qualitativi ed igienico sanitari previsti all'art. 6 del DM 29 luglio 2009, di seguito riportati:

Matricola azienda: _____

Laboratorio di analisi - numero di accreditamento: _____

Denominazione _____

requisiti qualitativi ed igienico-sanitari riscontrati:

Mese di produzione	Data analisi	tenore di cellule somatiche (per ml)	tenore di germi a 30° (per ml)	tenore % di materia proteica
Gennaio	____/____/____	_____	_____	_____
Febbraio	____/____/____	_____	_____	_____
Marzo	____/____/____	_____	_____	_____
Aprile	____/____/____	_____	_____	_____
Maggio	____/____/____	_____	_____	_____
Giugno	____/____/____	_____	_____	_____
Luglio	____/____/____	_____	_____	_____
Agosto	____/____/____	_____	_____	_____
Settembre	____/____/____	_____	_____	_____
Ottobre	____/____/____	_____	_____	_____
Novembre	____/____/____	_____	_____	_____
Dicembre	____/____/____	_____	_____	_____

Apponendo la propria firma nello spazio sottostante, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE:

Fatto a: _____

il: _____

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

Tipo documento: _____

N° _____

Data scadenza: _____

IN FEDE

Firma del richiedente o del rappresentante legale

SCHEDA DI CONDIZIONALITÀ AZIENDALE

Comunicazione all'agricoltore

ai sensi dell'art.4(2) del Reg.(CE) n. 73/09 e dell'art.50bis(2) del reg.(CE) n.1698/05

Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

CAMPAGNA 2014

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

RICHIEDENTE

CUAA (Codice Fiscale)	Provincia di residenza
Cognome e Nome o Ragione sociale	

INFORMAZIONI GENERALI

Il Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità (SICC) fornisce l'elenco dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) ai quali l'agricoltore dovrà conformarsi nell'anno civile 2014. Questo elenco è definito sulla base dei dati relativi a:

- attività agricola;
- superficie totale aziendale;
- consistenza zootecnica.

Queste informazioni sono registrate nell'anno civile 2014 nel fascicolo aziendale dell'Organismo Pagatore competente per territorio e nella Banca Dati Nazionale (BDN) in materia di identificazione e registrazione del bestiame, secondo le disposizioni nazionali vigenti.

Si rammenta che:

- ogni agricoltore beneficiario di pagamenti deve conformarsi durante tutto l'anno agli obblighi in materia di condizionalità;
- qualora i Criteri di Gestione Obbligatorie o le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali non siano rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili all'agricoltore, il totale dei pagamenti erogati o che devono essere erogati è ridotto, oppure l'agricoltore è escluso dal beneficio di tali pagamenti (artt. 23 e 24 del reg. CE 73/09, art. 51 del reg. CE 1698/2005, artt. 85 univices e 103 septvices del reg. CE 1234/07)

Gli agricoltori soggetti alla condizionalità devono:

- rispettare i "criteri di gestione obbligatorie" (CGO), definiti a livello comune, di cui all'Allegato II, Reg. Ce 73/2009:
18 ATTI
- mantenere la terra in "buone condizioni agronomiche e ambientali" (BCAA), di cui all'Allegato III, Reg. Ce 73/2009:
5 NORME, articolate in:
- 13 standard applicabili dal 1 gennaio 2010;
- 1 standard applicabile dal 1 gennaio 2012.

Gli agricoltori che aderiscono alla Misura 214 di cui al reg. (CE) n. 1698/2005, devono inoltre rispettare i seguenti requisiti minimi relativi a:

- uso dei fertilizzanti;
- uso di prodotti fitosanitari.

Ai fini del calcolo dell'esito dei controlli di condizionalità i requisiti applicabili alle aziende sono raggruppati in 4 "Campi di condizionalità":

- Ambiente: atti A1, A2, A3, A4, A5 e Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti (RM FER)
- Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: atti A6, A7, A8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 e Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari (RM FIT)
- Benessere degli animali: atti C16, C17, C18
- Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali:
 - Norma 1 Misure per la protezione del suolo (Standard 1.1, 1.2, 1.3)
 - Norma 2 Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo (Standard 2.1, 2.2)
 - Norma 3 Misure per la protezione della struttura del suolo (Standard 3.1)
 - Norma 4 Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat (Standard 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)
 - Norma 5 Misure per la protezione e la gestione delle acque (Standard 5.1 dal 2010 e Standard 5.2 dal 2012).

QUADRO B - CRITERI DI GESTIONE, OBBLIGATORI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI APPLICABILI ALL'AZIENDA

Campo di condizionalità	Atto/Norma che disciplina gli obblighi da osservare	Indicatori riscontrati per l'azienda

I requisiti di condizionalità si applicano solo all'attività agricola dell'agricoltore o alla superficie agricola dell'azienda (art 4 (1) Reg. (CE) 73.2009). Il loro rispetto è obbligatorio. Essi si applicano ai beneficiari:

- a) dei pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (CE) n.73/2009;
- b) delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- c) dei pagamenti ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde od ai pagamenti del premio di estirpazione;

Modalità di calcolo delle riduzioni di condizionalità

Le infrazioni di condizionalità sono divise in:

- inadempienze di importanza minore;
- infrazioni commesse per negligenza;
- infrazioni commesse intenzionalmente;
- infrazioni reiterate.

Le inadempienze di importanza minore sono infrazioni di particolare lievità, che non costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (art. 24 (2) Reg. (CE) 73/2009, i cui effetti possono essere totalmente eliminati a seguito dell'esecuzione di un'azione correttiva da parte dell'agricoltore.

Le infrazioni commesse per negligenza sono valutate in base al dimensionamento dei parametri di condizionalità (Portata, Gravità e Durata) delle infrazioni stesse. Il valore delle riduzioni va dall'1 al 5% degli importi richiesti ed ammissibili.

Le infrazioni commesse intenzionalmente sono infrazioni di particolare gravità, alle quali è associata una percentuale di riduzione pari al 20%.

Le infrazioni reiterate sono infrazioni allo stesso Atto o Standard di condizionalità commesse, per negligenza o intenzionalità, due o più volte nell'arco di tre anni consecutivi; il triennio si calcola a partire dall'anno della prima infrazione e poi a partire dall'anno di ogni infrazione successiva per le ulteriori reiterazioni. A seguito della reiterazione, l'effetto della riduzione viene triplicato.

Le riduzioni sono calcolate a livello di singolo campo di condizionalità e sommate tra loro, seguendo regole fissate dai Regolamenti comunitari.

Oltre a ciò, secondo quanto disposto dall'art. 72 (2) del Reg. (CE) 1122/09, l'azienda è esclusa dal regime di aiuti a cui si riferisce l'infrazione, per l'anno in questione, secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del DM 30125/2009 e smi.

Nel caso, infine, di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'art. 72 (2) del Reg. 1122/09 e l'azienda sarà quindi esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l'infrazione intenzionale ripetuta sia per l'anno in corso che per l'anno successivo.

Nel caso di infrazioni intenzionali causate da ripetute reiterazioni dell'infrazione, come descritto dall'art. 71 (5) del Reg. (CE) 1122/2009, la percentuale applicabile per l'infrazione intenzionale è pari alla percentuale triplicata della precedente infrazione, senza l'applicazione di tetti.

Anche in questi casi si applica l'esclusione dai regimi di aiuto a cui si riferisce l'infrazione, secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del DM 30125/2009 e smi.

Le riduzioni per i beneficiari dei pagamenti di cui all'art. 36 lett. a) punto iv), del reg 1698/2005 e smi calcolate a seguito della rilevazione di non conformità ai Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, siano esse commesse per negligenza, per intenzionalità o reiterate, sono applicate esclusivamente all'importo complessivo degli aiuti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v), ed all'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del Reg. (CE) 1698/2005 (corrispondenti alle misure 211, 212, 213, 214, 215, 221, 224 e 225 dei Programmi di Sviluppo Rurale), che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è stata commessa l'infrazione rilevata.

QUADRO C - CONTROLLO DI CONDIZIONALITÀ - DATI AZIENDALI SINTETICI

Campagna	Campione di condizionalità	Azienda presentatasi in convocazione	Esito di condizionalità	Codice a barre della domanda	Tipologia della domanda	Organismo pagatore	Campione di ammissibilità Superfici	Campione di ammissibilità Zootecnia

QUADRO D - ESITI RELATIVI AD ATTI/NORME CON INFRAZIONI RISCONTRATE

Campagna	Atto/Norma	Responsabile del controllo	Tipo controllo	Valore medio	Reiterazione		Intenzionalità	Inadempienza minore	Azioni correttive	Obbligo di ripristino	Tipo di infrazione riscontrata
					N.	Pres Amm.					

Apponendo la propria firma nello spazio sottostante dichiaro di avere preso visione dell'elenco dei requisiti relativi alla condizionalità di cui agli artt. 5, 6 e agli allegati II e III del Reg. (CE) n.73/2009 e all'art. 39 (3) del Reg. (CE) 1698/2005 e s.m.i. cui conformarsi per l'anno civile 2014, in ottemperanza a quanto previsto dal DM 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. e dalla normativa di recepimento regionale.

In fede

Firma del titolare dell'azienda o del rappresentante legale



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(Modello per Società - D.p.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ Prov. () cap _____ in via _____ n° _____
indirizzo PEC _____

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

in qualità di rappresentante legale della Società _____ che la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ come segue:

Dati identificativi della Società:

- Numero di iscrizione: _____
- Data di iscrizione: _____
- Forma giuridica: _____
- Estremi dell'atto di costituzione _____
- Capitale sociale _____
- Durata della società _____
- Oggetto sociale: _____
- Codice fiscale/P.I. _____
- Sede legale: _____

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, così come modificato dal d.lgs. n. 218/2012, che all'interno della Società sopra descritta ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti:
(vedi schema allegato n. 4)



DICHIARA

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

DICHIARA

altresi, che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

(firma per esteso e leggibile)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(Modello per Ditta individuale - D.p.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a in..... il.....
residente a Prov. (....) cap..... in via.....n°.....,
indirizzo PEC

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

In qualità didell'impresa.....che la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di.....come segue:

- Numero di iscrizione:
- Data di iscrizione:
- Forma giuridica:
- Oggetto sociale:
- Codice fiscale/P.I.
- Sede legale:

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

DICHIARA

altresi, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che l'impresa non si trova nelle situazioni di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

.....
(firma per esteso e leggibile)



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI
(D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _____
 nato/a a _____ Prov. (___) il _____ residente a _____ via/piazza _____ n. _____
 in qualità di _____
 della società _____
 indirizzo PEC _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi del d.lgs n. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

 firma per esteso e leggibile



Scheda sintetica soggetti sottoposti alle verifiche antimafia

Tipologia impresa	Art. 85 d.lgs. n. 159/2011 come modificato dal d.lgs. n. 218/2012
<i>Impresa individuale</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
<i>Associazioni</i>	legali rappresentanti + familiari conviventi
<i>Società di capitali</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. amministratori 3. direttore tecnico (se previsto) 4. sindaci 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
<i>Società semplice e in nome collettivo</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
<i>Società in accomandita semplice</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
<i>Società estere con sede secondaria in Italia</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
<i>Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa 2. familiari conviventi di cui al punto 1
<i>Società personali</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. direttore tecnico 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
<i>Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organi di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione 5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti

Tipologia impresa	Art. 85 d.lgs. n. 159/2011 come modificato dal d.lgs. n. 218/2012
<i>Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi di europei di interesse economico</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione) 5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
<i>Raggruppamenti temporanei di imprese</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutte le imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2